LETTERE

SOPRA DE' QUATTRO ARTICOLI

DETTI DEL CLERO

DI FRANCIA

DALLA LINGUA FRANCESE NELL'ITALIANA

RECATE

DAL P. ANTONFRANCESCO ORIOLI

MINORE CONVENTUALE

DOTTORE IN SACRA TEOLOGIA.

ROMA 1818.

PRESSO FRANCESCO BOURLIÈ

Con licenza de' Superiori.

IL TRADUTTORE

A CHI LEGGE.

L' Autorità e la ragione sono i due mezzi, che Iddio ci ha dati per acquistare le cognizioni delle cose, per considerarne le relazioni e per farne l'applicazione a nostro vantaggio, o piacere, tanto nell'ordine fisico, che nel morale. Ma non sempre l'uomo ha avvertito di mantenere queste due sorgenti dell'umano sapere ne' giusti loro confini, servendosi all'uopo dell'una, o dell'altra, come il richiedeva la natura delle cose e l'ordine delle ricerche, abbandonando così quella tanto necessaria sobrietà, che non permette mai di mancare nè per eccesso, nè per difetto, e pregiudicando notabilmente sì al proprio ammaestramento che all'altrui. Vi ebbero tempi, in cui quasi che la ragione non dovesse aver luogo, alla cieca seguivasi per ogni dove l'autorità: e quelli furono i secoli, che ora si chiamano, forse anche troppo, tempi d'ignoranza e di superstizione. Poi fu conosciuto l'errore; ma siccome pare quasi, che l'uomo non sappia riparare a un difetto senza cadere nell'opposito, giunto che fu a dare alla ragione il peso, che le si conveniva, non si ristette, come avreb-

be dovuto, passò al di là, e giunse tant'oltre, che dichiarò guerra aperta all'autorità. Basta per altro considerare alcun poco la natura delle cose, anzi porgere orecchi disappassionatamente al nostro intimo senso, non solo per vedere quanto sia necessaria l'autorità, ma per conoscere, che siamo costretti a seguirla, come in realtà ci attenghiamo ad essa sotto molti riguardi nell'atto medesimo, che in altro aspetto non è voluta sentire. E qui dimando a chiunque ha fior di senno: come potrebbe ogni uomo veder tutto da se, e bilanciare ogni cosa, essendo tanto varii e difficili gli uffizj della vita civile, l'arte così lunga, l'esperienza laboriosa, e tanto breve la carriera della vita, se per la massima parte delle cose non si acchetasse al giudizio altrui, e non sottomettesse il proprio sentimento a quello degli uomini i più valenti ne' varii generi delle cognizioni umane? O converrebbe dubitare d'ogni cosa, o dovrebbesi ammettere l'autorità.

Che se l'esperienza ci mostra, che non si ha a disprezzare l'autorità in pressochè tutti i generi delle cognizioni naturali, qual conto non dovrà poi farsi della medesima nell'ordine maraviglioso della rivelazione, cui l'umano intelletto non avrebbe potuto scoprire giammai, benchè, manifestato che sia, non solo il trovi conforme alla retta

ragione, ma il riconosca ben degno di quell' essere perfettissimo, che è via, verità, e vita per chiunque cerca di conoscerlo, e si dispone ad amarlo. Anche nella religione rivelata l' ossequio, che ad essa prestiamo, debbe essere ragionevole, come troviamo nelle stesse sante scritture, perchè siccome il Legislatore divino non è venuto a distruggere, o a sconvolgere la legge naturale, ma bensì per dare ad essa il compimento, e ridurla alla perfezione; così le verità rivelate non distruggono in noi il retto ragionare, ma il perfezionano, dandogli una sublimità, ed una forza, di cui pareva prima incapace. Alcune parti però di questo sopranaturale edifizio rimangono ascose agli sguardi dell' uomo; e qualunque sforzo la fiacca ragione dell' uomo possa fare, saranno sempre misteri. Ma e dovrò io per questo far guerra all' autorità? No certamente. Se la mia ragione non può discoprire in essi la convenienza de' termini, e l' intrinseca relazione delle idee che vi son contenute, nè anche potrà dimostrare giammai, che vi sia un' intrinseca ripugnanza, e disconvenienza; prova ben manifesta, che a Dio non piacque rivelare all' umana ragione tutto ciò, che potrebbe conoscere, se le venisse rivelato; ma prova insieme certissima, che niuna di quelle cose, che Dio ha voluto tener nascoste all' uomo nell' ordine della rivelazio-

ne, può esser contraria alla retta ragione; la quale poi trae anche essa la sua sorgente da Dio al pari della rivelazione: e però venendo ambedue da Dio, non possono esser certo contrarie fra loro. E poi tanti essendo i caratteri di Divinità di tutto il grande edifizio della rivelazione, l'ossequio, che ad essa si dee prestare, sarà sempre conforme alla mia ragione, sebbene questa non possa direttameute comprenderne alcune parti. La ragione in una parola nell'ordine della rivelazione non è esclusa, ma insieme non dee precedere l'antorità; dee bensì accompagnarla, e tenerle dietro come docile ancella.

Si cominciò fino dai tempi della pretesa riforma a dichiarare una guerra aperta all'Autorità, la quale troppo incomoda riusciva al genio sfrenato, e al macchinar capriccioso de'Novatori. Rotto una volta il freno a cotesto vincolo salutare, ad una mal intesa libertà di pensare in materia di religione si aggiunse la libertà di pensare in materia politica, e cominciossi ad ordire quella trama, che dovea poi rovesciare l'Altare e il Trono. E appunto dall'epoca della pretesa riforma si può ripeter l'origine di quel rovinoso sistema, di cui negli ultimi tempi abbiam veduto, e provato i funestissimi effetti.

La costituzione della Chiesa Cattolica

stabilita da Gesù Cristo è affatto opposta a si fatte dottrine. La Chiesa dee esser sempre una, siccome è uno il Signore, che l'ha fondata; ma non si dà unità senza un centro, non si dà centro senza una subordinazione regolare, e questa non può esservi senza un Capo, che abbia l'Autorità suprema. Con tutto ciò tanta è la forza d'un'opinione, quando comincia a predominare, che gradatamente s'insinua sotto mille forme diverse, nascondendo più o meno la nativa sembianza secondo il bisogno, e guadagnando terreno, o per l'indolenza comune ad una gran parte degli uomini, e per l'abito di fare ciò che vedesi fare ad altri, senza esaminare gran fatto, se si abbia o no a seguirne l'esempio. Quindi anche in mezzo a' Cattolici alcune volte hanno preso piede certe opinioni, le quali sebbene non sieno state notate dalla Chiesa con alcuna censura, si allontanano però dalla pratica universale e costante de' primi tempi del Cristianesimo, e sentono troppo dello spirito del secolo, in cui sono nate, o hanno preso voga maggiore.

Tale a mio credere è lo spirito, che si manifestò nella famosa Dichiarazione del Clero di Francia fatta nell'1682. Il ciel mi guardi dall'avere sinistra opinione degl'illustri Prelati, che la sottoscrissero, i quali probabilmente si sono trovati nella dura ne-

cessità di avere a scegliere il mal minore per evitare il maggiore in tempo di una generale effervescenza degli Spiriti, che forse loro non lasciava un' intera libertà di fare, quanto avrebber voluto. Non si può negare però, che quella dichiarazione indebolendo l'autorità del Pontefice, non indebolisca insieme l'autorità della Chiesa, e non apra la strada ad inconvenienti funesti per l'abuso grandissimo, che ogni maligno può farne con somma facilità. Ne somministra un esempio quanto vero, altrettanto deplorabile la storia del Giansenismo. Supposto che il Concilio sia sopra del Papa; che in conseguenza l'autorità del Papa ne abbia un' altra maggiore di se nella Chiesa; e che finalmente i giudizj dottrinali del Sommo Pontefice possano andar soggetti ad errore, e non acquistino l'impronta della certezza, se non quando vi si aggiunge il consentimento della Chiesa, egli è naturale, che uomini caparbii, ed altieri trovino sempre nuove difficoltà per sottrarsi all'autorità della Santa Sede, e si appellino a quella, che credesi la maggiore. Intanto siccome di questa difficilmente e di rado può fare uso la Chiesa, ne verrà, che costoro rompendo l'unità, e violando la carità, si ostineranno sempre più nelle loro false dottrine, col pretesto, che la lor causa non è stata ancor terminata dalla sola autorità competen-

te, che sia nella Chiesa. Ed ecco fomentate le famose appellazioni dal Papa al Concilio messe in campo dai soli Eretici, e detestate sempre dalla Chiesa Cattolica.

Per lo contrario dalla storia Ecclesiastica si rileva, che S. Grisostomo, S. Atanagio, Teodoreto, e tanti altri uomini insigni e per santità, e per dottrina, si sono appellati in ogni tempo al giudizio del Pontefice Romano. Io mi limito qui alle sole appellazioni, perchè nelle lettere non se ne parla: ma se queste si leggano senza parzialità, e si consideri attentamente, quanto si dimostra nelle medesime in riguardo agli inconvenienti, che derivano dalla dottrina contenuta nella dichiarazione, spero che ognuno rimarrà persuaso, quanto sia pericoloso nelle cose Ecclesiastiche il troppo sofisticar coll'ingegno, piuttosto che attenersi alla pratica universale, e costante de' santi nostri maggiori.

Quante quistioni non si fanno, perchè non si conoscono i monumenti, coi quali si potrebbe chiarire la verità! Quante volte non si supplisce a tale ignoranza, stillandosi il cervello per trovare ragioni, sebbene nelle cose di fatto non si può riparar col talento? Quante volte non si parla anche oggidì della dottrina della dichiarazione? ma poi tutti que' che ne parlano, conoscono essi bene questa parte della Storia Ecclesia-

stica, o vi sanno essi dar ragione delle loro opinioni !. Sarebbe ella forse malignità il dire, che parecchi in Italia si son dichiarati per le opinioni Francesi, come per le mode di quella nazione, unicamente per non comparire di pensar troppo all'antica, e di mancare di critica in un secolo, in cui la paura di comparir troppo credulo ha fatto perdere a molti la fede?

L'Autore di queste lettere non solo ci dà un'idea chiara, e precisa di tutta la questione, ma la tratta in una maniera, che potrebbe servir di modello, a coloro specialmente che imprendono a trattare materie Ecclesiastiche. Egli è certo, che talora si prova maggior difficoltà ad esser chiari nelle materie sovrabbondanti, che nelle sterili: onde anche negli ultimi tempi alcuni scrittori, per altro dottissimi, affastellando troppe cose hanno forse mancato per eccesso; ed hanno presentato, per così dire, quadri troppo vasti, che non si posson vedere in una sola occhiata, e percio difficilmente se ne conserva tutta l'idea. La precisione di queste lettere è tale, che non vi si dice nè di più, nè di meno di quello che si ha a dire; e vi si dice in modo facile e piano, con raziocinio forte, e sostenuto sino alla fine, con quella difficile facilità in somma, che non si ottiene se non da chi sa veramente pensare.

Ravviso nelle medesime ancora serbarsi sempre il decoro, e la maestà, che richiede il soggetto, e ribattersi gli argomenti del partito contrario con dignità, e con grazia, come conviensi ad animo gentile, e grande, che non si diparte mai dalla solita urbanità, e'dai modi cortesi, anche quando sostiene la propria opinione in faccia a quelli, che non sono del medesimo sentimento. Quante volte non si pregiudica al merito della causa, o per lo stizzarsi troppo nel sostenerla, o per usar modi villani, e bassi coll'avversario, quasichè fosse lecito mancare alla carità, e divenire scortese e pungente con quelli, che hanno il torto! Ma da sì fatto procedere non potrebbesi egli inferire, che a taluni sta più a cuore il trionfo proprio, che quello della verità;

L' Autore di queste lettere le scrisse nel luogo di sua relegazione in Francia, e le scrisse in lingua Francese per farsi leggere da' Francesi, e giovar loro nell' unico modo, che l' ingegnosa carità di lui potè suggerirgli, a dispetto di chi avrebbe voluto ridurre al silenzio i più fermi sostenitori della verità. Nella presente traduzione mi sono ingegnato di mantenere per quanto ho potuto il senso dell' originale, senza però star troppo attaccato alla lettera; ed ho cercato di scrivere in Italiano correttamente, quantunque sieno ben pochi oggidì, che se

ne piglian pensiero, anche ne' luoghi, ove la lingua stessa del volgo non è poi tanto diversa dal corretto parlare. Mi riputerò sommamente felice, se posso in alcuna parte contribuire anche io ad ottenere il fine lodevolissimo propostosi dall' Autore, che è quello di giovare altrui, insegnando a cercare, e a ritrovare la verità.

LETTERA PRIMA.

Voi mi chiedete di che sentimento io sia in riguardo alla famosa Dichiarazione del Clero di Francia del 1682., ma non vi aspettate di certo da me una discussione Teologica, poichè niuno più di voi può sapere, come nelle lettere mie io scelga più volentieri di rispondere colla semplicità della fede, che colla sottiglièzza, e con tutta l'erudizione d'un Teologo. Tanto la vostra dimanda, quanto la mia risposta non ha per obbietto di raccogliere tutto ciò che può dirsi in biasimo, oppure in difesa di questa famosa dichiarazione: ma di veder solamente, se altri possa aderirvi.

Su questo punto conviene, che da principio vi dichiari come io soglio regolarmi nelle varie questioni, in cui la religione può avere interesse. Se trovo, che vi sia una decisione della Chiesa, io ad essa mi sto fortemente attaccato, nè m'inuoltro ad un esame inutile per me. Per lo contrario poi se non trovo una tal decisione, e veggo anzi due opinioni tollerate dalla Chiesa, non mi affretto a dichiararmi per l'una, o per l'altra.

Ma accade pure talvolta, che per dovere di coscienza sono obbligato ad uscire di questo stato di neutralità. Se per cagion d'esempio veggo, che uno de' due partiti

faccia ogni sforzo per dar voga ad una delle due opinioni; se preveggo, che molti mali possano risultare in danno della Chiesa, e che dall' altra parte l' opinione contraria mi paja più pia, più sicura in pratica, più favorevole alla religione, ed anche più conforme alle verità rivelate, in tal caso lo zelo, che debbo aver per la Chiesa, non mi permette più di rimanermi neutrale.

Ecco appunto il caso, in cui ora mi trovo. Se mi si chiedesse di aderire alla dottrina contenuta nella dichiarazione dell' Assemblea del 1682., nello stato attual delle cose non crederei di far l' obbligo mio col dire semplicemente di no, attenendomi soltanto alla libertà di starmi neutrale; ma riputerei mio dovere il confessar francamente, che ho ragioni fortissime, le quali mi obbligano a far tutto l' opposto.

E poichè mi dimandate il mio sentimento, io mi credo obbligato di scrivervi ciò che ne penso. Dirovvi dunque, che non approvo cotesta dichiarazione, e che non potrei dare il mio voto in favore. Son ben contento, che la vostra dimanda m' induca a mettermi ad esaminare con voi, come farò successivamente, tanto la Dichiarazione in generale, quanto gli articoli in particolare, che essa contiene. Questa è la miglior maniera di rendervi ragione del mio sentimento, come intendo di fare, con qualche esten-

sione, nelle lettere, che di mano in mano vi scriverò. Sono ec.

LETTERA SECONDA.

Comincio già a pagare il mio debito, adducendovi le ragioni del sentimento, che vi dichiarai nella precedente. Supponghiamo, che ad una persona, la quale non avesse mai inteso parlare degli avvenimenti, che diedero occasione di far l'Assemblea del 1682. venisse presentata per la prima volta la Dichiarazione fatta allora, e le si dicesse, che è stata fatta, e pubblicata da Vescovi Francesi nel 1682. Io credo che dopo di averla letta, non potrebbe indovinar mai, che intenzione abbiano avuto cotesti Prelati.

Leggendo questa Dichiarazione, immantinente si scorge, che vi si è avuta la mira principalmente a tre obbietti. Primo, di porre in salvo la sovranità temporale contro i pretesi attentati de' Papi. 2. di abbassare l'autorità spirituale del Papa in tutto ciò che concerne il governo della Chiesa. 3. di distruggere la credenza presso a poco generale nella Cristianità, ed anche in Francia la più comune fino a quell' epoca, per riguardo all'infallibilità del Papa, quando pronunzia la sentenza nelle cause di fede.

Ecco i tre principali obbietti, che si presentano a tutti coloro, che leggono

questa Dichiarazione. Ma qui ognun dimanda fra se, qual era dunque la grande necessità, che ha indotto que' Prelati a fare questo passo, o almeno ne ha dato loro l'autorità? Che se non v' era questa necessità, quale sia stato il grande vantaggio, che ne speravano, o sia per tutta la Chiesa, o per le Diocesi loro, da porre in bilancia colle conseguenze funeste, che aveansi a prevedere, e che pur troppo sgraziatamente ne son risultate.

Se parliamo del primo obbietto, se ne sarebbe capita la ragione in que'tempi, ne' quali sorsero le funeste discordie tra il Sacerdozio, e l' Impero. Ma tutto al contrario non è accaduto nulla di simile in que' secoli, come nè anche molto tempo dopo: e allorchè tali contese erano totalmente cessate, allorchè erano dimenticate, allorchè non v' era più nulla a temere da parte de' Papi, ecco che nell'anno 1682. sotto il Pontificato d'Innocenzo XI., e sotto il Regno di Luigi XIV. Vescovi Francesi si mettono in testa di gridare all' armi. Ma v'era forse qualche necessità, per cui potessero credere di doverlo fare? Era forse in pericolo la corona di Francia? V'era forse a temere, che i Papi si movessero a danno della potestà temporale de'Sovrani? Nulla di ciò; anzi non v'era cosa meno necessaria di tale dichiarazione. Ma in mancanza di neces-

sità, v'era almeno un vantaggio grande, che potesse far risolvere cotesti Prelati? io non ne veggo alcuno. La dottrina, che hanno pubblicata a questo proposito, non è, per quanto io credo, di tanta edificazione, che meriti di esser predicata sopra i tetti, come essi hanno fatto. Io son tanto lontano dal trovarci alcuna utilità, o edificazione pe' fedeli, che mi pare piuttosto, che que' Prelati abbian gettato nel cuore de' Sovrani un germe di diffidenza contro de' Papi, il quale non poteva esser che fatale alla Chiesa. L'esempio di Luigi XIV. e di que'Prelati ha dato a tutte le Corti un motivo apparente per mettersi in guardia contro i pretesi attentati della Corte di Roma. Di più questo esempio ha accreditato presso gli eretici tutte le calunnie, e le ingiurie vomitate contro il Capo della Chiesa, poichè gli ha confermati nelle loro false opinioni, vedendo, che gli stessi Cattolici, e i Vescovi mostravano di temere gli attentati de' Papi sul temporale de'Sovrani. Finalmente questa dottrina sparsa tra i fedeli ha diminuito infinitamente l'ubbidienza, la venerazione, la confidenza verso il Capo della Chiesa, le quali cose i Vescovi avrebber dovuto assodare sempre più.

Si può raziocinare nella stessa maniera sul secondo obbietto. Io non credo, che que' Prelati potessero allegare abusi tali nell'eser-

cizio dell' autorità spirituale del Papa, che fosse d' uopo restringerla, ed abbassarla, anche supposto che avesser potuto in qualche maniera averne il diritto. Non v' era dunque alcuna necessità; molto meno ancora vantaggio alcuno. I colpi, che si danno all' autorità del Papa, ricadono sempre sulla Chiesa stessa, gli interessi della quale avrebber dovuto inspirare ben altri sentimenti ai Vescovi di Francia. Egli è dunque evidente, che con quest' impresa è rimasto singolarmente indebolito il governo della Chiesa, e si è spalancata la porta a tutti pretesti di coloro, che ad essa resistono.

Quanto all' obbietto terzo per immaginare una necessità converrebbe provare, che per mezzo d' una decisione del Papa si fosse introdotto, o mantenuto qualche errore nella Fede. Ora qual è quel Cattolico, che potesse asserirlo? Questa necessità dunque non sussisteva. Ma io non veggo altresì alcuna utilità, che somministrasse a que' Prelati un legitimo titolo per simile impresa, anche quando fosse stata di loro competenza. Io veggo per lo contrario; come dimostra tanto la ragione, che l' esperienza, che hanno aperto così la strada ad una serie infinita di cavillazioni, e di dispute per tutti i Novatori, che vorranno turbar la pace della Chiesa,

Convien dunque conchiudere, che, se non fossero noti gli avvenimenti, i quali hanno dato motivo a quella dichiarazione, non si potrebbe indovinare che intenzione avessero i Prelati, che l' hanno pubblicata. E sebbene nel preambolo della dichiarazione, e nella Lettera dell' Assemblea se ne adducano varii motivi, questi però pajono tanto poco verisimili, che ciò ha fatto dire a molte persone, che ci ha avuto gran parte il risentimento di Luigi XIV. contro del Papa per gli affari della Regalia. Io non credo però, che se ne possano avere prove sufficienti, ma dico solamente, che non saprei indovinare l' intenzione di que' Vescovi, poichè non veggo alcuna necessità, od utilità, per giustificare la loro Dichiarazione; anzi considerando ben tutto, mi pare che avrebbero fatto meglio a non farla. Ed ecco già un motivo, per cui non posso darvi il mio consentimento. Sono &c.

LETTERA TERZA.

Subitochè i Prelati dell' Assemblea del 1682. ebbero compilata la loro Dichiarazione, credettero a proposito di presentarla al Rè supplicandolo di farla pubblicare. Luigi XIV. fece tosto un editto, con cui un' opinione, che fino allora nella Francia stessa non era quella del maggior

numero per confessione di Fleury, come mostrerovvi dappoi, e che da Bossuet era stata contrassegnata con questa sola qualifica : *antiqua illa sententia Parisiensium* : doveva diventare la Dottrina del regno, e in virtù d' una Legge dello stato essere sostenuta da chiunque voleva ottenere i gradi in Teologia.

Il Papa Innocenzo XI. non tardò a mostrare di esserne malcontento, e a manifestare che la disapprovava ; se ne lamentò coi Vescovi, cassò, annullò, e disapprovò tutti gli atti dell'Assemblea. Alessandro VII. successor d'Innocenzo fece altrettanto : e i Pontefici per più di dieci anni non vollero dar le Bolle ai Prelati nominati al Vescovato, che si erano trovati nell' Assemblea, e aveano sottoscritta la Dichiarazione ; la qual cosa fa egualmente forza nel caso nostro. Finalmente sotto Innocenzo XII. nel 1693. la controversia fu accomodata col mezzo di due Lettere, l'una scritta dai Prelati, di cui abbiam già parlato, e l' altra da Luigi XIV.

Nella Lettera dei Prelati conviene osservare queste espressioni : *Profitemur, & declaramus nos vehementer quidem, & supra id quod dici potest, ex animo dolere de rebus gestis in comitiis prædictis, quæ Sanctitati vestrae, & suis praedecessoribus displicuerunt summopere ; ac proinde quidquid in*

ipsis comitiis circa ecclesiasticam potestatem, et pontificiam auctoritatem decretum censeri potuit, pro non decreto habemus, & habendum esse declaramus.

In quanto poi a Luigi XIV., ecco ciò che scrisse nella sua Lettera: „ ho tutto il „ piacere, di far sapere alla Santità Vostra, „ che ho dato gli ordini opportuni, perchè „ non si osservino più le cose contenute „ nel mio editto del 2. Marzo 1682. ri- „ guardo alla dichiarazione fatta dal Clero „ di Francia, al quale mi avevano obbli- „ gato le congiunture passate.

Egli sarebbe un torto manifesto che si farebbe alla sincerità de' Prelati, il supporre, che avessero intenzioni e sentimenti opposti alle loro espressioni, e all'intenzione del Papa, che aveva richiesta la lettera come una condizione dell' accomodamento,

Parimenti sarebbe cosa ingiuriosa alla memoria di Luigi XIV. il dire, che egli persisteva nell' intenzione di fare osservare il suo editto.

Ecco quanto afferma il Cancellier d' Aguessau nel decimoterzo volume delle sue opere. „ Questa lettera del Rè Luigi XIV. „ fu come il sigillo dell' accomodamento „ tra la Corte di Roma, e il Clero di Fran- „ cia; e conforme all' obbligazione in es- „ sa contenuta Sua Maestà non fece più os-

„ servare l'editto del mese di Marzo 1682.
„ che obbligava tutti quelli, che volevano
„ conseguire i gradi, a sostenere la dichia-
„ razione del Clero. „

Dunque si può dire con tutta verità che i Prelati, che avevano pubblicata la Dichiarazione, e Luigi XIV., che l' aveva sostenuta con un editto, le hanno tolto essi medesimi tutto il vigore.

Perciò lo stesso Bossuet nel primo volume della Difesa del Clero Gallicano l'abbandona; e dichiara di non avere altro scopo, se non che di sostenere la Dottrina della scuola di Parigi. *Abeat ergo declaratio quo libuerit: non enim eam, quod saepe profiteri juvat, tuendam hic suscipimus. Manet inconcussa, et censurae omnis expers prisca illa sententia Parisiensium.*

Quanto alla Dottrina, ne parlerò poi. Intanto io parlo della Dichiarazione; e poichè i Prelati dell' Assemblea del 1682., e Luigi XIV. hanno tolto ad essa tutto il vigore, e Bossuet medesimo l' abbandona, nè anche io debbo aderirvi.

So, che dopo la morte di Luigi XIV. si cominciò di bel nuovo a far uso dell' editto di lui, e della Dichiarazione del Clero: ma io debbo riguardare tutto ciò, che si è potuto fare in riguardo a questo, come una condotta clandestina egualmente contraria alle condizioni dell' accomodamento

col Papa, e alle intenzioni e dichiarazioni di Luigi XIV., e dei Prelati dell'Assemblea del 1682.

LETTERA QUARTA.

Vi ho di già esposto i due motivi, che m'impediscono di aderire alla dichiarazione, di cui si tratta; ora passo a parlare di un terzo, che per me è il più forte, e sarebbe sufficiente anche solo.

Egli è certo, che i Papi troppo hanno fatto per manifestare d'essere malcontenti e disapprovare la Dichiarazione: hanno fatto pervenire le loro lamentanze ai Vescovi in un modo fortissimo: hanno cassato e annullato tutti gli atti dell' Assemblea del 1682. e gli hanno riprovati. Di più non hanno voluto dar le Bolle ai Vescovi nominati, e le hanno concedute solamente dopo aver ricevuto da essi e da Luigi XIV. lettere, che tolsero tutto il vigore tanto alla Dichiarazione, quanto all' Editto. Ecco la condotta tenuta da tre Pontefici, cioè Innocenzo XI. Alessandro VIII. e Innocenzo XII.

Aggiungete che, quando Clemente XI. pubblicò la Bolla *Vineam Domini sabaoth*, e vide che si era cercato a bello studio di sottometterla a un nuovo giudizio secondo l' articolo quarto della Dichiarazione, egli

ne protestò tutta l'indegnazione ne' termini i più forti, e ne dimandò una spiegazione formale, che gli fù data. *Vedi l' Append. dell' esame del 4, art. n. 4. e 5. , e la nota alla pag. 20, Parigi* 1809.

Aggiungete ancora, che Pio VI. nella Bolla *Auctorem fidei* ha rinnovato tutti gli atti de' suoi Predecessori, e di più ha condannato l' adottamento di questa Dichiarazione fatto nel Sinodo di Pistoja; ed è cosa da notarsi, che il Pontefice dopo aver contrassegnati alcuni vizj proprj di tale adottamento, soggiunge esser questo, dopo i decreti de' suoi predecessori, ingiuriosissimo alla S. Sede. Ecco le parole della condanna: *Quamobrem quae acta conventus gallicani mox ut prodierunt, praedecessor noster Ven. Innocentius XI. per literas in forma Brevis die* 11. *Apr.* 1682. , *post autem expressius Alexander VIII. constitutione*: Inter multiplices: *die* 4. *Aug.* 1690. , *pro Apostolici sui muneris ratione, improbarunt, resciderunt, nulla & irrita declararunt, multo fortius exigit a nobis pastoralis sollicitudo recentem horum factam in synodo tot vitiis affectam adoptionem, velut temerariam, scandalosam, ac praesertim* (notate bene queste parole) *POST EDITA PRAEDECESSORUM NOSTRORUM DECRETA HUIC APOSTOLICAE SEDI SUMMOPERE INJURIOSAM re-*

probare ac damnare, prout praesenti hac nostra constitutione reprobamus, et damnamus, ac pro reprobata ac damnata haberi volumus. Voi vedete con questo, che l'aderire adesso a questa Dichiarazione dopo tanti decreti de' Sommi Pontefici, che l' hanno riprovata, e condannata, compreso l' ultimo di Pio VI., sarebbe cosa ben più ingiuriosa alla Santa Sede, di quel che fosse prima della publicazione di tutti que' decreti.

E si può egli dire, che la Dichiarazione non é stata sufficientemente disapprovata dai Papi? Mi si risponderà forse, che i Papi non hanno lanciato gli anatemi, non hanno notato, o qualificato alcun articolo della dichiarazione, che hanno tollerato inoltre che s'inseguasse, e si continuasse a ricevere il giuramento di sostenerla, secondo l'Editto di Luigi XIV.

E che bisogno ho io di cercare gli anatemi, e le qualifiche? Non mi basta egli forse il sapere, che i Papi l' hanno tante volte disapprovàta?

Si cercherebbe invano di attaccarsi alla tolleranza de' Papi in riguardo alla Dichiarazione, essendovi tante cose che si tollerano, e ciò non ostante si disapprovano. Dall' altra parte non è troppo sicura cotesta tolleranza, poichè i Papi non dovevan supporre, che si sarebbe mancato alle condizioni dell' accomodamento. Ma poi come

provarla, se i Papi nelle differenti occasioni hanno disapprovata, e annullata la dichiarazione?

Supponete finalmente, che cotesta pretesa tolleranza sia effetto della debolezza, o dell' impotenza: e che mi fa per la mia condotta? Qual è quel figlio, che volesse dispiacere, o resistere al Padre, perchè questi non ha il potere o la forza di rimetterlo sulla buona strada?

Si dirà forse, che non bisogna fare gran capitale della disapprovazione dei Papi, perchè sono guidati dalla prevenzione della Corte di Roma? Questa maniera di pensare non solamente è ingiuriosa, ma distrugge ancora tutti i vincoli della subordinazione ed ubbidienza dovuta ai superiori Ecclesiastici. E poi anch' io potrei dimandare, se posso star ben sicuro che non vi sieno prevenzioni dalla parte di quelli, che sostengono la dichiarazione.

Voi mi dite che è una dottrina della scuola di Parigi, ed io ho motivo di temere che sia una prevenzione della scuola.

E non lo è forse egualmente il credere che vi abbia che fare l'onor nazionale, di modo che pregiudichi alla riputazione di buon Francese il non difendere questa dichiarazione?

Ma la prevenzione più forte è l' esecuzione dell'editto di Luigi XIV. Se la leg-

ge del Sovrano mi obbliga a sostenere la dichiarazione ; se io so di non potere altrimenti conseguire i gradi , nè di potere insegnare , come è possibile ch' io non sia prevenuto in favore di questa dottrina ? Voi dunque vedete ch' io troverò anche qui prevenzioni . Ebbene prevenzioni per una parte , prevenzioni per l'altra , datochè ve ne abbia , io soffro più volentieri quelle del capo della Chiesa , quelle del padre comune de fedeli .

LETTERA QUINTA .

Prima di parlare di ciascuno de' quattro articoli , dirò in generale qualche cosa della dottrina contenuta nella Dichiarazione .

L' Abbate Fleury nel Discorso sulle Libertà della Chiesa Gallicana pretende , che questa Dichiarazione è l' antica Dottrina della Chiesa , e che l' altra da lui chiamata *nuova* , si è introdotta dopo il pontificato di Gregorio VII. , e si è sparsa quasi universalmente in Italia , in Ispagna , in Inghilterra , e in Germania ; che è stata seguita da S.Tomaso , e da quasi tutti i Dottori moderni ; che l' infallibilità del Papa nella Francia stessa , quando uscì la Dichiarazione , era quasi generalmente creduta dai Regolari , e da' Preti , che vivevano in comunità , benchè fossero senza privilegj , e

soggetti ai Vescovi. Termina poi col dire:
„ L' antica Dottrina è rimasta a Dottori
„ spesso meno pii, e meno esemplari ne'
„ lor costumi di quelli che insegnano la nuo-
„ va. Qualche volta ancora coloro, che
„ si sono opposti alle novità sono stati giu-
„ reconsulti, e politici, che avevano una
„ condotta poco regolata..... Ella è cosa
„ maravigliosa, che l' antica, e sana dot-
„ trina si sia in mezzo a tanti ostacoli
„ conservata „.

Si certo, ella è cosa molto maraviglio-sa; e non veggo, come a questa dottrina si possano applicare i caratteri assegnati da Vincenzo di Lirino: *In ipsa Catholica Ecclesia magnopere curandum est ut id teneamus quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum est*. In Comm. Qui la *sana* Dottrina era rimasta ad un numero ben piccolo di persone, che non erano certo, per quanto ne dice Fleury, le più commendabili per la loro pietà. L' altra maraviglia, che non è meno stupenda, si è, che la dottriua poco sana, e *nuova* abbia potuto introdursi, e sostenersi per lo spazio di sei secoli almeno in una parte sì grande della Cristianità, ed anche stendere le sue conquiste sopra una buona porzione della Francia, ed essere preferita costantemente dalle persone più pie, e più dotte, come per cagion d' esempio, da S. Tomaso, e da-

gli altri moderni Dottori. Ma l' Abbate Fleury fa presto a spiegare il fenomeno, dicendo, che questa è stata opera de' Papi, e de' Regolari.

Fleury avrebbe potuto qui aggiungere una terza cagione, cioè le false decretali d'Isidoro Mercatore, di cui è bene, che io faccia parola.

E' cosa nota da lungo tempo, che le decretali attribuite ai Papi fino a Siricio sono false, e supposte. La falsità consiste ordinariamente nell' attribuire agli antichi Pontefici lettere, o decreti, che sono di altri Papi, o di concilj, ovvero luoghi cavati dalle opere di Santi Padri, che hanno vissuto più tardi [1]. Se ve ne ha poi, che sieno inventate di pianta, i veri dotti, e le persone di buona fede convengono nel dire, ch' egli è impossibile, che coteste Decretali abbiano introdotto una nuova disciplina contraria alle leggi, alla credenza, e alla pratica della Chiesa, in pregiudizio, come pretendesi, dei diritti de' Vescovi, e de' Concilii, perchè non poteva accadere senza forti opposizioni, e querele, che avrebbero servito a svelare l' impostura d'Isidoro. Anzi per la ragione appunto, che queste false Decretali non avevano nulla, che si opponesse alla credenza, e alla disciplina della Chiesa, hanno potuto introdursi nel Decreto di Graziano, senza chè

fosse conosciuta la loro falsità.

Tuttavia questa impostura ha servito di passatempo a' Protestanti ne' primi tempi della loro pretesa riforma, perchè molti autori Cattolici ignorando la falsità delle Decretali, o non essendone ben sicuri, ebbero l' inavvertenza di servirsene come di prove.

Ma già da gran tempo niuno più si serve di decretali per sostenere i diritti de' Papi, essendo questo genere di prove quasi inutile, poichè si possono difendere i diritti, e i privilegi de' Papi con monumenti antichi, ed irrefragabili de' primi secoli della Chiesa, come hanno già fatto persone d'un merito grande. E se, parlando de' 4. Articoli in particolare, io avrò occasione di addurre prove, non le caverò certo nè dalle Decretali, nè dai tempi posteriori a Gregorio VII., e spero in tal modo di farvi vedere, che la dottrina de' quattro articoli non è la più antica, e che la contraria non trae sua origine dalle Decretali, nè da Gregorio VII. nè da Regolari.

La dottrina de' quattro articoli non ha dunque il carattere d' antichità, che pretende l' Abbate Fleury; che poi non avesse ai tempi della Dichiarazione i due altri caratteri, cioè dell'universalità de' luoghi, e del maggior numero di seguaci, pare ch'egli ne convenga con noi. Intanto potrem cono-

scere a quale delle due dottrine stia meglio l'elogio di Vincenzo di Lirino : ,, hoc ,, est enim vere, proprieque catholicum ,, quod ipsa vis nominis, ratioque declarat, quod omnia fere universaliter comprehendit; sed hoc ita demum fiet, si ,, sequamur universitatem, antiquitatem, ,, consensionem ,, ... ibid.

Abbiam già veduto, quale sia la più commendabile per la qualità delle persone, che l'hanno seguita; vedremo dopo, nel parlare di ciascun articolo, qual sia la più conforme alle verità rivelate, e insieme in pratica la più sicura e la più favorevole alla Religione.

Voi mi vedete già molto prevenuto in favore della dottrina opposta a quella de' quattro articoli. Ma a proposito di questo fa d' uopo, che io vi dia qualche spiegazione, come sto per fare in un' altra lettera.

LETTERA SESTA.

Quando io dico, che preferisco la Dottrina chiamata *nuova* dall' Abbate Fleury, non voglio che ne concepiate l'idea dal quadro, che egli ne fa nel suo discorso, quadro che parmi esagerato di molto, se il metto a confronto cogli autori, che io ho veduto. Ma checchè ne sia, sicco-

me non sono attaccato ad alcuna scuola particolare, posso parlarvi della mia opinione; e per restringermi a ciò, che può risguardare l' obbietto presente, eccovi i punti, ne' quali essa non è conforme al quadro dell' Abbate Fleury:

Mi riserbo a parlare della potestà temporale allora quando tratterò dell' articolo primo.

Rispetto alla potestà Ecclesiastica, io non credo già, che *il Papa solo tenga immediatamente da Dio la propria autorità*: io penso, che anche i Vescovi hanno immediatamente da Dio la potestà d' ordine. Quanto alla potestà di giurisdizione i Teologi sono divisi: avvi chi pensa, che essi l' abbiano immediatamente da Dio; ma il maggior numero crede, che la tengano immediatamente dal Papa. In quanto all' effetto, questa opinione non differisce dalla prima, poichè i partigiani di questa confessano, che sì fatta giurisdizione rimane affatto nulla in sino a tanto che l'istituzione canonica abbia assegnati i sudditi, e la Diocesi; che può esser ristretta in riguardo al territorio, alle persone, e alle materie, ed anche interamente levata, e che in questo caso qualunque atto sarebbe nullo. Quanto a me, inclino più alla seconda opinione, che è sostenuta da un maggior numero di Dottori, e pare anche più

facile a spiegare, e più conforme al Concilio di Trento. Ma in queste mie Lettere non avrò occasione di parlarne.

Io altresì non penso, che *i Vescovi sieno semplici Vicarj del Papa*; io credo che lo Spirito Santo gli ha stabiliti per governare la Chiesa, ma che sono però subordinati al Papa, come Successor di S. Pietro, e Capo visibile della Chiesa. Mi pare, che S. Bernardo abbia dato una bellissima spiegazione di tutto questo, quando scrivendo ad Eugenio III. dice, che i Vescovi sono chiamati ad una parte della sollecitudine pastorale, e il Papa alla pienezza della potestà: „ alii in partem solli-
„ citudinis, tu in plenitudinem potestatis
„ vocatus es: aliorum potestas certis limi-
„ tibus coarctatur, tua extenditur in ipsos,
„ qui in alios potestatem acceperunt. *De Consid.*

Io non credo nè anche, che il *Papa solo abbia il diritto di decidere le quistioni di fede*. Io credo, che i Vescovi ancora sono giudici della Fede nelle varie maniere, che spiegherò parlando dell' Articolo 4.

Finalmente non sono di sentimento, che *il Papa solo possa far leggi Ecclesiastiche*; io credo, che i Vescovi ancora possono far tutte le leggi, che non eccedono la loro ispezione.

Eccovi quanto basta per ciò che risguarda in generale la dottrina della Dichiarazione: nelle seguenti Lettere comincierò l' esame di ciascun articolo in particolare.

LETTERA SETTIMA

Articolo primo della Dichiarazione.

Piacesse a Dio, che i Prelati dell' Assemblea del 1682. fossero stati animati da quello spirito di moderazione, e di dolcezza, che tralnce nelle lettere di S. Francesco di Sales. Il Santo non approvava coloro che trattano le quistioni relative al primo articolo della dichiarazione ,, senza por men- ,, te (sono le parole di lui nella lettera 48. ,, libr. 7.), che non si può far di peggio ,, per un padre, che di levargli l'amore de' ,, figli, nè pe' figli, che di levar loro il ,, rispetto, che debbono al padre .... Il ,, Papa non dimanda nulla ai Re, e ai Prin- ,, cipi in riguardo a questo, gli ama tutti ,, teneramente ..... Egli non fa quasi nien- ,, te ne' loro Stati, anche in ciò che con- ,, cerne le cose puramente spirituali se non ,, di loro volontà, e piacimento. Che bi- ,, sogno v'è dunque di affannarsi ora nell' ,, esaminare l' autorità Pontificia sulle co- ,, se temporali, e aprire così la strada ai ,, litigj, e alla discordia! A che fine im-

„ maginarci pretensioni contro di quegli ,
„ cui noi dobbiamo un tenero amor figlia-
„ le , e che dobbiamo onorare , e rispet-
„ tare come nostro vero padre , e pastore
„ spirituale ? Ve lo dico sinceramente , mi
„ si spezza il cuore in sentire , che questa
„ disputa dell' autorità del Papa sia il pas-
„ satempo , e il soggetto di cicaleccio per
„ tanta gente , che poco essendo capace di
„ scioglierla come si dee , in vece di de-
„ ciderla , non fanno che lacerarla , e quel
„ che è peggio , intorbidandola , intorbida-
„ no pure la pace di tante anime , e lace-
„ randola lacerano pure la santa unione de'
„ Cattolici .

Ma io intanto , che cito le espressioni di un Santo così pieno di dolcezza , e di carità , non istò io per darvi un esempio tutto contrario? No amico mio. Quantunque l' occasione mi porti quasi contro mia voglia a dirvi qualche parola sul primo articolo della Dichiarazione , spero colla grazia di Dio , di non allontanarmi dal sentiero di moderazione e di carità mostràtomi da S. Francesco di Sales .

Su questa materia vi sono , come sapete , due opinioni , l' una , che sostiene , che le due potestà , spirituale e temporale in niun caso assolutamente non dipendono l' una dall'altra ; la seconda , la quale ammettendo la distinzione delle due potestà e

l' indipendenza nelle cose , che sono puramente di loro ispezione , in certe circostanze però ammette la potestà indiretta della Chiesa sul temporale de' principi , fino al punto di deporli ne' casi , in cui fosse espediente il farlo .

Ecco le due opinioni che per tanto tempo sono state agitate nelle scuole con pochissimo frutto . Voi volete sapere che cosa io ne pensi .

Io vorrei sincerissimamente che si lasciassero coteste questioni , che non sono necessarie , nè sono di alcuna utilità , o di edificazione .

Ma per render ragione di quanto vi ho detto , io osservo che la prima opinione non è stata mai proibita , nè condannata . Si pretendeva di trovare un' autorità contraria nella Bolla · *Unam sanctam* di Bonifazio VIII. , ma poi si è veduto , ch' egli non ha deciso , nè definito nulla . Altronde egli è certo , che molti Dottori e molte scuole l'hanno insegnata , e che non è stata mai in alcuna maniera censurata ; e però non può dirsi che sia condannata .

Ma meno ancora potrebbesi condannare , o disapprovare l' altra opinione , che è stata seguita da un numero grande di Dottori , e di scuole celebri , come tosto vedremo .

Eccovi come io la penso su queste due

opinioni ; ma non posso approvare il primo articclo della Dichiarazione . Non era egli già su di una questione, in cui la Chiesa ha lasciato la libertà di segnire l'una, o l'altra opinione , che i Prelati dell' Assemblea del 1682. dovevano occuparsi senza necessità , e senza poterne sperare il minimo vantaggio . Per lo contrario , come ho osservato nella mia seconda lettera, essi hanno fatto del male alla Chiesa. Io non credo, che abbiano meglio provveduto agli interessi del Sovrano ; poichè formando cotesta dichiarazione , e supplicando il Rè a pubblicarla, si sono procnrati bensì un appoggio alla loro opinione coll' editto reale , ma non l' hanno renduta più certa . Oltracciò io trovo in questo articolo difetti essenziali, di cui nelle segnenti lettere di mano in mano diviso d'intertenervi .

LETTERA OTTAVA .

Il primo difetto, che è pure comune agli altri tre articoli , voglio dire l'incompetenza dell' Assemblea del 1682., comparisce ancora di più in questo articolo, nel quale essa dopo aver messa fuori la sua opinione , prende un' aria di franchezza, e di autorità . Io vi prego a ponderar bene queste parole, colle quali finisce l' articolo : *eamque sententiam publicae tranquil-*

litati necessariam, nec minus Ecclesiae quam imperio utilem, ut verbo Dei, patrum traditioni, et sanctorum exemplo consonam, omnino retinendam. E non vi pare egli ben forte, e ben decisivo?

Ma in questa quistione non si tratta niente meno, che di stabilire i confini della potestà spirituale rispetto alla potestà temporale, di dichiarare il senso di molti luoghi della sacra scrittura, finalmente di determinare l' estensione del potere delle chiavi, e dell' Autorità della Chiesa sulle azioni morali. La decisione ne spetta unicamente a quell' autorità suprema nella Chiesa, che sola ha diritto di soggettare il nostro spirito, di determinare il senso della scrittura, e dichiarare i limiti della potestà, che ha ricevuto dal divino suo Sposo.

Questa autorità non risiedeva certo nell' Assemblea del 1682. Se la Chiesa non ha deciso la quistione, egli dee esser lecito alle differenti scuole l'abbracciare un' opinione piuttosto, che l'altra, ed anche di portar prove in conferma di essa; ma niuno dee arrogarsi l' autorità di fare una decisione in termini assoluti, ed obbligatorii, e di dichiarare, che tal dottrina abbia ad essere inviolabilmente seguita, *omnino retinenda*, come conforme alla parola di Dio, alla tradizione de' Padri, e agli

esempj de' Santi. Questo si chiama un metterla nel novero di quelle, che appartengono alla fede.

Dirò di più, che quelli che negano alla Chiesa la potestà indiretta sul temporale, sono obbligati ancora più degli altri ad osservar molti riguardi; poichè, se l'opinione, che non ammettono, non ha in suo favore decisione formale della Chiesa, da che per altro si è cominciato ad esaminarla, è stata seguita dal maggior numero de' Dottori i più illustri per santità, e per dottrina, come sarebbe un S. Anselmo, un S. Tomaso, S. Bonaventura, S. Antonino, S. Raimondo de Pennafort, e tanti altri, che troppo ci vorrebbe a citarli tutti. Egli è certo altresì, che la condotta di molti Vescovi, e specialmente de' papi pel corso di molti secoli ci fa vedere, che essi erano persuasi di questa potestà della Chiesa. I partigiani dell' opinione contraria non possono negare i fatti, e però son ridotti ad accusare quasi tutti i Dottori, i Vescovi, e i Papi di que' tempi, o d' ignoranza, o di adulazione, o di prevenzione, od anche di ambizione. Ma quanto più sono essi obbligati a moltiplicare le accuse, tanto meno si trova tra le persone sensate chi voglia prestar loro fede, e si prendono piuttosto per meschini pretesti, che per ragioni di qual-

che valore. Simili accuse poi sono ancora meno verisimili rispetto ai Concilii, nella condotta de' quali noi veggiam chiaramente, che i Padri erano persuasi di questo potere.

Per parlar solamente de' Generali, si sa che il terzo Concilio di Laterano dichiarò sciolti dall'obbligo di fedeltà i sudditi de' baroni temporali attaccati agli errori de' Brabanzesi, finchè persisteva la loro infedeltà; che il quarto Lateranense fece lo stesso decreto rispetto ad altri eretici; che di più il Conte di Tolosa come fautore degli Albigesi fu spogliato delle sue terre, che furono date a Simone di Monforte. Si sa finalmente, che nel Concilio di Lione I. il Papa Innocenzo IV. *cum fratribus nostris et sacro Concilio*, come porta la sentenza, *deliberatione habita diligenti*, depose l' Imperator Federico, e ne sciolse i sudditi dal giuramento di fedeltà. A questi esempj le principali risposte che si danno sono tre, e ben poco soddisfacenti. La prima è, che sono fatti, e non decisioni; ma è inutile parlare di decisioni, quando si concede, che non ve n' è. La difficoltà appunto consiste nello spiegare i fatti, co' quali la Chiesa adunata in Concilio ha esercitato questa autorità, deponendo i Sovrani, e sciogliendo i sudditi loro dal giuramento di fedeltà. A questi

medesimi fatti appunto i Difensori della potestà indiretta appoggiano i loro raziocinii, e pretendono, che senza una tal potestà l' autorità esercitata dalla Chiesa sarebbe stata un' usurpazione, e che i sudditi di que' tali Sovrani dalla Chiesa medesima sarebbero stati strascinati in errore, e in peccato. Ora la Chiesa non meno è infallibile in ciò, che ci comanda di praticare, di quello che sia in ciò che ci propone da credere. La seconda risposta, che si può applicare al solo Concilio quarto di Laterano, consiste nel supporre, che i Sovrani per mezzo de' loro Ambasciatori presenti nel Concilio abbian ceduto alla Chiesa l' autorità di spogliare il Conte di Tolosa, e gli altri Signori, protettori degli eretici. Ma questa ben poco verisimile concessione ha bisogno di prova, e negli atti del Concilio non ve n' è ombra. La terza risposta egualmente sta nel supporre, che queste deposizioni di Sovrani, compresa quella di Federico nel Concilio di Lione, sieno state fatte pel diritto, che poteva avere la Chiesa, e il Papa in qualità di Signore coll' alto dominio sopra i vassalli, poichè anche l' impero era considerato come feudo della Chiesa. Ma oltre le molte altre difficoltà, questa supposizione è arbitraria quanto la prima, e non è meglio provata, poichè non se ne trova il

minimo indizio negli atti, e Innocenzo IV. non ne parla per ombra nella sua sentenza, ma unicamente si fonda nella potestà concessa da Gesù Cristo: *Cum Jesu Christi vices, licet immeriti, teneamus in terra, nobisque in B. Petri Apostoli persona sit dictum: quodcumque ligaveris super terram, erit ligatum et in caelis, et quodcumque solveris super terram, erit solutum et in caelis.*

Sembrami dunque, che non siasi ancora data la soluzione di tutte queste difficoltà, e forse adesso è già troppo tardi per aspettarla, perchè, se vi fosse, probabilmente non sarebbe sfuggita agli autori contemporanei, che molto meglio informati erano di questi fatti: e noi vediamo anzi, che in generale si sono appigliati all'altra opinione, che suppone la potestà della Chiesa. La sola conseguenza, che da questo io voglio tirare, si è, che l'assemblea del 1682. non essendo fornita dell' autorità conveniente per dare su di questa materia una decisione qualunque, molto meno poteva credersi abilitata a metter fuori quella, che ha voluto pronunziare.

LETTERA NONA.

Negli altri articoli del 1682. si è semplicemente esposta la dottrina, ma in

questo si è avuta la premura di appoggiarla con ragioni, cioè con varii testi del nuovo Testamento. Facciamci ad esaminarli. Ne separo il primo, che pare che si accosti di più al punto della quistione.

Regnum meum non est de hoc mundo, che si traduce ordinariamente: il mio regno non è di questo mondo. Ed osservo qui di passaggio, che questa traduzione forma un senso equivoco, che può applicarsi a due diverse proposizioni in Latino, cioè „ *Regnum meum non est de hoc mundo*, e, *Regnum meum non est hujusmundi* „; tra le quali v'ha una differenza sensibile, perchè la prima proposizione indica l'origine, e significa, che il Regno di G. C. non viene da questo mondo; e la seconda vorrebbe dire, che il regno di lui non esiste del tutto nel mondo, o che non vi è. Per torre l'equivoco, converrebbe tradurre: *il mio regno non è da questo mondo*; ovvero *il mio regno non viene da questo mondo*, come vedrassi più chiaramente prendendo l'intero testo colle parole che seguono: „ Regnum meum non est de hoc „ mundo: Si ex hoc mundo esset regnum „ meum, ministri mei decertarent utique, ut „ non traderer Judaeis, nunc autem regnum „ meum non est hinc „. La preposizione *ex*, e l'ultimo avverbio *hinc* denotano più chiaramente la relazione coll' origine.

Sebbene non sia sicuro, che Gesù Cristo abbia voluto con questa risposta ammaestrare Pilato sulla potestà spirituale, niente m' impedisce di applicar questo testo alla Chiesa, che spesso nel Vangelo è indicata colla denominazione di regno di Gesù Cristo. E qual senso potremo noi cavarne? Eccolo: che la Cniesa non ha ricevuto la sua potestà dal mondo, ma da Gesù Cristo; che l' obbietto principale, e il fine di tal potestà non è la prosperità di questo mondo, ma l' eterna felicità. Se si volesse dedurne per conseguenza, che la Chiesa non ha alcun potere nel mondo, nè sopra tutto ciò che è nel mondo, si cadrebbe in un errore assurdissimo, essendo evidente che il potere della Chiesa dee necessariamente esercitarsi nel mondo, e sopra gli uomini, e le azioni loro per indirizzarli all' eterna felicità.

Si diano pure a questo testo tutte le spiegazioni, che può ricevere, non si potrà mai, per quanto io veggo, farne uso contro di quelli, che sostengono la potestà indiretta della Chiesa. Tutti gli altri testi hanno che far meno ancora colla presente questione. *Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari; et quae sunt Dei Deo.... omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit, non est enim potestas nisi a Deo; quae autem sunt, a Deo ordinata sunt...,*

qui resistit potestati, *Dei ordinationi resistit*. Tutti questi luoghi, ed altri molti, che potrei qui soggiugnere, provano che anche la potestà temporale viene da Dio, che è nell' ordine di Dio, è perciò resistere ad essa egli è un resistere a Dio; che si dee ubbidire ai Sovrani non solo per timore, ma ancora per coscienza; che tutti i sudditi loro debbono fedeltà, ubbidienza, sommessione, e sono obbligati a render loro ciò che loro è dovuto, come a Dio stesso. Ora tutte queste verità son riconosciute egualmente dai difensori del potere indiretto della Chiesa, ne sono punto in contradizione col loro sentimento.

Io veggo bene, che dopo aver portato i riferiti testi se ne tira questa conseguenza: *Reges ergo et in temporalibus nulli Ecclesiasticae potestati*, *Dei ordinatione*, *subjici*, *neque auctoritate clavium Ecclesiae directe vel indirecte deponi*, *aut illorum subditos eximi a fide aut obedientia*, *ac a praestito fidelitatis sacramento solvi posse*. Ma per vero dire questa conseguenza non è legittima, e non discende necessariamente dai testi citati.

Questa conseguenza contiene due parti; La prima, che i Re, e i Principi non sono soggetti, per l'ordine stabilito da Dio, ad alcuna potestà ecclesiastica nelle cose temporali. Mi riserbo di farvi vedere nel-

la lettera seguente, che questa prima parte è stata mal espressa. Intanto mi contento di dire, che qnesti Re, e questi Sovrani possono esser principi Cristiani; e che non c' è la minima contradizione colle verità contenute ne' citati testi, dicendo, che per ordine di Dio sono soggetti alla potestà Ecclesiastica in tutte le loro azioni morali, tanto private, che pubbliche. Tutto l' esercizio della loro potestà temporale non è che una serie di tali azioni morali, e conseguentemente queste azioni sono nel medesimo tempo del numero delle cose temporali. La Chiesa ha ricevuto da Dio l'autorità di giudicare, condannare, ed anche punire colle pene proprie di essa queste azioni morali, come dimostrerò appresso. Ora mi basta, che mi si conceda come semplice supposizione. Io ne conchiudo, che in questo caso la Chiesa eserciterebbe una potestà non già diretta, ma indiretta sulle cose temporali, e i Re vi sarebbero soggetti: contuttociò le verita suddette sussisterebbero sempre interamente. La Chiesa esercitando il proprio ministero non solo riconoscerebbe la potestà temporale, e non diminuirebbe i doveri de' sudditi, ma renderebbe ancora perfettamente a Cesare quel che e di Cesare, e a Dio quel che è di Dio. Così per questa prima parte la con-

seguenza non è legittima, e la Dottrina della potestà indiretta della Chiesa non è punto contraria alle verità egualmente riconosciute dái difensori della medesima.

La seconda parte dichiara, che i Re, e gli altri Sovrani non possono esser deposti nè direttamente, nè indirettamente per l'autorità delle Chiavi dalla Chiesa; e che i sudditi loro non possono essere dispensati dalla sommessione, e dall'ubbidienza, nè sciolti dal giuramento di fedeltà. Questa seconda parte è espressa con esattezza, e segna precisamente il punto della quistione.

Io dunque dirò, che i partigiani della potestà indiretta della Chiesa adducono argomenti, i quali, non che distruggano, suppongono anzi le medesime verità stabilite ne' citati luoghi del nuovo testamento. Sarebbe cosa troppo lunga l'esporli qui tutti; e poi non è lo scopo mio di provare questa dottrina: ne sceglierò dunque un solo per far vedere, come sanno essi conciliarla colle sopradette verità da loro egualmente riconosciute.

Essi pretendono, che il giuramento di fedeltà non è di sua natura indissolubile, e che si possono dare dei casi, in cui abbia ad essere sciolto, o almeno dichiarato come tale. Dicono finalmente, che sebbene fosse dimostrato indissolubile, posso-

no esservi sempre de' casi, in cui nascono dubbii legittimi sulla validità del medesimo, e perciò sia necessario decidere.

Ora in tutti questi casi sostengono, che spetta alla potestà della Chiesa lo sciogliere, o dichiarare sciolto questo giuramento, o almeno pronunziarne la nullità. In tutti questi casi dunque ecco la conseguenza che tirano: la Chiesa esercita la potestà indiretta di deporre i sovrani, e di assolvere i sudditi dal giuramento di fedeltà.

La prima di queste proposizioni appartiene quasi tanto alla Giurisprudenza, quanto alla Teologia; ed io la lascio da parte come non necessaria al mio scopo.

Per provar la seconda essi dicono: il giuramento di fedeltà è, come tutti gli altri giuramenti, un atto di religione, un vincolo sacro, che opera sulla coscienza, un nodo, che sottomette il suddito non solo al proprio Sovrano, ma ancor più a Dio, che è il principal difensore del giuramento. Dunque per essere sciolto da questo Legame ci vuole un' autorità sacra, che stenda il proprio imperio sulla coscienza, e che possa nell' esercizio del suo ministero sciogliere ciò che si trova legato e sulla terra, e in cielo. Tale appunto è l'autorità della Chiesa. Non è mia intenzione di difendere questo raziocinio, sic-

come non è obbligo mio di combatterlo ; ma ho voluto solamente portare un esempio per provare , che questa seconda parte della conseguenza , che si è voluta tirare dai testi della scrittura , non ne discende necessariamente ; e che il sentimento di quelli , che sostengono la podestà indiretta della Chiesa , può conciliarsi benissimo con questi testi .

Voglio qui aggiugnere un' altra riflessione ; ed è , che supposta la verità della prima proposizione da me tralasciata , cioè che il giuramento di fedeltà non sia di sua natura indissolubile , o almeno che possa nascer dubbio legittimo , se sia valido o no , la dottrina della podestà indiretta della Chiesa sarebbe molto più sicura per la pubblica quiete , e più vantaggiosa allo Stato , e ai Sovrani , di quel che sia la dottrina contraria , la quale togliendone il giudizio alla Chiesa , lo lascerebbe necessariamente ne' supposti casi in balìa di ogni privato , ovvero della moltitudine , di modo che avrebbero a torto chiamato il sistema stabilito nel primo articolo *publicae tranquillitati necessarium , et non minus imperio quam Ecclesiae utilem* .

LETTERA DECIMA.

Prescindendo dalle riflessioni fatte nelle due lettere precedenti, se volessi anche adottar l'opinione, che la Chiesa non ha alcun potere indiretto di deporre i Sovrani, e di assolvere i sudditi loro dal giuramento di fedeltà, non potrei però ammettere il primo Articolo; poichè si sono usate espressioni tanto vaghe, ed illimitate, che potrebbero indurre in errori del tutto alieni dal fine, e dall' intenzione di quelli che hanno composta la Dichiarazione.

Ecco le espressioni, che io non posso approvare: *B. Petro ejusque Successoribus Christi Vicariis, ipsique Ecclesiae, rerum spiritualium, et ad aeternam salutem pertinentium, non autem civilium ac temporalium a Deo traditam potestatem.* „ E più sotto: *Reges ergo et Principes in temporalibus nulli Ecclesiasticae potestati Dei ordinatione subjici.*

Avrebber dovuto spiegare che s'intende per cose temporali. Io credo, che abbian voluto dire, che la podestà da Dio data alla Chiesa non risguarda ciò che si riferisce alla felicità temporale. Ma siccome l'espressione è generale, potrebbe esser presa in questo senso, che la Chiesa non può esercitare alcun potere nelle cose temporali. Questo è l'errore di coloro, che abu-

sando della distinzione tra lo spirituale e'l temporale, restringono il poter della Chiesa alle azioni puramente spirituali, ed interne; la qual cosa distrugge quasi interamente l'autorità della medesima, pretendendo, che essa non abbia ad esercitarla sulla maggior parte delle azioni degli uomini, che sono nel numero delle cose temporali.

Dunque la proposizione è troppo generale ed illimitata. Non si può dire semplicemente, e senza darne qualche spiegazione, che Dio non ha dato alcun potere alla Chiesa sulle cose temporali; molto meno poi, che i Re, e i Principi per ordine di Dio non sono soggetti ad alcuna potestà Ecclesiastica nelle cose temporali. L'esercizio della potestà temporale è una serie di azioni morali, e i Sovrani possono peccare tanto nelle azioni pubbliche, che risguardano il governo dello Stato, quanto nelle azioni loro private. Conseguentemente in tutte queste azioni, che entrano senza dubbio nel numero delle cose temporali, sono soggetti alla Chiesa, non per la connessione che hanno queste azioni colla felicità temporale, ma per quella che hanno coll' eterna.

Per ispiegar meglio ogni cosa, mi servirò d'un esempio notissimo. Ognun sa, che il Santo Arcivescovo Ambrogio impedì a Teodosio l'entrare in Chiesa, e 'l sotto-

mise a una pubblica penitenza per la strage d'ordine di lui fatta in Tessalonica. Si risponde, che il Santo fece uso semplicemente del potere spirituale nell'amministrazione della penitenza: ma io non parlo della penitenza, parlo del giudizio che la precedette, perchè S. Ambrogio non avrebbe potuto giustamente ordinare la penitenza pubblica senza giudicare l'azione di Teodosio.

Ora la strage di Tessalonica non era ella forse una cosa temporale? Senz' alcun dubbio, perchè altrimenti di quanto fanno i Sovrani niente sarebbe temporale, e tutte le loro azioni sarebbero cose spirituali, il che è assurdo. Tuttavia il Santo ha giudicato, e punito quell' azione colle pene Ecclesiastiche.

Di più il medesimo Santo volle, che Teodosio facesse una legge, per cui venisse sospesa la pena di morte per lo spazio di trenta giorni. Non v' è dubbio alcuno, che questa non sia una legge civile, e temporale; ma il Santo aveva ragione di volerla per due motivi, cioè per riparare allo scandalo, e per levar l' occasione di nuovi peccati; poichè l' esperienza avea fatto conoscere quanto era soggetto Teodosio a lasciarsi eccessivamente trasportar dalla collera.

Così i Re, e gli altri Sovrani, come

figli della Chiesa, soggetti sono per ordine di Dio alla podestà Ecclesiastica anche nelle cose temporali, in quanto esse hanno che fare coll' eterna felicità di que' Principi, e de' popoli loro; ai quali essi debbono il buon esempio, e la riparazione allo scandalo, che avessero dato.

Nè mi si dica già, che questo principio distrugge l'indipendenza della potestà temporale, poichè questa dee trovarsi unicamente nelle cose, che sono di sola sua ispezione. E non mi si dica egualmente, che si confonderebbe con questo la distinzione delle due podestà, poichè questa sussiste nella direzione, che ciascuna potestà ha verso il proprio fine, cioè la podestà temporale verso la felicità di questo mondo, e la spirituale verso l'eterna. Così la stessa persona per la medesima azione può esser giudicata, e punita dall'una, e dall' altra podestà per diversi riguardi.

Si è qualche volta risposto, che la podestà della Chiesa suppone l'obbedienza de' fedeli, e che, se questi non vogliono sottomettersi, non può più far niente contro di loro, in quella guisa, che S. Ambrogio non avrebbe potuto obbligare l' Imperator Teodosio, s' egli non avesse voluto ubbidire. Concederò, che la Chiesa come podestà spirituale dopo aver impiegati tutti i mezzi contro chi le resiste, non avreb-

be altro espediente, che di separar costoro dal suo seno: *si Ecclesiam non audierit sit tibi sicut Ethnicus, et Publicanus*. Ma l' ostinazione de' figli ribelli non toglie la potestà della Chiesa, non parlando noi qui d' una potestà fisica, ma di un potere legale, che consiste nel diritto di comandare, di giudicare, e punire. Egli sarebbe lo stesso per un Sovrano, che non potesse sottomettere i ribelli suoi sudditi; giacchè non si direbbe per questo, ch'egli ha perduto la podestà sopra di essi, cioè il diritto di comandare, giudicare, e punire, malgrado l' impotenza, in cui per alcune circostanze particolari egli sarebbe di esercitare questo diritto.

Nello stesso modo la podestà della Chiesa non dipende dall' ubbidienza de' fedeli: e stiam bene all'erta per non cadere nell' error di coloro, che non lascian altro alla Chiesa, che un semplice ministero d' istruzione a foggia di un pedagogo, ovvero, come altri dicono l' autorità d' una madre, d'una madre però, al dir di costoro, che abbia sui proprj figli la podestà d' istruire, e di pregare, ma non quella di comandare, e punire.

Io son ben lontano dall'attribuire simili errori ai Prelati compilatori del primo articolo, e voglio anzi credere che avessero intenzioni pure; ma ciò non ba-

sta per metterlo al coperto da ogni rimprovero, e per renderlo tale da potere essere impunemente adottato. Questa riflessione potrà tornare in acconcio nell' esame degli articoli seguenti, senza che vi sia bisogno di ripeterla.

LETTERA UNDECIMA.

Articolo Secondo.

Non senza ragione è stato agli scolastici fatto il rimprovero, di aver perduto moltissimo tempo, lasciando libero il freno alla loro immaginazione, perchè spaziasse nell' impero vastissimo de' possibili. Abbiamo una folla di quistioni fondate sopra di ipotesi, rispetto alle quali è piaciuto alla divina sapienza di non farci nulla sapere.

Ma il difetto è ancora maggiore, quando si formano ipotesi, che non si possono riguardare come possibili, perchè portano seco qualche contradizione con ciò, che Dio ha rivelato e promesso.

Vogliamo noi considerare il disegno ammirabile della Chiesa, il suo governo, l' ordine della gerarchia, e del ministero, e il modo con cui il magistero, e il deposito della fede sarà trasmesso, e conservato mai sempre? Conviene impararlo dalla

bocca medesima di Gesù Cristo, che ne è stato l'architetto, e il fondatore divino. Veggiamo che ci ha promesso: tutte le parole di lui debbono compiersi, e verificarsi in ogni tempo, perchè sono parole d'un Dio. *Caelum et terra transibunt, verba autem mea non praeteribunt.* Apriamo il Vangelo, e troveremo che Gesù Cristo dopo aver chiamati a seguirlo, e destinati i dodici Apostoli, disse al primo di essi, cui aveva dato il nome di Pietro: „ tu sei „ Pietro, e sopra questa pietra fabbriche„ rò la mia Chiesa, e le porte dell' in„ ferno non prevarranno mai contro di „ essa. E io ti darò le chiavi del regno „ de' cieli, e tutto ciò, che tu legherai „ sulla terra, sarà legato ne' cieli; e tut„ to ciò che tu scioglierai sulla terra, „ sarà sciolto ne' cieli. „ E un' altra volta gli disse: „ Io ho pregato per te af„ finchè la tua fede non manchi mai; e „ dopo la tua conversione tu dei confer„ mare i tuoi fratelli. „ E un' altra volta: „ Pasci i miei Agnelli, pasci le mie „ pecore „. Ecco quanto disse Gesù Cristo al solo Pietro in presenza degli altri Apostoli.

Noi troveremo eziandio, che a tutti gli Apostoli insieme, compreso anche Pietro, di già nominato come capo e pietra fondamentale dell' edifizio visibile della Chie-

sa, come posseditore delle chiavi, e pastore di tutto il gregge, fu detto da Gesù Cristo: „ Come il Padre ha inviato me, „ così invio voi. Ricevete lo Spirito San- „ to. Tutto ciò, che voi legherete sulla „ terra, sarà legato in cielo, e tutto ciò, „ che voi scioglierete sulla terra, sarà „ sciolto in cielo. „ E poi „ Andate per „ tutto l'universo, battezzate tutte le na- „ zioni, insegnando loro ad osservare tutti i miei comandamenti. „ E ancora „ lo „ Spirito Santo vi insegnerà ogni verità. „ Finalmente ha promesso a tutti la sua assistenza, dicendo: „ ecco, che io sono „ con voi sino alla fine de' secoli. „

Tutti questi oracoli di Gesù Cristo debbono adempirsi in tutti i tempi, e nel modo, che egli ha predetto. Bisogna, che si adempia di Pietro ciò, che ha detto a Pietro solo; e che si adempia egualmente di tutti gli Apostoli insieme ciò, che ha detto a tutti loro insieme. Intendiamci bene; non una parte solà, ma il tutto dee compiersi. L' adempimento di una parte dee esser d'accordo coll' adempimento dell' altra, e di tutte insieme.

Cerchiamo di ben comprendere queste verità, avendo sempre davanti gli occhi, e presenti allo spirito tutti questi oracoli, e tutte queste promesse: non ne dimentichiamo alcuna, e veggiamo che co-

sa ci possiamo discernere per formarci una perfetta idea del disegno della Chiesa.

Io veggo un Collegio di dodici Apostoli; un Capo scelto per la pietra fondamentale, sopra di cui è fabbricato l' edifizio visibile della Chiesa: conosco, che a questo fondamento, e a tutto l' edifizio è promessa una stabilità, contro la quale non prevarranno mai le porte dall' inferno; che a questo capo sono date le chiavi del Regno de' Cieli con una piena podestà di legare, e di sciogliere, e che, questa podestà essendo data ad un solo senza alcuna eccezione, gli altri Apostoli ancora sono subordinati a quel solo. Io veggo, che Gesù Cristo ha pregato per questo Capo, affinchè la fede di esso non manchi mai; che gli ha dato l' incumbenza di confermare i suoi fratelli: finalmente io veggo, che gli ha ordinato d'essere il pastor degli agnelli, e delle pecore, cioè di tutto quanto il gregge, nel quale sono compresi anche gli Apostoli. Ecco gli oracoli, e le promesse, che risguardano il fondamento, il capo visibile della Chiesa, il pastore di tutto il gregge.

Siccome però questo gregge dovea dilatarsi per tutto il mondo, Gesù Cristo ha scelto altri pastori, che sono gli Apostoli, e veggo, che ad essi ancora ha fatto delle promesse: e quì per comprendere insie-

me tutto il disegno di Gesù Cristo, conviene che badi in modo particolare a due cose. La prima è, di non dimenticar mai, ch' egli non ha parlato agli Apostoli separati da Pietro, cioè da colui, che era già nominato loro pastore, loro capo, e fondamento di tutto l' edifizio della Chiesa. La seconda, che queste promesse fatte a tutti gli Apostoli, *compreso anche Pietro*, non debbono distruggere quelle, che a Pietro solo sono state fatte. Io veggo dunque, che parlando a tutto il Collegio degli Apostoli, in cui si trovava anche Pietro, Gesù Cristo ha detto loro, che li mandava, come egli era stato mandato dal suo Padre celeste, che dava loro lo Spirito Santo, e la potestà di legare, e di sciogliere; che loro ordinava di andare per tutto il mondo, di predicare, e di battezzare, assicurandoli dell' assistenza dello Spirito Santo, e della sua presenza fino alla consumazione de' secoli. Ecco gli oracoli, e le promesse fatte agli Apostoli: e secondo le due osservazioni, che non bisogna mai perder di vista, io ne tiro due conseguenze: La prima, che tutte queste promesse sono comuni a Pietro, e fatte al collegio degli Apostoli uniti a Pietro: la seconda è, che non annullano le altre promesse fatte solo a Pietro. Conseguentemente egli sarà sempre il Capo, la pietra fondamentale dell' edifi-

zio, il pastore degli agnelli, e delle pecore, degli stessi Apostoli, finalmente di tutto il gregge. Egli avrà sempre le chiavi del cielo con quella piena potestà di legare e di sciogliere, a cui sono sottomessi anche gli Apostoli, e quel dono della fede, che non ha a mancare giammai, e l'autorità di confermare i fratelli.

Fin qui il disegno mi par bellissimo; ma se l'edifizio fosse opera d'uomo, potrei temere le conseguenze inevitabili della debolezza, e della instabilità. Potrei temere, che questo fondamento non crollasse; ed ecco cader l'edifizio; che le pietre non si distaccassero dal fondamento, ed ecco la casa in rovina; che il pastore non traviasse, ed eccol guidare il gregge a pascoli mortali, o ne' precipizj; che le pecorelle non più ascoltasser la voce del pastore, ed ecco la confusione, e l'anarchia nel gregge. Avrei finalmente a temere, che da una parte il capo degli Apostoli non mancasse nella fede, dall'altra gli Apostoli non volessero più riconoscere l'autorità del capo; che il capo non si separasse dal corpo, il corpo dal capo, ed ecco perdersi corpo, e capo, e tutto andare in rovina. Ogni terrore qui è vano. La Chiesa non è opera d'uomo, ma opera di Dio; e Dio ha pronunziato gli oracoli, Dio ha fatte le promesse per assicurare da

ogni pericolo il suo edificio . Egli stesso ha scelto la pietra , sopra di cui ha fabbricato la sua Chiesa, alla quale ha dato tanta stabilità , che le porte dell' inferno non prevarranno mai contro di essa .. Egli stesso ha pregato, perchè la fede di Pietro non manchi mai ; egli ha promesso a tutti gli Apostoli l' assistenza dello Spirito Santo , e la presenza sua in mezzo a loro fine alla consumazione de' secoli . Che se queste promesse non vi assicurano ancora abbastanza, sappiate che in altro luogo egli ha detto , che le sue pecore ascolteranno la voce del pastore , che vi sarà un solo ovile , e un solo pastore . Sappiate finalmente, che dopo l' ultima cena da lui fatta co' suoi Apostoli , dopo quella parlata così tenera ed ammirabile , riferita da S. Giovanni, quella parlata , che in modo particolare chiamar potrebbesi il testamento di Gesù Cristo , pochi momenti prima della sua passione , il Divin Maestro ha pregato l' eterno suo Padre per tutta la Chiesa, per tutti gli Apostoli , per tutti coloro , che avrebber creduto in lui ; ed ha pregato, perchè fossero tutti una sola cosa , come il Padre è in lui , ed egli nel Padre ; *ut omnes unum sint , sicut tu pater in me et ego in te , ut et ipsi in nobis unum sint .... Ut sint unum sicut et nos unum sumus* . Ecco gli oracoli , e le promesse, che as-

sicurano la stabilità, la perpetuità, e l'unità della Chiesa.

Ora io veggo in tutto e per tutto il disegno ammirabile, e la forma divina del grande edifizio, e mi prostro ad adorare la sapienza di Dio nella costituzione della sua Chiesa. Veggo svanire ogni dubbio, ogni timore, ogni perplessità, ogni questione.

Non ho a far altro, che adesso sostituire a Pietro il successore di lui, che è il Papa, e al collegio Apostolico unito a Pietro il corpo de' Vescovi della Chiesa Cattolica o dispersi, o adunati in Concilio, ma sempre uniti col capo, e trovo nel quadro la stessa forma, e il disegno medesimo del governo, della gerarchia, del ministero, e del magistero della Chiesa.

Se con queste idee, e colle disposizioni, che debbe avere un Cristiano, io leggo la storia della Chiesa, non già negli autori, che hanno scritto per sostenere opinioni particolari, di cui erano essi imbevuti, ma ne' monumenti Ecclesiastici, o negli storici non prevenuti, provo la consolazione sì dolce pel cuore de' fedeli di vedere adempiersi l'opera di Dio, verificarsi tutte le sue promesse, non mancare nè anche una sola delle sue parole. *Caelum et terra transibunt; verba autem mea non praeteribunt*. Vi troverò entro eresie,

scismi, sconcerti, persecuzioni ; ma tutto era stato predetto ; e veggo la Chiesa rigettar dal suo seno gli errori, gli eretici, gli scismatici, e rimaner sempre immobile, e salda sopra la pietra, sopra la quale è stata fondata; sempre il successore di Pietro alla testa, sempre la fede di Pietro, che non mancherà mai; sempre gli altri pastori uniti a Pietro, e tutto il gregge, che forma un solo ovile sotto un solo pastore.

In conseguenza di questa forma, e di questo disegno guarentito dalle promesse di Gesù Cristo, che si adempie, e si adempirà sempre, non vi dovrebber più essere tante quistioni fondate su ipotesi più o meno contraddittorie a questa forma, a questo disegno, a questi oracoli, a queste promesse. Come succede egli dunque, che tali quistioni si facciano anche in mezzo a' Cattolici? Eccone la ragione.

Il disegno della Chiesa è tutto di Dio, ma quelli, che si mettono a esaminarlo son uomini, e il fanno più col lume della ragione, che con quel della fede. L' esaminano senza comprenderlo, e vederlo tutto in un colpo d'occhio: ne osservano una parte senza guardare il tutto, e si fondano in una parte delle promesse di Gesù Cristo, dimenticando intanto le altre.

Non istarò qui a parlare di tutti gli sbagli, che in questo esame si fanno, don-

de poi nascono ipotesi assurde, e impossibili, e tante quistioni che in vece di rischiarar la materia, l' imbrogliano sempre di più; ma vi accennerò solamente le principali sorgenti di simili errori.

Alcuni suppongono, che il Successore di Pietro mancherà nella fede; che insegnerà l'errore, che i suoi giudizj, e le decisioni avranno bisogno di riforma. Costoro dimenticano le promesse fatte a San Pietro, e quelle, che spettano alla stabilità della Chiesa.

Altri suppongono, che l' insegnamento del corpo de' Vescovi, o dispersi, o in Concilio, ma uniti a Pietro sarà diverso da quello di Pietro. Non si ricordano questi della maggior parte delle promesse fatte a Pietro, e agli Apostoli, e di quelle che spettano all' unità e alla perpetuità della Chiesa.

Altri poi attenendosi alle promesse fatte da Gesù Cristo al Collegio degli Apostoli, ne tirano conseguenze per la superiorità del Concilio sul Papa. Questi non badano, che nel Collegio si trovava anche Pietro, e che ne era sempre il Capo, e il Pastore: veggono perciò una parte delle promesse, e dimenticano l'altra.

Finalmente taluni vanno sognando una contesa, una divisione, una specie di battaglia tra il Papa da una parte, e il Con-

cilio dall' altra; che quegli sosterrà una cosa, e questo tutto il contrario. Costoro poi a mio giudizio dimenticano tutte quante insieme le promesse.

Io prego nostro Signore Gesù Cristo, che è il Fondatore e l'Architetto della sua Chiesa, perchè nell' esame che sono per ripigliare degli altri tre articoli, si degni d' illuminarmi, onde mai non perda di vista ciascuna parte, e insieme il tutto di questo grande edificio.

LETTERA DUODECIMA.

Ecco il secondo articolo: *Sic autem inesse apostolicae sedi, ac Petri successoribus Christi Vicariis, rerum spiritualium plenam potestatem, ut simul valeant atque immota consistant sanctae oecumenicae synodi constantiensis a sede apostolica comprobata, ipsoque romano Pontifice ac totius Ecclesiae usu confirmata, atque ab ecclesia gallicana perpetua religione custodita decreta de auctoritate Conciliorum generalium, quae sess. IV. et V. continentur, nec probari a Gallicana ecclesia, qui eorum decretorum, quasi dubiae sint auctoritatis ac minus approbata, robur infringant, aut ad solum schismatis tempus concilii dicta detorqueant.*

Se per conoscere i decreti del Conci-

lio di Costanza, di cui qui si parla, voi consultate l' Abbate Fleury, ve ne farà vedere un estratto nel suo discorso sulle libertà della Chiesa gallicana, e voi crederete leggendolo, che il Concilio di Costanza ha parlato in generale sull' autorità de' Concilii. L' estratto comincia così: „ il „ Concilio universale „, e dopo viene alla conclusione così: „ il Concilio di Co- „ stanza ha stabilito la massima in ogni „ tempo insegnata in Francia, che ogni „ Papa è sottoposto al giudizio di ogni „ Concilio universale in ciò che risguarda „ la fede, l' estinzione dello scisma, e la „ generale riforma „.

Certo, se il Concilio di Costanza avesse parlato in generale *il Concilio universale*, sarebbe evidente, che avrebbe avuto intenzione di stabilire una massima generale sull' autorità de' Concilii, e non vi sarebbe quistione. Ma leggendo i Decreti di quel Concilio, vedrete, che non ha parlato in generale di Concilio, ma ha detto, che il Concilio adunato a Costanza per l'estirpazione dello scisma è generale, che rappresenta tutta la Chiesa militante, che ha immediatamente da Gesù Cristo la podestà, e che qualunque persona di qualsivoglia condizione, stato, e dignità, anche Papale, è obbligata ad obbedirlo in tutto ciò, che concerne la fede, l'estir-

pazione dello scisma , e la riforma generale della Chiesa nel Capo , e nelle membra.

In quelli decreti dunque non si parla in generale del concilio , ma di quel tale Concilio adunato a Costanza per l'estirpazione dello scisma.

Convengo però, che quanto dice della propria autorità il Concilio di Costanza , per uguale ragione debbesi intendere d'ogni altro Concilio universale , perchè hanno tutti la medesima autorità : e , ogni volta che si sia d' accordo sul senso di que' decreti , quanto si applica a quel di Costanza è applicabile ancora ad un altro Concilio nel medesimo caso .

Fra le infinite questioni , che da tanto in qua si son fatte , mi ristringo ad accennarne le principali .

Il Concilio di Costanza era egli ecumenico nelle Sessioni quarta , e quinta ? Molti ne dubitano per la ragione , che le tre obbedienze , cioè i partiti di Gregorio XII. Giovanni XXIII. e Benedetto XIII. non comparivano ancora adunati in quel Concilio , e non erano state fatte le tre convocazioni a nome di questi tre Papi , che il Concillo medesimo aveva giudicate necessarie per levare ogni dubbio , se essó fosse legittimo , o no.

Martino V. ne ha egli confermato i decreti ? Se ne dubita similmente , perchè

il Pontefice nella Bolla di Conferma non parla, che della condanna degli errori di Wiclefo, di Giovanni Hus, e di Girolamo da Praga.

Finalmente questi decreti vanno eglino intesi solamente pel tempo di scisma, quando non si sa quale sia il Papa legittimo, come era allora, che si contavano tre pretendenti, ovvero anche per gli altri casi, quando il Papa sia certo?

Voi vedete, che l'assemblea del 1682. ha deciso tutte queste quistioni, dicendo, che la Chiesa Gallicana non approva che si metta in dubbio l' autorità di questi decreti, o che si ristringano al solo caso di scisma; pretende anzi di più, che in questo senso sono stati approvati dalla Sede Apostolica, e confermati dal Papa, e dalla pratica di tutta la Chiesa.

Se tutto ciò fosse vero, converrebbe conchiudere, che questi decreti nel senso che pretende l'Assemblea del 1682. hanno tutta la forza d'una decisione definitiva d'un Concilio Ecumenico. Ogni Cristiano sarebbe obbligato di sottomettervisi, e chi nol facesse, dovrebbe esser condannato come ricalcitrante alla decisione del Concilio. Pure dal Concilio di Costanza in qua si è continuato sempre a disputare su di questi decreti, e del senso loro, e i partigiani medesimi della dichiarazione non ardirebbero

certo di condannare chi pensa diversamente.

Poichè dunque si è in libertà di discutere, checchè la dichiarazione ne dica; voglio valermi di questa libertà, non già contro i Decreti del Concilio di Costanza; ma bensì contro il secondo articolo.

LETTERA DECIMA-TERZA.

La prima censura contenuta nel secondo articolo del 1682. è contro di quelli, che tolgono tutto il vigore ai decreti, di cui qui si parla, asserendo esser dubbia la loro autorità: ,, nec probari a gallicana ecclesia, qui eorum decretorum, quasi dubiae sint auctoritatis, ... robur infringant ,, .

Cominciamo dallo stabilire un fatto, confessato da tutti, malgrado la contrarietà delle opinioni. Non v'ha dubbio, che questi decreti sieno stati pubblicati nelle sessioni quarta, e quinta, quando a Costanza non si trovavano che i Prelati dell' obbedienza di Giovanni XXIII., il quale aveva convocato il Concilio; e che gli altri due Papi Gregorio XII., e Benedetto XIII. con tutte le loro obbedienze non solamente non v'erano, e non prestavano punto il consenso, ma con tutte le forze protestavano contro quell'Assemblea.

Partendo da questo fatto, che non può

esser contradetto, coloro che sostengono esser dubbia l' autorità di questi decreti, trovano la maggior facilità, e per così dire, la strada già fatta. Non hanno bisogno d'ingolfarsi in lunghe discussioni; nè di ammassare una folla di prove, nè di sostenere che legittimo sia alcun de'tre Papi, che dividevano la Cristianità. Lasciando sussistere l' incertezza medesima, che ha dato motivo alla celebrazion del Concilio di Costanza, non hanno che a tirar questa conseguenza ben naturale; che le sessioni IV. e V. avendo l'autorità d'un solo Pontefice, e della sua obbedienza, l'autorità ne è dubbia; e che atteso l'assenza, e l'opposizione formale degli altri due Papi, e delle loro obbedienze, non può essere considerata come autorità d'un Concilio Ecumenico.

Questa conseguenza avendo stretta connessione con un fatto, che non va soggetto a disputa alcuna tocca, a coloro, che difendono l'autorità dei decreti della quarta, e quinta Sessione, a provare il contrario, e quivi appunto si trovano avviluppati in una progressione di prove, e di discussioni, che li menano lontano, e per un sentiero difficilissimo. Per provare, che l'assenza, e l'opposizione de'due Papi colle loro obbedienze non nuoce all' autorità della IV. e V. sessione, convien sostenere,

che la sola obbedienza di Giovanni XXIII. formava un Concilio Ecumenico ; perchè altrimenti questa opposizione sarebbe stata più che bastante per distruggerne l' autorità , e questa autorità non sarebbe mai quella d' un Concilio ecumenico , e nel caso nostro sarebbe ridotta al niente .

Ma questa obbedienza non poteva formare un Concilio Ecumenico, se Giovanni XXIII. , che l'aveva convocato , non era Papa legittimo : ed eccoli obbligati a sostenere , e a provare , che Giovanni era tale .

Per altro Giovanni XXIII. non poteva esser legittimo , se non lo fosse stato anche Alessandro V. di lui predecessore . Bisogna dunque provare , che fosse valida l'elezione di Alessandro .

Alessandro V. fu eletto da parecchi Cardinali delle due obbedienze di Gregorio XII. e Benedetto XIII. nel Concilio di Pisa , che ha preteso di giudicare , e deporre que' due Papi . Ma tutto questo sarebbe nullo , se il Concilio di Pisa non fosse ecumenico : hassi dunque a provare , che sia tale .

Ecco una lunga catena di discussioni , e di prove , per cui bisogna passare . Se un solo anello non regge al raziocinio , fa cadere tutti gli altri , e cagiona la rovina di questi decreti . Questa sola osservazione , per poco che si rifletta ancora sull'

importanza, e la difficoltà d' ogni punto, che convien dimostrare, basta a convincere quanto sia dubbia l'autorità di tali decreti.

Ma quel che v'è di peggio si è, che questa progressione di prove va finalmente ad urtare in uno scoglio, ove bisogna necessariamente fare naufragio; giacchè, come abbiam veduto, bassai a dimostrare, che il Concilio di Pisa è ecumenico. E come si potrà provar che lo sia un Concilio celebrato contro l'espressa volontà de'Papi Gregorio XII. e Benedetto XIII., de' quali o l'uno, o l'altro dovea esser legittimo; un Concilio convocato da Cardinali, che annullando l'autorità de'lor Papi, annullavano ancora le proprie prerogative; finalmente per lasciare tanti altri ostacoli, e per dir tutto in una parola, un Concilio, che dalla Chiesa non è riconosciuto per ecumenico?

Tutto questo prova, che non si può sostenere l'autorità di questi decreti. Ma voglio supporre, che un bravo Teologo con uno sforzo d'ingegno, e con nuove scoperte giunga a provare tutti i punti; che ci mostri il nuovo Concilio ecumenico di Pisa, che ci faccia vedere per valida la deposizione de'due Papi Gregorio XII., e Benedetto XIII., valida l' elezione di Alessandro V., legittima quella di Giovanni XXIII., credete voi, che si fosse fatto

assai? Io sostengo, che tutto sarebbe inutile, e che bisognerebbe dimostrare ancora, che l'elezione di Giovanni XXIII. fosse al tempo del Concilio di Costanza riconosciuta come legittima notoriamente, e con tale certezza, da non rimaner più alcun dubbio sul vero Papa. Imperciocchè in tempo di scisma, e quando vi sono più Papi ad un tempo, non basta, che un di loro sia legittimo, qualora le sue ragioni non sieno conosciute in modo, che non rimanga più dubbio alcuno ragionevole tra i Cristiani. In fatti oggidì, che si possono esaminare con maggior posatezza le memorie di que'tempi, noi veggiamo, che molti dotti hanno dimostrato, come le migliori ragioni eran quelle di Gregorio XII., che era della successione di Urbano VI. Non si potrebbe per altro tirarne la conseguenza, che in que'tempi tutti i fedeli fossero obbligati a riconoscere Gregorio XII. nè tassare di scismatici quelli delle altre obbedienze, come S. Vincenzo Ferreri, che seguiva quella di Benedetto XIII. Per vedere che si pensasse allora dello scisma, consultiamo gli autori contemporanei. Io non citerò nè il Cardinale di Torquemada, nè l'apologia di Eugenio IV.; ma chiamerò in testimonio i più zelanti partigiani di Giovanni XXIII., quelli che avevano avuto da lui e la Porpora, e i Vescovadi.

Ecco in campo il Cardinale Pietro d'Ailly Arcivescovo di Cambray. Sentite, com' egli sostiene il suo Papa. *Licet concilium pisanum fuerit legitimum ac canonice celebratum, et duo olim contendentes de Papatu juste et canonice condemnati, et electio Alexandri V. fuerit rite et canonice facta*, voi vedete che non poteva dire di più in favore del suo partito; osservate per altro questa clausola preservativa: *prout haec omnia tenet obedientia D. N. Pp. Joannis XXIII.* . Ascoltiamo ora la conclusione: *tamen duae obedientiae duorum contendentium probabiliter tenent contrarium, in qua opinionum varietate non sunt minores difficultates juris et facti quam ante concilium pisanum erant de justitia duorum contendentium*. Così, per confessione del Card. d'Ailly, anche dopo il Concilio di Pisa, l'opinione delle altre obbedienze era probabile, la quistione non era rischiarata, e non eran minori le difficoltà di gius e di fatto *De Eccl. et Card. pot. apud Labbe ap. ad concil. Costant.*

Gersone, partigiano anch' egli di Giovanni XXIII., sostiene, che in que' tempi non si poteva considerar nessuno come scismatico, e ne adduce questa ragione: *tota ratio fundatur in hoc, quod numquam fuit tam rationabilis ac vehemens causa dubitationis in aliquo schismate sicut in isto*

cujus signum evidens est varietas opinionum doctorum, et inter doctissimos, et probatissimos ex utraque parte.

Finalmente piglio per testimonio il Concilio medesimo di Costanza, che aveva certamente tutto l'interesse nel sostenere la propria autorità, e l'elezione legittima di Giovanni XXIII. Ora il Concilio si sottomise a ricevere un legato di Gregorio XII., e accettò la Bolla, con cui quel Papa apertamente negava ad esso il nome, e il titolo di Concilio Ecumenico, ne toglieva la presidenza a Baldassarre Coscia, chiamato Giovanni XXIII., e ne faceva nuova convocazione. Si praticò la medesima condiscendenza con Benedetto XIII. Si ha bel dire, che il Concilio di Costanza si sottomise a tutto per amor della pace: io lo credo bene; ma dico, che non l'avrebbe fatto, se non fosse stato necessario, e se l'elezione di Giovanni XXIII. fosse stata notoriamente legittima, come si pretende. Simili atti di condiscendenza non sono stati mai praticati dai Concilii di autorità certa, e sicura, e l'amor della pace non dee indurre un Concilio ad arrischiare e rovinare la propria autorità.

Così in qualunque modo si pigli la cosa, non si può sostenere l'autorità di questi decreti; e tutto mai quel che si può concedere è di dire, che la loro autorità

è dubbia. Non so che vi sia sopra di ciò altra objezione, da questa in fuori, che meriti qualche esame. Si dice, che se dopo queste ragioni si dubita dell' autorità di questi decreti, si va a rischio di mettere in dubbio ancora la condanna degli errori di Wiclefo, di Hus, e di Girolamo da Praga, che fu fatta nelle sessioni VIII.,XIII. XIV. e XV., in tempo delle quali si trovava a Costanza la sola obbedienza di Giovanni XXIII., e Martino V. confermandola dice, che è stata fatta dal Concilio ecumenico di Costanza.

Ma è facile il rispondere, che questa condanna non corre alcun rischio, perchè non trae la sua forza dai decreti delle mentovate sessioni, ma dal consentimento posteriore del Concilio, quando era già divenuto Ecumenico, e più ancora dalla conferma di Martino V. Questo Papa ebbe poi tutta la ragione di chiamare ecumenico il Concilio di Costanza, perchè realmente era tale dopo l'unione di tutte le obbedienze. Conviene per altro osservare, che Martino V. per togliere ogni difficoltà si è servito di questa clausula: *quod Concilium Constantiense approbavit, et approbat, condemnavit et condemnat*, la quale comprende due diverse epoche del Concilio.

Eccomi giunto alla seconda questione, che risguarda la conferma fatta da Marti-

no V. Anche qui coloro, che negano, che il Papa abbia confermato i decreti, non hanno che a mostrare la bolla, la quale conferma solamente la condanna degli errori di Wiclefo, di Hus, e di Girolamo da Praga. Tocca dunque agli altri a provare che Martino V. abbia confermato i decreti, di cui si è parlato.

Pretendono essi di provarlo con un atto verbale registrato da un Notajo del Concilio. Ma qui ancora in luogo di certezza non troviamo, che dubbj, perchè da quest' atto si vede, che il Papa ha dichiarato verbalmente *se omnia et singula determinata et conclusa decreta in materia fidei per praesens sacrum generale concilium constantiense conciliariter, tenere ac inviolabiliter observare, et nunquam contravenire velle quoquomodo, ipsaque sic conciliariter facta approbare et ratificare, et non aliter nec alio modo.*

Come provare, che questa formola comprenda i decreti di cui parliamo? Mi par ben più facile provare il contrario, poichè io leggo, che il Papa non approva, e non ratifica se non quanto è stato decretato *conciliariter*, e questa parola è ripetuta un'altra volta: *sic conciliariter facta et non aliter, nec alio modo*. O la clausola non ha senso, ovvero significa che v'ha

delle cose fatte in forma conciliare, e che avvene altre, che in questa forma non si son fatte; e in tal caso ho il diritto di dire, che i decreti delle sessioni quarta e quinta non sono stati fatti in forma conciliare, e conseguentemente che il Papa non ha voluto approvarli, come mostra la clausola: *conciliariter facta, et non aliter, nec alio modo*. Se si pretende il contrario, bisognerà provare, che le sessioni quarta e quinta appartengono al Concilio ecumenico, e così siamo ancora da capo.

In secondo luogo il Papa dice di approvare ciò che è stato decretato in *materia fidei*. Ora si sa, che le materie di fede in quel Concilio risguardan gli errori di Wiclefo, di Hus, e di Girolamo da Praga, che tutte le altre o spettano agli affari dell' union della Chiesa, o a quelli della riforma. Come provare, che i mentovati decreti si riferiscono alle materie di fede? Ho ben più ragione di dire, che spettano all' affar dell'unione, o, se così vi aggrada, a quello della riforma. Posso anche provare, che que' decreti non appartengono punto alla fede; perchè nella medesima quinta sessione dopo que' decreti leggo, che si passa alla materia di fede: *quibus peractis supradictus R. P. D. Posnaniensis, in materia fidei et super materia Joannis Hus legebat quaedam avisamenta*

quae sequuntur, et sunt talia. Questo passo ci prova, che i decreti precedenti non appartengono alla materia di fede, e che questa materia risguardava gli eretici sopraddetti.

Dunque per lo meno si sta molto in dubbio, che que' decreti sieno stati confermati da Martino V. Ma per finire ciò che spetta all' autorità di que' decreti, io dimanderò a coloro, che la sostengono, se possono negare, che dalla celebrazione del Concilio di Costanza fino a di nostri, cioè da più di quattro secoli in qua si sia disputato, e continuamente dubitato di questa autorità fra Cattolici? Questo è un fatto, che non potranno negare. Come dunque può dirsi, che l'autorità non è dubbia? Pe' decreti de' concilii ecumenici una condizione indispensabile si è che l' autorità loro non sia per lungo tempo messa in dubbio da' Cattolici. Può accadere bensì, che i decreti, e le definizioni de' Concilii ecumenici trovino opposizione, anche per parte de' Cattolici, infinoattanto chè i fatti non sieno abbastanza noti, come è accaduto rispetto al quinto, e settimo Concilio; e ciò si può anche tollerare per qualche tempo, per prudente, e caritatevole condiscendenza, ma dopo tal tempo egli è indispensabile, che tutti i Cattolici si sottomettano all' autorità de' medesimi. Pretendere che

i decreti di Costanza sono decreti d'un Concilio ecumenico, e confessare, che da quattro secoli in poi una gran quantità di Cattolici ha dubitato, e dubita ancora dell' autorità loro, sono due cose, delle quali una distrugge l'altra. Quì non c'è mezzo, o è falsa la prima, o falsa la seconda: ma la seconda è un fatto, che nessun può negare; dunque è falsa la prima.

Ciò posto la terza questione diventa inutile; ed io più non mi curo d'esaminare il senso di que' decreti, subitochè se ne mette in dubbio l'autorità. Mi occuperò unicamente del senso di questo secondo articolo.

LETTERA DECIMAQUARTA.

Il senso, che dal secondo articolo della Dichiarazione si dà ai decreti del Concilio di Costanza, è contenuto in questa proposizione assoluta: *il Papa è tenuto di obbedire ai Concilj generali*. Ma questa proposizione si può intendere in più maniere.

Primieramente si potrebbe intendere de' Concilii tenuti disunitamente dal Papa; ma questo senso è troppo cattivo, ed assurdo per supporre, che così l' intendesse l' Assemblea: un Concilio senza del Papa non è mai generale. Quindi è, che lo stesso Bossuet, il quale ha difeso la dottrina

della dichiarazione, ha avvertito nell'opera *gall. orthod. Quod attinet ad synodos habitas seclusō Romano Pontifice, parisienses ultro fatentur ex antiquissimis regulis absque romano pontifice irritas esse et nullas*. E poi la sola esposizion dell'articolo basta per allontanarne l'idea.

In secondo luogo potrebbe darlesi questo senso; che il Papa è tenuto d'obbedire ai decreti approvati, e ratificati da se medesimo ne'Concilii generali. Egli sarebbe il senso migliore, e son persuasissimo, che l'intenzione dell'Abbate Barruel è ottima, quando nella sua opera *Del Papa*, *ec.* si sforza di spiegare il secondo articolo in questa maniera, e si maraviglia della stravaganza di coloro, che il disapprovano, perchè vorrebbero, egli dice, che il Papa restasse padrone della legge, dopo averla fatta egli stesso, ovvero dopo aver ratificato quella de' Concilii. Crederei volentieri coll'Abbate Barruel, che così debbesi intendere l'articolo; ma conviene per altro osservare, che sebbene si dica il vero dicendo, che il Papa più di tutti ha l'obbligo d' essere esecutore, custode, e difensore de' canoni, rispetto alla disciplina però l'autorità di lui non è mai legata di modo, che non possa dispensar dalle leggi, e cangiarle secondo le circostanze, quando la necessità il richiede, ovvero l' utilità. Questa podestà non gli vien contrastata nè anche

dai Padri di Basilea; *per Concilium statuta in nullo derogant suae potestati, quin pro tempore, loco, causisque, et personis, utilitate vel necessitate suadente, moderari dispensareque possit. atque uti summi Pontificis epikeia, quae ab ipso auferi nequit. Conc. Basil ep. 5. Synod.* Finalmente siccome la podestà di legare e di sciogliere conceduta a Pietro, è stata data senza restrizione, *quodcumque ligaveris; quodcumque solveris*; anche Bossuet non fa alcuna difficoltà di dire, che non v'ha cosa che il Papa non possa fare rispetto alle leggi ecclesiastiche, se la necessità il richiede: *concedimus in jure quidem ecclesiastico papam nihil non posse, cum necessitas id postulaverit; def declar. part. 2. Lib. 11. cap. 20.*

Non ostante questa osservazione, vi dico, che mi piacerebbe di dar questo senso al secondo articolo, ma credo, che non si possa, e che non sia nè anche il senso del Concilio di Costanza. In fatti qual era l'oggetto di quel Concilio? Di estinguere uno scisma funesto, che da lungo tempo affliggeva la Chiesa, e contro del quale inutilmente erano stati provati altri rimedii. Bisognava poter costrignere i tre pretendenti a rinunziare ai loro titoli, che erano tutti incertissimi, e dubbiosissimi per passar poi alla creazione d'un Papa, di cui non potesse nascer dubbio, che fosse legittimo. Dopo tutte le prove fatte, non rimaneva più speranza, che alcuno de'tre Papi si

spogliasse volontariamente della propria dignità.

Ma se il Concilio avesse detto, che ciascuno de'tre pretendenti era tenuto di obbedire ai decreti ratificati da se stesso, avrebbe fatto un decreto inutile, che non corrispondeva al fine proposto. Parimenti non credo, che sia questo il senso dell'Assemblea del 1682.; poichè non si sarebber messi a fare una Dichiarazione per dire una cosa tanto semplice, che non ammette alcun dubbio, e non ha bisogno che d'essere spiegata coll'osservazione da me fatta più sopra. E poi veggo, che gli autori francesi i quali sostengono la Dichiarazione, ne tirano la conseguenza, che il Papa può essere forzato, giudicato, ed anche deposto da un Concilio. Vedete il discorso di Fleury già citato.

Non resta dunque, che un terzo senso, che possa attribuirsi alla dichiarazione dell' assemblea del 1632., cioè, che il Papa è tenuto d'obbedire ai decreti d'un concilio generale, anche quando non fossero approvati, e confermati da lui. Credo vera questa proposizione nel caso d'uno scisma, quando il Papa è dubbio, e sostengo, che così il Concilio di Costanza ha voluto dire. L'assemblea del 1682. l'intende assolutamente, anche nel caso, che il Papa sia certo. Siccome si suppone sempre, che l'obbligo di obbedire nel Papa derivi dall' autorità di Concilii generali,

si può cangiare l'antidetta proposizione *il Papa è tenuto ec.* in un' altra più chiara : il Concil o generale ha autorità sopra il Papa, ovvero il Concilio generale è superiore al Papa.

Ecco la proposiziome, che io debbo ancora ridurre a termini più precisi nella seguente lettera, e che cercherò di combattere.

LETTERA DECIMAQUINTA.

Quelli che dicono : il Papa è tenuto di obbedire ai decreti d' un Concilio generale, quantunque non gli abbia approvati, nè confermati ; ovvero il Concilio generale ha autorità sul Papa, o è superiore al Papa, non si accorgono, che queste proposizioni ne' proprii loro termini sono contraddittorie.

Dimanderò loro, se il Papa fa parte del Concilio generale. Essi non potranno negarmelo : anzi che ne è la parte principale, che ne è il capo, e quegli, che colla sua conferma dà ai decreti l' autorità di concilio generale.

Come dunque, dirò io loro, potete voi chiamare concilio generale l' unione de' Vescovi, che considerate a parte, prescindendo dal Papa, e al Papa medesimo contrap-

ponendoli ? e come potete chiamar decreti d'un Concilio generale quelli che non sono stati ratificati nè confermati dal Papa?

Convien dunque; ridurre la vostra proposizione ad altri termini nella seguente maniera. Supponendo l'esistenza d'un Concilio generale, i Vescovi adunati hanno l'autorità di obbligare il Papa ad obbedire a' loro decreti; e anche quella di giudicarlo, e deporlo. Ecco l'espressione esatta della vostra proposizione, l'altra sarebbe contradittoria, ed assurda. Ma in tal caso non potrete provar mai ciò che pretendete.

Non potrete farlo col dire, che non v'è autorità maggiore di quella d'un Concilio generale, perchè allora vi si risponderà, che i Vescovi adunati non formano concilio generale, se non che colla loro unione col Papa; e qui li supponete in opposizione. Vi si risponderà ancora, che i decreti de' Vescovi non hanno l'autorità di decreti di Concilio generale senza la conferma del Papa, e qui supponete, che non vi sia.

Non potrete farlo nè anche se vi attaccate agli oracoli, e alle promesse fatte da Gesù Cristo al Collegio degli Apostoli; perchè primieramente furono fatte al Collegio degli Apostoli uniti a Pietro. In secondo luogo non bisogna dimenticare, che le promesse fatte al Collegio degli Apostoli non distruggono le altre fatte a Pietro solo, di modo che egli è rimasto

sempre il capo, la pietra fondamentale dell' edifizio, il pastore di tutto il gregge. Ora non è conforme nè alla ragione, nè al disegno di Gesù Cristo, che le membra comandino al capo, che l'edifizio sostenga il fondamento, e che il gregge conduca il pastore.

Non potrete citare in favore della vostra opinione alcuna decisione della Chiesa: non avete che i decreti del Concilio di Costanza, ma l'autorità loro è dubbia; e poi egli è sul senso de' decreti medesimi, che disputiamo.

Finalmente voi supponete questo diritto de'Vescovi sopra il Papa; bisognerebbe provarlo dalla pratica. Sarebbe mai possibile, che per diciotto secoli, dacchè è fondata la Chiesa, non si trovasse alcun atto per provarla? Ove è ella dunque? Veggo che non si è parlato di questa opinione fino ai tempi infelici del grande scisma d'Occidente. Si è cominciato ad occuparsi di questa questione verso il tempo del Concilio di Pisa; e allora tanto si era lontano dall'idea di sottomettere il Papa all' autorità de'Vescovi, che la maggior parte de' Dottori per rimediare allo scisma, pigliava il partito di supporre, che il Papa poteva diventare eretico, per tirarne la conclusione, che allora cesserebbe d'esser Papa, e che gli si potrebbe fare il processo, e deporlo.

Questa ipotesi stessa prova l'opinione, che si aveva generalmente, che il Papa non poteva essere giudicato. La massima era generale: *prima sedes a nemine judicatur*. Questa è la risposta, che sul fine del sesto secolo parecchi Vescovi diedero a Teodorico, allora che si trattava delle accuse contro Papa Simmaco, e sul finir dell'ottavo altri Vescovi delle Gallie diedero a Carlomagno in una causa simile di Leone III., sebbene nell'uno, e nell' altro caso era il Papa medesimo, che dimandava il giudizio per far trionfare di vantaggio la sua innocenza, e smentire la calunnia. *Nos sedem Apostolicam judicare non audemus. Nam ab ipsa nos omnes et Vicario suo judicamur; Ipse autem a nemine judicatur, quemadmodum et antiquitus mos fuit: sed sicut ipse summus Pontifex censuerit, canonice obediemus*. Concil. Episc. Gallic. anno 800. E nel duodecimo secolo Giovanni di Sarisbury Vescovo di Sciartres diceva parimenti *quis praesumat summum judicare pontificem, cujus causa Dei solius reservatur examini? utique qui hoc attentaverit, laborare, sed nequaquam proficere poterit*,,. Policratit. L. 8. Ma nel quinto secolo S. Gelasio si è espresso ancora più chiaramente *ep* 4. *sive common. ad Faust.*, parlando della Sede Apostolica: *non veremur, ne apostolica sententia resolvatur, quam et vox Christi et Canonum fulcit auctoritas, ut totam potius ecclesiam ipsa* (sedes

Apostolica) *dijudicet*. E nella lettera decima terza ai Vescovi di Dardania: *non reticemus quod cuncta per mundum novit ecclesia, quoniam quorumlibet sententiis ligata Pontificum sedes B. Petri jus habeat resolvendi, utpote quod de omni Ecclesia fas habeat judicandi; si quidem ad illam de qualibet mundi parte canones appellari voluerint, ab illa autem nemo appellare sit permissus.*

Veggo, che il Concilio di Pisa, per estinguer lo scisma, tentò di deporre i due Papi Gregorio XII. e Benedetto XIII., e fece eleggere da'Cardinali Alessandro V., e così non fece che accrescere lo scisma, mettendo tre Papi in vece di due. Altronde questo esempio non prova nulla nella nostra questione, in cui si tratta d'un Papa legittimo, e certo.

Dopo pochi anni fu adunato il Concilio di Costanza. Voglio concedervi per un momento, che il senso de'suoi decreti sia tal quale il volete; egli è certo però, che il Concilio non ha esercitata l'autorità, che voi supponete. Gregorio XII. rinunziò volontariamente alla sua dignità. Quanto agli altri due pretendenti, senza entrare in una discussione minuta di ciò che ha fatto il Concilio, sarà sempre vero, che non se ne può tirare conseguenza alcuna favorevole alla vostra opinione; poichè niuno de'tre Papi aveva titoli incontrastabili, nè potea esser riputato come

certo: e noi qui parliamo d'un Papa certo, e non già d'un Pontefice dubbio.

Non avete dunqne nessun esempio per provare questo preteso diritto de'Vescovi sopra il Papa. Ma io m'inganno: un esempio c'è, ed è quello del Concilio di Basilea. E'certo, che i Padri di quel Concilio hanno inteso, come volete voi, i decreti di Costanza, e hanno tentato di esercitarne il diritto contro di Eugenio IV. ma l'esempio non prova nulla, e condanna piuttosto la vostra opinione.

Non prova nulla, perchè l'attentato de' Padri di Basilea non ebbe effetto. Pretesero bensì di deporre Eugenio IV., ma questi continuò sempre ad essere riconosciuto per Papa, e a celebrare colla massima solennità il Concilio di Firenze.

Condanna la vostra opinione, perchè tal attentato non servì ad altro, che a tirare i Padri nello scisma, e indurli ad eleggere l'Antipapa Felice V.

Ciò posto, non possò comprendere, come Fleury spacci questa massima, come se in ogni tempo fosse stata insegnata in Francia. Quel che è certo, si è, che spesso in Francia, anche negli ultimi tempi, è stata insegnata la massima direttamente opposta, cioè che il Papa non può esser giudicato da nessun concilio anche generale, e che il giudizio ne è riservato a Dio solo. Mi piace di opporre a Fleury uno de'più dotti Teologi di

Francia, il celebre P. Tomassin, il quale parlando precisamente del Concilio Romano, in cui si trattava del giudizio del Papa Simmaco, osserva, che un concilio anche ecumenico dee essere egualmente convocato, e confermato dal Papa, e conseguentemente non può rivolgere contro del Papa l'autorità, che da esso riceve: che un tal concilio è sempre una riunione delle membra della Chiesa, che non può giudicare il Capo; un gregge, che non dee giudicare il pastore; che in questo concilio non meno, che ne' Concilii particolari sarebbero sempre gl'inferiori, che giudicherebbero il superiore; che sì fatto giudizio metterebbe in pericolo tutto l'Episcopato, e distruggerebbe tutti i privilegj delle altre sedi; che finalmente è di diritto divino, che il Papa non sia giudicato che da Dio, e che il Concilio non può nulla contro tale diritto. Eccone le sue stesse parole, quando tratta del citato Concilio, dissert. in Concil. 1667. *Non auferri, sed differri de peccante Pontifice judicium. An ad aecumenicum usque synodum? imo ad divinum usque examen. Aeque aecumenica synodus a Pontifice convocanda, et confirmanda est; quare nec in ipsum nisi ab ipso impartitam distringet auctoritatem .... Aeque aecumenica Synodus membrorum collectio est, etsi longe plurium, quorum non est de suo vertice judicare .... Aeque aecumenica Synodus ovile, et grex est*

etsi numeriosior ; nec gregis est de pastore judicare, sed judicis. Nihilo secius in generali ac in particulari Synodo ab inferioribus eminentior judicabitur; nihilo minus in generali ac in particulari synodo non episcopus, sed episcopatus ipse vacillabit, et in lacessito vertice status episcopalis ipse in discrimen vocabitur. Aeque in aecumenica Synodo frustra princeps in jus vocabitur, quod ipse dederit, nec legi suae nisi lubens subjicitur. Aeque in aecumenica synodo si primae sedis vanescant privilegia, caeterarum praerogativae sedium, quae ab illa proficiscuntur et conservantur, pariter evanescent. Denique si divini juris est quod, cum caeterorum hominum causae per homines terminantur, sedis istius (apostolicae) *praesulem Deus suo sine quaestione reservavit judicio, adversus juris divini sanctionem nec aecumenica synodus dimicabit.*

Si vede da questo passo, che Tomassin è affatto contrario alla massima di Fleury. Abbiam già veduto, che non si può provare nè dal Vangelo, nè da alcuna decisione della Chiesa, nè dagli esempj; ma per dimostrare, che assolutamente non può sostenersi, compie l'opera questa ragione, che si può provare il contrario, cioè che il Papa conserva tutta la sua autorità sopra i Vescovi adunati in Concilio, come presto vedremo.

LETTERA DECIMASESTA.

Eccomi dunque in dovere di provar questa proposizione: il Papa conserva tutta la sua autorità sopra i Vescovi adunati in Concilio.

Comincierò dal Vangelo; e qui basta ricordarvi ciò che abbiamo osservato intorno alla forma della Chiesa, agli oracoli, e alle promesse di Gesù Cristo.

Che cosa è il Concilio, e quale ne è l'autorità? nè più. nè meno che il Collegio degli Apostoli, e l'autorità del medesimo: Ma in quel Collegio Pietro riman sempre il Capo, e il Pastore di tutto il gregge, compresi gli Apostoli adunati: dunque il successore di Pietro, che è il Papa, rimane egli pure in Concilio il Capo, e il Pastore di tutta la Chiesa, compresi i Vescovi ivi adunati.

Le promesse fatte agli Apostoli sono comuni a Pietro, e non distruggono le altre, tre, che prima al solo Pietro furono fatte. Fra queste ve ne ha di due sorte.

Alcune, che veggo rinnovate agli Apostoli quasi ne'medesimi termini: Gesù Cristo disse a Pietro: *quodcumque ligaveris super terram, erit ligatum et in caelis; quodcumque solveris etc.* E agli Apostoli: *quaecumque alligaveritis super terram, erunt ligata et in caelo; quaecumque solveritis etc.* Ma quì la ragione, la necessità di conciliare queste pro-

messe, finalmente tutti gl'interpreti m'insegnano, che la potestà data a Pietro, per la sola ragione, perchè vien data a un solo, e prima di tutti gli altri, e al capo, è molto superiore a quella degli Apostoli, e non ha limiti, e si stende sopra tutti gli Apostoli.

Le altre promesse sono dirette solo a Pietro. *Tibi dabo claves regni caelorum*. Non cerco di sapere, se per queste chiavi s'intenda l'autorità del governo, o la potestà della giurisdizione; nè se queste chiavi sieno comuni agli Apostoli, e come dice S. Ottato Milevitano, che Pietro *claves regni caelorum communicandas caeteris solus accepit*. Mi basta osservare, che questa promessa è diretta solamente a Pietro. *Tu es Petrus .... tibi dabo ....* Gesù Cristo ha avuto le sue ragioni per parlar così. Quando ha voluto indirizzare agli Apostoli le promesse medesime, l'ha fatto: dunque questa diversità di linguaggio mi prova tanto di più, ch'egli ha dato a Pietro una potestà differente, e particolare.

Pasce agnos meos pasce oves meas. Ma quali sono gli agnelli, e quali le pecore? S. Bernardo mi risponde, che tutti gli agnelli, e tutte le pecore sono fidate a Pietro; che chi nulla distingue, non eccettua nulla. Tutti i Padri, ed Interpreti mi dicono, che con queste parole Pietro è divenuto Pastor de' Pastori, e che gli Apostoli stessi fanno parte del gregge.

Se l'autorità di Pietro è superiore a quella degli Apostoli, e se egli la conserva nel Collegio Apostolico, si dee tirare la stessa conseguenza per l'autorità del Papa sopra i Vescovi adunati in Concilio.

Tutte queste testimonianze del Vangelo sono prese nel senso proprio e letterale, che nella sacra scrittura hassi a seguire ogni volta che non ne risulta opposizione colla fède, per cui saremmo obbligati di ricorrere al senso mistico e figurato. Ma nel caso presente non è così; perchè il senso proprio e letterale è conforme alla dottrina della Chiesa, e alla più comune interpretazione de'Padri, di cui credo inutile portare una quantità di passi, essendo cosa abbastanza nota.

Dopo le testimonianze del Vangelo passo a provare la mia proposizione colle decisioni della Chiesa. Mi restringo alla definizione del Concilio di Firenze: *definimus sanctam Apostolicam Sedem, et Romanum Pontificem in universum orbem tenere primatum, et ipsum Pontificem romanum successorem esse B. Petri principis Apostolorum, et verum Christi Vicarium, totiusque Ecclesiae caput et omnium christianorum patrem et doctorem existere, et ipsi in B.Petro pascendi, regendi, et gubernandi universalem Ecclesiam a D. N J. C. plenam potestatem traditam esse, quemadmodum etiam in gestis aecumenicorum conciliorum et in sacris canonibus continetur*. Ex litt. union. Graec.

incipien. *Laetentur caeli*; et in sess. ult. Concil. Florent.

Se il Papa è il Capo di tutta la Chiesa, il Padre di tutti i Cristiani, e se ha da Gesù Cristo la potestà plenaria d'essere il pastore di tutta la Chiesa, di reggerla, e di governarla, non si potrà dubitare, che egli non abbia questa medesima autorità sopra i Vescovi adunati in Concilio; altrimenti questa potestà non sarebbe nè plenaria, nè sopra tutta la Chiesa.

Questa definizione del Concilio di Firenze è decisiva nella nostra questione tanto più che fu fatta dopo i decreti di Costanza, e gli attentati de'Padri di Basilea.

Perciò convien dire la verità, che questa definizione dispiace sommamente a coloro, che sostengono la dottrina di questo secondo articolo; e l'Abbate Fleury ha il coraggio di dire, che al Concilio di Trento i Prelati Francesi ricusarono di dichiarare l'autorità del Papa ne' termini della definizione del Concilio di Firenze. Io stento a crederlo, tanto più che non v'era punto bisogno d'una nuova dichiarazione, dappoichè era già stata fatta: ma checchè abbian potuto dire que' Prelati, come egli suppone, nel Concilio di Trento, niente può impedire, che il Concilio di Firenze non sia riconosciuto per ecumenico, e che la definizione di esso non sia ricevuta, e rispettata da tutti gli Ortodossi.

Proverò in terzo luogo questa autorità del Papa dall'esercizio della medesima, e dal linguaggio de'Concilii generali. Ma eccovene già abbastanza per oggi.

LETTERA DECIMASETTIMA.

Per non avere a scorrere due volte la serie de'Concilii, metterò insieme le prove cavàte tanto dall'esercizio dell'autorità del Papa, quanto dal linguaggio de' Concilii.

E primieramente sarebbe cosa troppo lunga il citarvi tutte le lettere sinodiche de'Padri, cominciando da'Concilii tenuti in Oriente, per dimandare al Papa la conferma de' loro decreti: voi vedreste, che la dimandano come un ratificamento, che dà tutta la forza agli Atti Conciliari,

Nel Concilio di Efeso, il terzo ecumenico, il Papa San Celestino commise a S. Cirillo di Alessandria di procedere contro Nestorio, e deporlo, come fu fatto in quel Concilio. Sentite che ne dicono i Padri nella loro sentenza: *Coacti per sacros canones, et epistolam SS. Patris nostri, et comministri Caelestini romanae ecclesiae Episcopi lacrymis subinde perfusi ad lugubrem hanc contra eum* (Nestorium) *sententiam venimus*.

Parimenti in quello di Calcedonia, il quarto ecumenico, il Papa San Leone per mezzo de'suoi Legati depose Dioscoro. Ecco la sen-

tenza de' Legati: *Ssmus, et Bmus Archiepiscopus magnae et senioris Romae Leo per nos, et per praesentem synodum una cum ter Bmo et omni laude digno Petro Apostolo, qui est petra, et crepido Catholicae Ecclesiae et rectae fidei fundamentum, nudavit eum* (Dioscorum) *tam episcopatus dignitate, quam etiam et omni sacerdotali alienavit ministerio*.

Nello stesso Concilio S. Leone dopo aver assoluto Teodoreto dall'accusa di Nestorianismo, gli rendè il grado, e la dignità episcopale. Così i giudici del sinodo il fecero rientrare, e sedere fra i Padri del Concilio. *Ingrediatur et Rmus Episcopus Theodoretus, ut sit princeps Synodi, quia restituit ei episcopatum Ssmus Archiepiscopus Leo*.

Ma in quel Concilio quasi tutto fu fatto da S. Leone, di modo che i Padri chiedendone la conferma, gli scrissero, che in riguardo a' suoi decreti, essi ci avevano aderito come a decreti del loro capo; e in quanto agli altri, in cui essi ne presupponevano il consenso, il pregavano a supplire colla propria autorità a quella de' suoi figli. Vedetene la lettera negli Atti del Concilio.

E non credete già, che S. Leone ne confermasse tutti i Canoni. Egli ne cassò il vigesimottavo, in cui si era dato il secondo posto al Vescovo di Costantinopoli in pregiudizio de' Patriarchi di Alessandria, e di Antiochia, e contro i Canoni del Concilio Niceno.

Sentite che ne scrisse all'Imperatrice S. Pulcheria: *Consensiones vero episcoporum, sanctorum canonum apud Niceam conditorum regulis repugnantes, unita nobiscum vestrae fidei pietate, in irritum mittimus, et per auctoritatem B.Petri Apostoli, generali prorsus definitione cassamus*. Epist. Leon. ad Pulch. Aug. Questo canone non ebbe effetto insinoattantochè i successori di S. Leone, ma dopo lungo tempo, diedero ad esso la loro approvazione.

Potreste vedere altri esempj dell'autorità esercitata dal Papa Agatone nel sesto Concilio; da Adriano I. nel settimo; da Nicolò I. e da Adriano II. nell'ottavo, il quale obbligò tutti i Vescovi a sottoscrivere la celebre formola del Papa Ormisda; ma in altra occasione parlerò di questi Concilii.

Sarebbe inutile citare gli altri Concilii tenuti in Occidente, ne'quali si faceva quasi tutto dal Papa, come in quelli di Laterano, di Lione, e di Vienna.

Non debbo però scordarmi della professione di fede, fatta dall'Imperatore Michele Paleologo, e da parecchi Metropolitani, colla quale i Greci sono stati riuniti alla Chiesa nel secondo Concilio di Lione. Vi si legge: *ipsa quoque sancta romana Ecclesia summum et universum primatum, et principatum super universam ecclesiam catholicam obtinet, quem se ab ipso Domino in B. Petro Aposto-*

lorum principe, sive vertice, cujus romanus pontifex est successor, cum potestatis plenitudine recepisse veraciter et humiliter recognoscit. . . . . . et eidem omnes ecclesiae sunt subjectae, ipsarum praelati obedientiam et reverentiam huic debent. Ora come potrebbesi conciliare il senso del secondo articolo con questo primato plenario, e sovrano sopra tutta la Chiesa Cattolica, con quella pienezza di potere, a cui tutte le Chiese, e i loro Prelati sono soggetti? Ecco ciò, che il Concilio di Lione ha fatto professare ai Greci per riunirli alla Chiesa. . .

Parlerò pure di quello di Costanza. Nella condanna degli errori di Wicleffo, e di Giovanni Hus, fra le interrogazioni dirette a quelli che si disponevano a rientrare nella Chiesa, vedesi questa: *utrum credat quod papa canonice electus qui pro tempore fuerit, sit successor B. Petri habens supremam auctoritatem in ecclesia Dei.* Se quel Concilio avesse avuto intenzione di dichiarare, che il Papa certo e legittimo è tenuto ad ubbidire al Concilio nel senso dell' Articolo secondo, non avrebbe mai detto, che egli ha la suprema autorità nella Chiesa, perchè questa parola non ammette altra autorità superiore.

Ho già parlato del Concilio di Firenze. Finalmente quello di Trento parlando del Papa usa spesso quelle espressioni; *pro suprema potestate sibi in ecclesia tradita. Suae supre-*

mae sedis auctoritate; universalis ecclesiae administratio; quam sollicitudinem universae ecclesiae debet. E nei capitoli della riforma ha l'avvertenza di aggiungere: *ut in his omnibus salva semper auctoritas sedis Apostolicae sit, et esse intelligatur:* Non credo di dovermi estender di più sopra il secondo articolo.

LETTERA DECIMOTTAVA.

Articolo terzo.

Dirò poche cose del terzo articolo, benchè io il tenga pel più pernizioso di tutti negli effetti, e nelle conseguenze. Eccolo: *Hinc Apostolicae potestatis usum moderandum per canones spiritu dei conditos, et totius mundi reverentia consecratos. Valere etiam regulas, mores, et instituta a regno, et ecclesia gallicana recepta, patrumque terminos manere inconcussos; atque id pertinere ad amplitudinem sedis apostolicae, ut statuta et consuetudines tantae sedis et ecclesiarum consuetudine firmata propriam stabilitatem obtineant*.

Bisogna osservare, che qui non si tratta d'una regola data al Papa per direzione della sua coscienza, di cui la cura non era certo commessa all'Assemblea del 1682., e perciò essa non parla al Papa, ma alla Francia.

So che vi sono de'casi, in cui abbiam obbligo di carità, e anche di giustizia, di dar consigli, ed avvertimenti a'nostri supe-

riori: e in tal caso dobbiam far l'obbligo nostro con tutta la prudenza, e con tutto il rispetto dovuto, senza mai mettere a rischio la loro autorità in faccia a coloro che ne dipendono. Che si direbbe d'uno stato, in cui una provincia divisasse di fare una dichiarazione: che si debbe moderar l'uso del potere sovrano secondo le leggi della giustizia, e pel bene de'sudditi. Tutto questo è vero; ma la Dichiarazione non ci farebbe forse vedere cattive disposizioni in chi l'avesse fatta?

Per non ingannarsi nel senso di quest' articolo, è necessario non perder di vista la connessione che ha col precedente, indicata da queste parole: *hinc Apostolicae potestatis usum moderandum per canones*. Tal connessione coll'articolo secondo, da cui si deduce questo a foggia di conseguenza, rende il senso della proposizione affatto diverso da quello, in cui i Teologi, e i Papi medesimi possono aver parlato o in questi termini, o in altri equivalenti. Imperciocchè si può ben dire, che i Papi debbono regolar l' uso della loro potestà secondo i canoni, de' quali sono essi gli esecutori, i custodi, e i difensori, in quella guisa, che i Re, e gli altri sovrani debbono conformarsi alle leggi dello stato, e a quelle che han fatto essi stessi; ma quanto alla forza direttiva, come si esprimono i Teologi, e non quanto alla forza coattiva, quasichè possano essere obbligati da una

potestà superiore, che sarebbe contrario all' idea di potere sovrano. Ora la connessione di questo terzo articolo col precedente, che stabilisce la superiorità del concilio, o piuttosto, come abbiam già osservato, de' Vescovi adunati in Concilio sopra del Papa, dà alla proposizione un senso ben differente, cioè che il Papa può essere obbligato dai Vescovi all'osservanza de' canoni; la qual cosa distrugge il primato del Capo della Chiesa, e rovescia la forma della gerarchia, e del governo stabilito da Gesù Cristo. Questa distinzione è stata benissimo osservata dal dotto Card. Orsi, di cui credo molto a proposito citare un passo de Rom. Pont. auctor. lib. 7. c. 2. *Hoc porro unum in praesenti capite observo, hujus effati quo tertius gallicanae declarationis articulus continetur: apostolicae potestatis exercitium, et usum canonibus moderandum: auctorem laudari Joannem Gersonem. Nec sane immerito, si ad eum sensum respiciatur de quo inter nos et gallicanos Theologos disceptatio est. Quamquam enim id semper romanis pontificibus persuasum fuerit, nempe ad canonum normam dirigendam esse ecclesiae gubernationem, primus tamen Gerson aut inter primos hanc legem seu generalem propositionem ex superiore generalium conciliorum auctoritate derivavit. Nemo enim Theologorum umquam dubitavit canonum directioni subjectos esse romanos pontifices, quem-*

admodum et principes summi suis et reipublicae legibus obnoxii sunt, quo ad vim pertinet directivam, licet ad eorum observantiam, cum summi sint, cogi a superiori potestate non possint. Vid. S.Thom. 1. 2. qu. 93. art. 5. ad 3. Atque idem de romanis pontificibus constanter affirmamus. Cum enim summum in christiana republica fastigium teneant, compelli ad canonum observantiam superiore auctoritate non possunt: ad eorum tamen custodiam et tuitionem naturali ac divino jure tenentur. Gersonianum itaque illius propositionis sensum improbamus, atque illa imprimis nobis improbandi suppetit ratio, quod ejus auctor Gerson perhibetur, cujus adeo opinionis nonnisi sub initium saeculi XV. inter catholicos semina jacta sunt. Novimus autem ex Tertulliano lib. de Praescr. c. 13. id esse dominicum et verum, quod sit prius traditum, id autem extraneum et falsum quod sit posterius immissum.

S. Damaso scrivendo ad Aurelio di Cartagine si è servito di queste espressioni: *Norma sanctorum canonum qui sunt spiritu Dei conditi, et totius mundi reverentia consecrati, fideliter a nobis est scienda, et diligenter tractanda, ne quovis modo SS. Patrum statuta absque inevitabili necessitate, quod absit, transgrediantur*. Qui non c'è nulla certo da biasimare.

Io non credo però, che questa medesi-

ma maniera di esprimersi sia egualmente inreprensibile nell' articolo, prima perchè, come abbiamo teste osservato il senso quivi è diverso da quello di S. Damaso. In secondo luogo il Santo ha aggiunto almeno la clausola: *absque inevitabili necessitate*: e qui in vece le espressioni sono generali, senza eccezione, o limitazione; la qual cosa farebbe pensare, che si negasse al Papa qualunque potere di dispensare dai Canoni, o di mutarli, che nè anche i Padri di Basilea glielo hanno contrastato. Finalmente in quest'articolo avrebber fatto molto meglio a lasciar le parole di S. Damaso ove stanno, e dinotar chiaramente i canoni de'Concili generali. L'articolo non avrebbe dato occasione di cattive interpretazioni, come se i canoni, che si riconoscono dettati dallo spirito di Dio non potessero esser cangiati mai: la qual cosa in generale non è vera in riguardo ai canoni di disciplina, de'quali qui si parla: imperciocchè molte regole di disciplina non hanno una bontà assoluta, ma solo relativa alle circostanze de'tempi, e de' luoghi, e perciò sono variabili di loro natura. Così, per esempio, si dee sempre riconoscere lo spirito di Dio nella legge, che obbligava i laici alla comunione sotto le due specie a' tempi de' Manichei non meno che nella pratica presente della Chiesa, che non permette ai Laici del rito latino l'uso del calice, come pure nella discrezione del-

la medesima, che lascia sussistere questa costumanza fra i Cristiani di altri riti. La condotta, e la maniera di esprimersi di molti farebbe sospettare, che essi mettano una differenza tra i canoni degli antichi concilii, e la disciplina attuale della Chiesa. Per lo meno si son serviti sovente di questo pretesto per resistere all' autorità della Chiesa, opponendo alle leggi presenti, che sono le sole in vigore, antichi canoni, che non obbligano più, e pretendendo, che quelli soli erano dettati dallo spirito di Dio, e consacrati dalla venerazione dell' universo.

Il senso di questo articolo diventa ancora peggiore nella seconda parte, che concerne le regole, i costumi, e gli usi della Chiesa gallicana. O sia che traggano la loro origine da privilegj, o da una prescrizione legittima, l'esposizione dell' articolo insinua, che il papa non può farci alcun cangiamento; nè anche per ragioni di necessità, ed utilità, poichè si aggiunge: *patrumque terminos manere inconcussos*. Dalle spiegazioni, che si danno, pare che non si riconosca altro giudice, che la medesima Chiesa Gallicana, di modo che non sia obbligata di ubbidire al Papa. Ecco l' espressione di Bossuet Def. Cler. gal. part. 2. lib. 11. c. 12. *Id sibi prae aliis ecclesia gallicana vindicat ut jure communi regatur, id est, quoad fieri liceat, jure antiquo, a quo dimoveri invita non pos-*

sit. Credo che questa sia la ragione, per cui a quelle usanze è stato dato il nome di libertà gallicane.

Si potrebbero fare molte altre riflessioni su questo articolo, ma non voglio fermarmivi di vantaggio. Le cose dette intorno all' articolo precedente, si possono in gran parte applicare anche a questo, che è come una conseguenza di quello.

LETTERA DECIMANONA.

Articolo Quarto.

Gli oracoli, e le promesse di Gesù Cristo, che ci hanno guidato nell' esame della forma della Chiesa in riguardo all' autorità, e al governo di Lei, ci serviranno pure di guida nelle nostre ricerche sopra il magistero della Chiesa in riguardo alla predicazione, e alla conservazione della fede.

Veggo anche qui tre sorte di promesse; e conviene che mi attenga a quella gran massima, che tutte le parole di Gesù Cristo debbono adempiersi in tutti i tempi, e nel modo onde le ha pronunziate. *Coelum et terra transibunt, verba autem mea non praeteribunt*. Sarà di bisogno dunque, che io le abbia tutte presenti, che non ne dimentichi nessuna, ma faccia in modo di vederle tutte adempite.

Ed ecco una pietra di paragone per fare il saggio di tutti i sistemi, e di tutti i disegni, che si potebbero immaginare quanto al magistero della fede, che Dio ha stabilito nella sua Chiesa. Se in uno di essi non trovo avverate tutte le promesse di Gesù Cristo, sebbene ne rimanesse una sola, che non si fosse verificata, incontinente dirò, che non è quello il vero. Ma per lo contrario se trovo, che tutte le promesse, e ciascheduna di esse si sono avverate, e nel modo, onde furono fatte, allora posso esser sicuro, che quello è il sistema, che G. C. ci ha dato.

Veggo dunque tre sorte di promesse in riguardo al magistero della fede; altre fatte a Pietro, altre al Collegio degli Apostoli, ed altre finalmente, che spettano all' unità, e alla perpetuità della Chiesa.

Gesù Cristo ha detto al solo Pietro in presenza degli altri Apostoli; „ Simone, Si-„ mone ecco che Satana ha cercato con ar-„ dore di crivellarvi „; cioè di crivellar Pietro cogli altri Apostoli, *ut cribraret vos*: è un pericolo comune per tutto il Collegio Apostolico. E qual sarà l' ajuto, che G. C. ha preparato? eccolo. „ Ma io ho pregato per „ te: *ego autem rogavi pro te*: affinchè la „ tua fede non manchi mai, e dopo la tua „ conversione tu dei confermare i tuoi fra-

„ telli. *Confirma fratres tuos* „. Questa promessa spetta all'insegnamento della fede. Un' altra promessa, che ha il medesimo oggetto, come è evidente, e come proverò appresso, è contenuta in queste parole; „ tu sei Pie-
„ tro, e sopra questa pietra fabbricherò la mia
„ Chiesa, e le porte dell' inferno non pre-
„ varranno contro di essa „. Finalmente un' altra promessa sul medesimo oggetto è compresa nell'uffizio che impose a Pietro, dicendogli; „ pasci i miei agnelli, pasci le mie
„ pecore „: *pasce agnos meos, pasce oves meas*. Ecco le promesse fatte solamente a Pietro.

Altre sono state fatte a tutto il Collegio Apostolico, compreso Pietro, che ne era il Capo e 'l Pastore: „ Andate, predicate il
„ Vangelo a tutto l'universo, insegnate a tut-
„ te le nazioni ad osservare i miei coman-
„ damenti. Io vi manderò lo Spirito Santo,
„ che vi insegnerà ogni verità. Ecco che io
„ sono con voi fino alla consumazione de'se-
„ coli „. Se in queste promesse fatte al Collegio degli Apostoli voglio concepire tutto insieme il disegno, bisogna che non perda di vista mai due punti principali. Il primo, che non solamente sono comuni anche a Pietro, che era del Collegio, ma ancora, che sono fatte al Collegio in quanto che è unito a Pietro, che ne era già stato nominato il Capo e il Pastore. Il secondo, che queste promes-

se non debbono distruggere le altre fatte solo a Pietro, ma piuttosto accordarsi con quelle.

Finalmente vi sono delle promesse, che spettano all'unità, e alla perpetuità della Chiesa. „ Su questa pietra fabbricherò la mia
„ Chiesa, e le porte dell'inferno non prevar-
„ ranno contro di essa: „ le quali parole si possono intendere così, o che non prevarranno mai contro la pietra, sopra la quale è fabbricata la Chiesa, o non prevarranno mai contro la Chiesa: ma sempre torna lo stesso, come farò vedere più innanzi. „ Ecco che io
„ sono con voi fino alla consumazione de' se-
„ coli. Le pecore ascoltan la voce del Pasto-
„ re, e lo sieguono, perchè ne conoscono la
„ voce. Le mie pecore ascolteranno la mia
„ voce, e vi sarà un solo ovile, ed un sol pastore. „ Al medesimo oggetto hassi a riferire la preghiera di G.C. dopo l'ultima cena non solo pe' suoi Apostoli, ma ancora per tutti quelli, che debbono credere al Vangelo. „ affinchè tutti sieno una sola cosa come
„ voi, o mio Padre, in me, ed io in voi,
„ che essi pure sieno una sola cosa in noi;
„ che sieno una sola cosa come noi, *ut omnes*
„ *unum sint, sicut tu, Pater, in me et ego*
„ *in te, ut et ipsi in nobis unum sint . . . . , ut*
„ *sint unum sicut et nos unum sumus*. „ Ora il principale oggetto di questa unione è l'unità della fede; *unus Dominus, una fides, unum baptisma.*

Riuniamo tutte queste premesse, e cerchiamo, che ne risulti il modello, secondo il qnale è stabilito il magistero della fede. Rammentiamci, che dee racchiudere tntte le promesse, e accordarsi coll'adempimento di tntte, e di ciascheduna di esse. Ma il trovo già bello e fatto nelle parole di Gesù Cristo.

Insorgono questioni sulla fede, cerco un' autorità insegnatrice per fàrmi chiaro: ecco che sento la voce di Pietro, che pronunzia la sentenza. Io quì dimando: posso io temer qnalche errore in quella sentenza? Per dubitarne, bisognerebbe scordarsi, che in vano Satana ha dimandato di crivellare gli Apostoli, poichè Gesù C. ha pregato per Pietro, affinchè la sua fede non manchi mai. Nè anche posso temere, che Gesù Cristo non abbia ottenuto il suo intento, quando ha trascelto Pietro per confermare i fratelli, e l'ha trascelto per la pietra, sopra la quale ha fabbricato la Chiesa; perchè ha promesso, che le porte dell'inferno non prevarranno mai contro di essa: la qnal cosa ferma egualmente la pietra, e l'edifizio, stantechè se la pietra venisse a vacillare, l'edifizio non sarebbe più solido. Finalmente G. C. ha ottennto l'intento nel farlo pastore degli agnelli, e delle pecore: se il pastor si smarrisse, andrò io a dimandare alle pecore qnal è la strada della salute.

Sento la voce del Collegio Apostolico.

Quando dico la voce del Collegio Apostolico, anche la voce di Pietro v'è dentro, anzi è la voce del Capo, e del Pastor degli Apostoli. Qui dimanderò di nuovo: posso io temere, che in quella sentenza qualche errore vi sia? Eh! non vedete, che per andar sul sicuro ho le promesse medesime fatte a Pietro, e di più tutte quelle, che sono state fatte al Collegio degli Apostoli.

Ma potreste qui farmi due quesiti. Il primo è questo: non siete voi più sicuro nell' ultimo caso, in cui avete la sicurtà delle promesse fatte a Pietro, e ancora di quelle, che sono state fatte agli Apostoli, di quel che sia nel primo caso, in cui Pietro solo avesse parlato, e voi non avreste che le promesse fatte a lui solo?

Prima di rispondere, permettete, che vi dimandi, se vi può essere sicurezza maggiore di quella, che deriva da una promessa di Dio? Mi risponderete per certo, che una promessa di Dio presenta la maggior sicurezza immaginabile; ed io soggiungo, che tanto ci assicura una sola promessa, quanto cento per parte di Dio. Son persuaso, che quando Dio si degnò di moltiplicare le sue promesse ad Abramo, il fece per adattarsi alla debolezza degli uomini; perchè una sola promessa da parte di Dio ha tanta stabilità, e sicurezza, che la maggior non può darsi. Non crediate però, che le promesse fatte al Collegio de-

gli Apostoli sieno inutili, perchè non solo hanno per oggetto di fortificare la nostra debolezza, ma ancora hanno un altro scopo particolare, comè dimostrerovvi dappoi.

Quanto alla seconda questione non voglio, che me la facciate voi, essendo un assurdo: Me la fo da me, unicamente per dilucidare le nostre ricerche. Cotèsta voce del Collegio degli Apostoli può esser differente dalla voce di Pietro? Voi sentite subito l'assurdo della quistione, non potendosi la voce di Pietro separare da quella del collegio Apostolico. Parimente sì fatta differenza non si può supporre; perchè vi sarebbero allora due voci, una di Pietro, che è il Capo, l'altra degli Apostoli, che sono le membra del collegio. Tal voce dunque chiamar non potrebbesi voce del collegio degli Apostoli.

Potrebbesi forse far piuttosto un'altra questione, la quale per altro in se non vale certo gran cosa. Può egli accadere, che la voce di Pietro rimanga sola, isolata, e differente dalla voce di tutti gli Apostoli? Rispondo non esser possibile, e per assicurare la mia risposta ho le promesse fatte a Pietro, al Collegio degli Apostoli, e quelle che spettano all'unità, e perpetuità della Chiesa.

1. Le promesse fatte a Pietro; perchè in questa supposizione egli cesserebbe d'esser la pietra fondamentale, non potendosi chiamar fondamento una pietra isolata; e cesse-

rebbe ancora d'esser pastore, perchè il pastore suppone un gregge.

2. Le promesse fatte al collegio degli Apostoli: perchè con esse non può accordarsi la citata supposizione. In fatti sento da una parte la promessa a Pietro, che la fede di lui non mancherà mai, dall'altra la promessa agli Apostoli insieme compreso Pietro, che G. C. sarà con loro fino alla consumazione de'secoli, che lo Spirito santo insegnerà loro ogni verità. E' Dio che ha fatto tutte queste promesse; Dio fortifica la fede di Pietro; Dio promette la sua presenza, e l'assistenza dello Spirito santo agli Apostoli. Ma Dio non può far contro se stesso; lo spirito santo è spirito di verità, la verità è una; un Dio solo, e una sola fede. *Unus Dominus, una fides*. Dunque non vi posson essere due voci differenti, ma una voce sola, la voce della verità e della fede.

3. Finalmente le promesse che spettano all'unità, e alla perpetuità della Chiesa; perchè nel nostro supposto la Chiesa sarebbe separata dalla pietra fondamentale, le porte dell'inferno prevarrebbero, G.C. avrebbe abbandonato la sua Chiesa, le pecore non più seguirebbero, nè ascolterebbero più il pastore, e non si troverebbe più quella unità, per cui G.C. ha pregato l'eterno suo Padre.

Dal fin qui detto tiro questa conseguenza: il magistero di Pietro relativamente alla

fede non va mai soggetto ad errore, non è mai diverso, nè separato dal magistero del Collegio degli Apostoli: e questi due magisteri non ne fanno che uno.

Spero che quel poco che ho scritto in questa mia lettera, basterà per farvi sentire la verità di questa conseguenza: ma la vedrete spiccare vie più, quando svilupperolla partitamente nell'esame, che son per fare ben tosto del quarto articolo,

Intanto avete in questa conseguenza la forma dell' insegnamento della fede, che G.C. ha posto nella sua Chiesa. Potete mettere la conseguenza, e piuttosto la forma alla prova, come ho indicato, e vedrete, che abbraccia tutte le promesse di G. C. senza lasciarne una, chè non si sia adempita.

Non avete allora a far altro, che mettere in luogo di Pietro il successore di lui, che è il Papa; in luogo del collegio Apostolico il corpo de'Vescovi della Chiesa Cattolica o dispersi, o adunati in Concilio, ma sempre uniti col Papa.

Leggendo la storia ecclesiastica, e segnatamente ciò che appartiene ai concilii, e alle eresie, avrete la soddisfazione di vedere questo disegno messo letteralmente in esecuzione; vedrete talvolta una quantità più o meno grande di Vescovi, che non sono d'accordo col giudizio di Pietro, è del corpo Episcopale, i quali non fanno insieme che un sol giudizio, e un solo insegnamento, ma questa dis-

grazia, che può accadere, e che è stata predetta da Gesù Cristo, non porterà mai danno, nè cangiamento al disegno e alle promesse di G. C., perchè l'insegnamento, e il giudizio di Pietro non sarà mai solo e isolato, ma avrà sempre con se una parte de'Vescovi. Questa parte unita col successore di Pietro formerà il vero corpo episcopale della Chiesa Cattolica, quello che succede ne'dritti, e nelle promesse, che spettano al collegio degli Apostoli. Gli altri vescovi, che son discordanti, o si sottometteranno al giudizio, e allora faran parte del medesimo corpo, se ricusano di sottomettersi, non vi apparterranno più. In ogni caso si avvererà l'oracolo di G. C., che vi sarà un solo ovile, ed un sol pastore; *fiet unum ovile, et unus pastor*.

LETTERA VIGESIMA.

La dimenticanza di quella gran massima; che conviene abbracciare tutte le promesse di G. C., senza lasciarne una sola, che non si sia avverata, ha fatto nascere fuor di proposito la quistione della superiorità del Papa, o del Concilio Generale, nella quale o si stia pel sì, o pel nò, convien sempre ridursi a questa conclusione: il papa è superiore al papa.

La stessa dimenticanza ha grandemente ottenebrato la questione dell'infallibilità del

Papa. Imperciocchè molti di quelli che l'hanno sostenuta, han trattato la quistione, come se supponessero il caso, in cui il giudizio del Papa rimanesse solo, e isolato; la qual cosa è contraria alle promesse di C. C.: e coloro, che l'hanno impugnata, per parte loro hanno esagerata l'infallibilità della Chiesa, supponendo, che il giudizio di essa possa essere opposto a quello del Papa, senza vedere, che allora sì fatto giudizio non potrebbe chiamarsi più giudizio della Chiesa. dal quale non può separarsi mai quello del Papa.

Prima di andar più innanzi, torna bene di prevenirvi, che coloro, che trattano questa quistione, prendono la parola *Chiesa* nel significato di Chiesa insegnatrice, cioè del corpo de'Vescovi uniti al Papa: e appunto in questo senso piglierò da ora innanzi anch'io questa parola.

Le tenebre, onde è stata oscurata la presente questione, hanno fatto pensare a taluni, che l'infallibilità del Papa non fosse certa. E veramente, finchè si continuerà ad imbrogliarla, vi sarà luogo a dispute. Se chi la sostiene, comincia a fare il supposto, che il giudizio del Papa sia contrario a quello della Chiesa, per poi decidere, quale de' due abbia a prevalere, egli fabbrica sopra un' ipotesi, che si distrugge da se e che altronde è contraria a tutte le promesse di G.C.

Ma ciò non impedisce, che l'infallibilità del Papa non sia certissima, a segno che quegli stessi che la negano, sono obbligati a convenirne, se si forzano a spiegarsi.

Farò loro questa dimanda: credete voi all'infallibilità della Chiesa? Mi risponderan subito, eh! chi può dubitarne? quando la Chiesa ha parlato, non ci son più nè quistioni, nè dubbii. Ebbene, soggiungerò io, in cotesta voce della Chiesa ci mettete voi anche quella del Papa? Se sono Cattolici, dovranno risponder di si. Ma qnesta voce del Papa potete voi separarla da quella della Chiesa? rispondete sì o no.

Se rispondete di sì, io vi dico allora, che la voce che rimane, non è più la voce della Chiesa. In quella guisa che separando la voce di Pietro da quella del Collegio Apostolico, la voce che rimane, è bensì la voce delle membra di quel Collegio, ma non mai la voce del Collegio; così ancora se voi separate la voce del Capo della Chiesa, dalla voce della Chiesa, la voce, che rimarrà, sarà la voce delle membra della Chiesa, ma non mai la voce della Chiesa.

Se rispondete di nò, allora vo innanzi. O la voce del Papa sarà differente, o sarà la stessa che quella della Chiesa. Se è differente, è lo stesso che se fosse separata. Non sarà più una sola voce, ma due voci differenti: una sarà la voce del Capo della Chie-

sa, e l'altra la voce delle membra della Chiesa, ma non mai la voce della Chiesa. Bisogna dunque, che la voce della Chiesa, per esser tale, sia la stessa che la voce del Papa: Ed ecco, che credendo l'infallibilità della Chiesa, si vien pure a credere implicitamente l'infallibilità del Papa.

Ma io non l'intendo così, voi mi direte; e credo bene, che la voce della Chiesa, e quella del Papa verranno ad essere in fine una sola voce. Intanto può ben accadere, che il Papa faccia una decisione sopra un punto di fede, e che la Chiesa in altra maniera decida. Siccome la Chiesa è infallibile, perchè è diretta dall'assistenza dello Spirito Santo, promessale da G. C., vedrete allora, che il Papa si ridurrà alla decisione della Chiesa; e così il giudizio, che si darà, sarà un solo, e medesimo giudizio. V'intendo; ma non correte poi tanto nelle vostre conclusioni, che non vi potrei tener dietro. Voi fate dunque il supposto, che il Papa abbia deciso una quistione di fede, e che la Chiesa abbia poi a deciderla diversamente, Prima di conchiudere, esaminiamo un poco.

Avanti tratto dichiaro, che per adattarmi al vostro modo di ragionare, e non per altro, io mi veggo obbligato di supporre, che il giudizio del Papa sia solo, isolato, e diverso da quello di tutti i Vescovi. Imperciocchè voi capite bene, che, se il Papa avesse

del suo sentimento un numero più, o meno grande di Vescovi, sarebbe appunto in cotesto numero di Vescovi uniti al Papa, che io troverei la Chiesa, e il giudizio della Chiesa.

Convien dunque supporre il Papa solo colla sua decisione da una parte, e dall'altra tutti i Vescovi con una decisione diversa. Prima di venire alla conclusione, veggiamo un poco, chi avrebbe maggior diritto, se i Vescovi o il Papa, di tirare al proprio giudizio la parte contraria.

Se dite, che sono i Vescovi, che ne hanno il dritto, perchè la Chiesa è infallibile, e le fu promessa l'assistenza dello Spirito Santo, io vi pregherò di riflettere, che i Vescovi non sono la Chiesa, quando non si trovano uniti col Capo della Chiesa; e che il giudizio loro non è quello della Chiesa, quando non è unito col giudizio del Papa: che cotesti Vescovi non hanno più alcun diritto all'infallibilità, nè all'assistenza dello Spirito Santo, perchè le promesse di G. C. sono state fatte al Collegio degli Apostoli uniti a Pietro, e poi perchè non distruggono le altre fatte al solo Pietro.

Per lo contrario nella supposizione, di cui avete parlato, io piuttosto potrei far valere i diritti del Papa, per tirare i Vescovi al suo giudizio, perchè la cosa va più con ordine, se il Capo riduce le membra, e il Pastore le pecore, e perchè il Papa avrebbe

sempre in suo favore le promesse fatte solo a Pietro. Ma non temete nulla; che io non voglio cavar costrutto dal caso, che supponete. Dico anzi, che il caso è impossibile, perchè è contrario a tutte le promesse di G C., e sostengo, che il giudizio del Papa non sarà mai solo, e isolato, ma avrà sempre seco un numero più o meno grande di Vescovi. Nel numero unito al Papa io riconosco la Chiesa, l'assistenza dello Spirito Santo, i diritti e le promesse date al collegio degli Apostoli.

Come dunque? Direte voi, il giudizio della Chiesa non cessa d'esser tale, sebbene una quantità di Vescovi fosse di contrario parere; e perchè cesserebbe poi d'esser giudizio della Chiesa, e di averne l'autorità, se il giudizio del Papa fosse diverso?

Non sono obbligato a rispondere a cotesta questione, la quale sempre versa sul supposto d'un caso, che non può accadere; ma pure rispondo: Perchè? Perchè G. C. ha voluto dare un capo alla sua Chiesa; perchè le promesse sono state fatte a una Chiesa che ha un capo; perchè se voi le togliete il capo, io non riconosco più la Chiesa di Gesù Cristo.

Perchè? Perchè potete separare alcune membra dal corpo, ma non potete separarne li capo.

Perchè? Perchè potete levare a un edificio le altre pietre, ma non mai la pietra fodnamentale, sopra la quale è fabbricato,

Perchè ? Perchè potete separare dal gregge alcune pecore, ma non mai il pastore.

Ecco la mia risposta. Dico però sempre, che il caso da voi supposto è impossibile. Il solo caso possibile, ed anche accaduto, è di vedere il Papa con un numero di Vescovi da una parte, e un numero pure di Vescovi senza il Papa dall'altra. E allora la Chiesa dove è? Sant'Ambrogio l'ha detto in quattro parole: *ubi Petrus, ibi Ecclesia:* dove è Pietro, ivi è la Chiesa; e perciò ancora dove è il successore di Pietro, ivi senza dubbio è la Chiesa.

Voi vedete, che non si può separare il giudizio del Papa da quello della Chiesa; che non vi posson mai essere due giudizj, uno della Chiesa, e l'altro del Papa, e che il giudizio del Papa, e quello della Chiesa non sono, che un solo e medesimo giudizio.

Allora non ho più bisogno di portarvi le prove dell'infallibilità del Papa: basta, che voi mi concediate l'infallibilità della Chiesa, ed ecco il mio argomento.

Il giudizio del Papa, e quello della Chiesa non sono che un solo, e medesimo giudizio: ma il giudizio della Chiesa è infallibile; dunque lo è anche il giudizio del Papa.

Ciò posto, se voi credete l'infallibilità della Chiesa, venite pur anche a credere implicitamente l'infallibilità del Papa.

LETTERA VIGESIMA PRIMA.

Nella lettera precedente voi avete veduto, che l'infallibilità del Papa è certissima, poichè que'medesimi, che la negano, sono forzati a riconoscerla, se non vogliono negare l'infallibilità della Chiesa. E qui ammirate la forza della verità. La dottrina dell'infallibilità del Papa, sebbene oscurata pel modo, con cui è stata trattata dai due partiti, che hanno disputato il più delle volte senza capirsi nè fra loro, nè sul punto della questione, si è però sostenuta, e ha dominato in quasi tutte le scuole di Teologia. Sentiste già, che ne disse Fleury nel suo discorso. Monsignor De Marca, Arcivescovo di Parigi, nelle sue osservazioni ad una Conclusione sostenuta nel 1660. al Collegio di Clermont dice, che questa dottrina è la sola, che s'insegna in Italia, in Ispagna, e in tutte le altre parti della Cristianità: che è approvata da tutte le Università, da quella di Parigi in fuori; e che la dottrina opposta, la quale egli chiama la dottrina della Sorbona, è nel numero di quelle, che sono solamente tolerate.

Anche in Francia questa dottrina per confessione di Fleury era la più comune, e al più cinquantasei anni prima della Dichiarazione del 1682. un'altra assemblea di Vescovi nel 1626. ne ha dato una testimonianza

così chiara, ed energica, che non vi si può apporre in alcuna maniera. Ecco come si spiegano i Vescovi su questo punto. „ Essi rispetteranno ancora il nostro S. Padre il Papa, capo visibile della Chiesa universale, „ Vicario di Dio in terra, Vescovo de'Vescovi, e Patriarca, in una parola successore di S. Pietro, in cui e l'apostolato, e l'episcopato hanno avuto principio, e sopra di cui G. C. ha fondato la sua Chiesa. „ dandogli le chiavi del cielo *coll'infallibilità della fede*, che si è veduta miracolosamente durare sino a qui ne'suoi successori. „ Ecco come pensavano, e parlavano i Vescovi di Francia nel 1626.

Ma la stessa sorbona è poi ella stata costantemente contraria alla dottrina dell' infallibilità del Papa? Io non lo credo, perchè Monsig. de Marca nel luogo citato riporta la seguente proposizione sostenuta in sorbona nell' anno 1660. *Romanus Pontifex' controversiarum ecclesiasticarum est costitutus judex a Christo, qui ejus definitionibus indeficientem fidem promisit.*

Pare, che nel 1663. la sorbona fosse sollecitata dal Parlamento a dargli parecchi articoli, e questo fra gli altri: *non esse doctrinam, nec dogma facultatis, quod summus Pontifex nullo accedente ecclesiae consensu sit infallibilis.* Fleury nel suo discorso parla di quest' articolo, e non ne pare contento.

Credo, che questa proposizione della sorbona potrebbe ammettere qualche buona spiegazione, perchè, se da una parte l'infallibilità del Papa è assicurata dalle promesse di G. C., non è meno certo dall' altra, che il consenso della Chiesa non può mancare al giudizio del Papa; di modo che non si darà mai il caso, in cui possa dirsi, che il Papa è infallibile *nullo accedente Ecclesiae consensu*. Bossuet nella difesa della Dichiarazione s' ingegna pure quanto può per addolcire l' articolo quarto. Egli dice dunque, di voler finalmente manifestare il secreto dell' assemblea del 1682.; che l' intenzione di essa non è stata di condannare la dottrina dell' infallibilità del Papa; ma, non essendo certa secondo lui, che l' assemblea ha voluto dare una regola per la credenza de' fedeli, collo stabilire, che il giudizio del Papa non è regola di fede, qualora non vi sia il consenso della Chiesa.

A dir vero io non comprendo che bisogno ci fosse di cotesto secreto, o della regola. E perchè aspettare a darla fino all' anno 1682., se fosse stata necessaria? toccava forse all' assemblea a stabilirla? ne aveva essa l' autorità? perchè qui si tratta d' una regola, che sarebbe stata necessaria a tutti i Cristiani, qualora non voglia dirsi, che per fermare la credenza de' Francesi ci vogliono regole diverse da quelle, che son necessarie der fermare quella degli altri fedeli.

Ma io poi non voglio parlare delle intenzioni dell'Assemblea, ma bensì di ciò, che ha fatto, e della maniera, onde è compilato l'articolo quarto. Se l'intenzione de'Prelati era buona, tanto meglio per loro: l'articolo quarto però non cessa d'esser cattivo per questo. Eccolo: *in fidei quoque quaestionibus praecipuas summi Pontificis esse partes ejusque decreta ad omnes et singulas ecclesias pertinere; nec tamen irreformabile esse judicium, nisi ecclesiae consensus accesserit*. L'ultima parte dell'articolo contiene certe supposizioni, che non si possono conciliare colla dottrina comune de'cattolici, nè colle promesse di G.C. e col sistema che ha stabilito nella Chiesa in riguardo all'insegnamento della fede, come vi mostrerò nella lettera seguente.

LETTERA VIGESIMA SECONDA.

Ai Vescovi dell'Assemblea del 1682. io dirò così: voi avete dichiarato che nelle questioni di fede il giudizio del Papa non va esente dal poter essere riformato quando non vi si unisce il consenso della Chiesa. Voi supponete dunque due cose; che il giudizio del Papa qualche volta può essere riformato, e che la Chiesa non sempre dia il suo consentimento.

Se il giudizio del Papa può aver bisogno di riforma, egli è evidente, che non è più

infallibile; ma soggetto ad errore. Non vi dimando le prove della vostra opinione, ma supponendo ciò che da voi si dice, veggo, che, se il giudizio del Papa ha bisogno d'essere riformato, converrà ricorrere ad un'autorità infallibile per assodare la credenza. Imperciocchè se tale autorità non fosse infallibile, anche il giudizio di lei potrebbe aver bisogno di riforma, e noi così consumeremmo il tempo in riformare, senza essere mai sicuri della nostra fede. Vi prego dunque di farmi vedere cotesta autorità infallibile, che riformi il giudizio del Papa.

Voi mi date subito la solita vostra risposta, che l'infallibile autorità è nella Chiesa: vi prego però di osservare, che ricadete sempre nel medesimo errore, opponendo al giudizio del Papa quello delle membra della Chiesa, e chiamandolo giudizio della Chiesa. Per non ripetere le osservazioni già fatte, mi contenterò di rammentarvi la dottrina di tutti i Cattolici, cioè che un Concilio per quanto sia numeroso, è soggetto ad errore, qualora i decreti di esso non sieno ratificati, o confermati dal Papa, per la gran ragione appunto, che senza il Papa non rappresenta sufficientemente la Chiesa universale. Ascoltate Cabassuzio: *constans est catholicorum persuasio posse errori succumbere concilia quantumvis numerosa, nisi approbatione supremi totius Ecclesiae capitis ac Petri suc-*

cessoris muniantur, cui Christus ipse promisit: SUPER HANC PETRAM AEDIFICABO ECCLESIAM, et pro certo asseruit: EGO ROGAVI PRO TE: nec sufficienter adest totum Ecclesiae corpus, si reliquis membris caput ipsum non concurrat, vel suffragetur. Notit . , . . eccles. sec. 16. trid.

Questa ragione è ancora ben più forte, se i Vescovi non sono adunati in Concilio. Dunque io non ci veggo cotesta infallibile autorità per riformare il giudizio del Papa; e intanto voi la supponete, dicendo: *nec tamen irreformabile esse judicium*.

L'articolo quarto suppone in secondo luogo, che la Chiesa non sempre dia il suo consentimento al giudizio del Papa: *nisi Ecclesiae consensus accesserit*. Credo, che qui ci accordiamo in una cosa; cioè che pel consentimento della Chiesa ne basta il silenzio, e l'accettazione tacita, di modo che ci vorrebbe una vera protesta per dire, che il di lei consentimento non c'è.

Aggiungo, che, se una parte de'Vescovi accetta anche tacitamente il giudizio del Papa, e un'altra parte vi si opponga colle loro proteste, mi permetterete di riconoscer la Chiesa nella parte de'Vescovi uniti al Papa secondo la regola di S. Ambrogio: *ubi Petrus, ibi Ecclesia*; e gli altri Vescovi con tutti i loro clamori non m'impediranno di dire, che la Chiesa ha dato il suo consentimento.

Converrebbe dunque supporre, che tutti i Vescovi della Cristianità *quasi agmine facto* alzasser la voce contro il giudizio del Papa: ma io sosterrò sempre, che questo caso è impossibile, ed è contrario alle promesse di G. C. (*).

(*) *Nella presente lettera, e in altri luoghi ancora si è avuto per impossibile il caso, che il giudizio del Papa in una quistione di fede sia solo, isolato, e diverso da quello di tutti, o quasi tutti i Vescovi; la qual cosa è provata abbastanza dal sistema, e dalle promesse di Gesù Cristo, in riguardo al magistero stabilito nella Chiesa. Si potrebbe dar forza alla dimostrazione con un' altro genere di prove cavate dalla natura medesima de' giudizj dogmatici. In materia di fede, non c'è una nuova rivelazione, nè verità nuova da scoprire; perchè tutte le verità sono già rivelate, e contenute nel deposito della sacra Scrittura, e della tradizione, conservato nella Chiesa. Quindi ne viene, che ogni giudizio dogmatico necessariamente contiene una verità professata, o insegnata nella Chiesa.*

Quanto a' sostenitori dell' infallibilità del Papa, non sarà cosa difficile il farli convenire, che non può mai accadere, che una decisione dogmatica del Papa non sia immediatamente seguita, o più tosto accompagnata nel medesimo tempo dal consentimento di parecchi

Conseguentemente per sostener l'ultima parte del 4. articolo, dovete provarmi tre co.

Vescovi. Infatti essendo essa dogmatica, ed infallibile, dee racchiudere una verità contenuta nel deposito della Scrittura, e della tradizione, e perciò professata, ed insegnata nella Chiesa. Ma questo come può conciliarsi nel caso, che tutti, o quasi tutti i Vescovi levinsi contro questa medesima decisione del Papa? Converrebbe supporre unitamente due cose, che si distruggon l'una coll'altra; cioè che una verità sia professata, ed insegnata generalmente; e nel medesimo tempo ignorata ed impugnata nella Chiesa. Sarebbe professata, ed insegnata, perchè si suppone, che appartenga al deposito della fede; ignorata, ed impugnata, perchè si suppone che tutti o quasi tutti i Vescovi insorgano contro tal decisione.

Per quelli finalmente, che sostengono la dottrina del quarto articolo, abbiam già osservato e quì e altrove, che precisamente suppongono questo caso impossibile; e che nell'atto stesso, che negano al Papa l'infallibilità, sono obbligati a concederla ai Vescovi, quando decidono senza il voto, e la ratifica del Papa, anzi opponendosi al giudizio da lui pronunziato; quandochè i Vescovi o dispersi, o adunati in Concilio non rappresentan la Chiesa universale, se non sono uniti col Papa e le decisioni loro non possono avere giammai

se ; che nelle quistioni di fede il giudizio del Papa è soggetto ad errore ; che i Vescovi o adunati, o dispersi sono infallibili senza il suffragio del Papa ; che può accadere, che quasi tutti i Vescovi protestino contro il giudizio del Papa. Credo, che sareste molto intrigato a provare queste proposizioni o dalla sacra scrittura, o dalle decisioni della Chiesa, o dalla testimonianza della tradizione, o de'Padri. Ma io voglio facilitarvene le prove. Basta, che mi portiate degli esempli, che i giudizj del Papa nelle questioni di fede sieno stati riformati come voi dite.

Fleury nel suo discorso ha creduto di citarne due, che tosto m'accingo ad esaminare.

LETTERA VIGESIMATERZA.

Il primo caso citato da Fleury è, che nella causa d'Eutichete il Concilio di Calcedonia abbia esaminato la lettera dogmatica di S. Leone. Mi servirò di quest'esempio nelle prove dell'infallibilità del Papa, e spero di farvi vedere cogli atti del concilio alla mano che cotesto preteso esame non ha luogo. Spero altresì di farvi conoscere dalle cose accadute nel Concilio, che tanto siam lontani dal poter dire che i Padri di Calcedonia ab-

il privilegio dell'infallibilità, se non ratificate, o confermate dal Papa.

biano riformata la lettera di S. Leone, che anzi per lo contrario fu quella lettera, che fece cangiare la definizione, per cui il Concilio si era già dichiarato.

Ma quando anche il Concilio di Calcedonia avesse esaminata la lettera di S. Leone, e che ci farebbe per la nostra questione? L'esaminare non è lo stesso che riformare. Non ho mai negato, che i Vescovi possano esaminare, anzi che sieno giudici, cioè giudici insieme col Papa nelle questioni di fede, ma non mai giudici de'giudizj pronunziati dal Papa. Qui non si parla di esaminare, o di giudicare; si parla di riformare.

Il secondo esempio è, che il sesto concilio ha condannato le lettere del Papa Onorio, e ne ha scomunicata la persona. Primieramente però si può dare la stessa risposta, che il fatto cioè è fuor di proposito per la questione, perchè le lettere di Onorio non sono riconosciute dalla maggior parte de'Teologi, come giudizio dogmatico; ma sono lettere particolari dirette a Sergio Patriarca di Costantinopoli, e non una decisione dottrinale data per tutta la Chiesa. Dall'altra parte rispetto al punto principale, in cui si crede di trovar l'errore di Onorio, il Pontefice nulla decide. Dopo avere stabilita la verità Cattolica contro Nestorio, cioè che G. C. è una sola persona, che fa le azioni delle due nature, o, come torna lo stesso, della divini-

tà, e dell'umanità: *Nam quia D. N. Jesus Christus filius Dei, ac Verbum Dei, per quem facta sunt omnia; ipse sit unus operator divinitatis, atque humanitatis, plenae sunt sacrae litterae luculentius demonstrantes:* passando ad esaminare, se a cagione delle azioni proprie delle due nature si debba dire, che abbiavi una sola operazione, o due, che era il nodo della difficoltà coi Monoteliti, Onorio scansa affatto la quistione, e dichiara di lasciarla a' Gramatici: *utrum autem propter opera divinitatis, et humanitatis una an geminae operationes debeant derivatae dici vel intelligi, ad nos ista pertinere non debent, relinquentes ea grammaticis, qui solent parvulis exquisita nomina derivando venditare.* Rescript. Hon. Pp. ad Serg. conc. Cp. III. apud Labbe tom. 6. pag. 936.

Da ciò si vede, che il Papa non ha avuto intenzione di decidere la quistione, e che credeva di doverla lasciare a gramatici. Non si può dunque far uso di questa lettera di Onorio contro i Teologi, che sostengono l'infallibilità del Papa ne'giudizj dogmatici pronunziati *ex cathedra*, poichè un tal giudizio non si può rinvenire in una lettera particolare, in cui il Papa non vuol decidere la questione. In fatti il medesimo Sergio la trovò tanto poco concludente pel suo disegno, che indusse l'Imperatore Eraclio a pubblicare l'ectesi in favore del Monotelismo. Parimente do-

pò la pubblicazione della lettera d'Onorio, Sofronio Vescovo di Gerusalemme, e molti altri Vescovi dell'Oriente si diressero al Papa Martino per ottenere da lui una decisione dogmatica contro gli errori del monotelismo; la qual cosa prova sempre di più, che niuno teneva per tale la lettera di Onorio.

In secondo luogo la condanna di Onorio è avvolta in tanti dubbj, e difficoltà, che non se ne potrebbe tirare una prova certa per l'opinione di Fleury. La lettera di Onorio, per consentimento quasi universale de'Teologi antichi e moderni, è stata giudicata immune da ogni errore. L'Apologia ne fu fatta primieramente da Papa Giovanni IV., il quale come Segretario di Onorio l'aveva scritta. Ora questo Pontefice in una lettera all'Imperator Costantino Pogonato, spiegò in un senso Cattolico le parole, onde pareva, che Onorio negasse l'esistenza delle due volontà in Gesù C., e dimostrò, che in que'luoghi aveva quegli parlato della sola volontà umana, poichè in Gesù C. non v'era il contrasto della carne ribelle collo spirito, di cui si lamenta l'Apostolo Paolo dicendo: *Sentio aliam legem in membris meis repugnantem legi mentis meae*: e dall'altra parte Onorio non aveva negato l'esistenza delle due nature, divina, ed umana, unite nella persona di G. C. La stessa apologia è stata rinnovata più volte da S. Massimo Abbate in due lettere sue, e nel

dialogo contro il monotelita Pirro. Così malgrado gli sforzi di quegli eretici, che si vantavano di avere Onorio del lor partito, il Concilio di Laterano sotto il Papa Martino, e quello di Roma sotto il Papa Agatone, condannando gli altri monoteliti, non fecero alcuna menzione del Papa Onorio. Ma se questi nella sua lettera a Sergio era al coperto del rimprovero di monotelismo, come dunque scusare il sesto Concilio, e come difendere la giustizia della sentenza, con cui ne fu condannata la lettera, e scomunicata la persona?

La risposta migliore, che diasi a questa difficoltà, consiste in supporre, che Onorio sia stato condannato, non come eretico formale, ma come fautore dell' eresia per una negligenza colpevole, e per aver imposto silenzio sulla questione di una, o due volontà in G. C. Questa supposizione è fondata principalmente sopra tre lettere di Leone II. all' Imperator Costantino, ad Ervige Re di Spagna, e a' Vescovi di quella nazione. Quivi il Papa dice parlando di Onorio, che non ha illuminata la Chiesa Cattolica colla sua dottrina ma ha permesso, che la fede immacolata ne fosse contaminata, e che non ha estinta la fiamma dell' eresia fin dal principio coll' autorità Apostolica, ma per lo contrario l' ha alimentata colla sua negligenza.

Ho detto, che questa è la risposta migliore, ma non credo però, che tolga affat-

to la difficoltà. Imperciocchè supponendo anche certe le lettere di Leone II., che molti mettono in dubbio, si potrebbe contuttocciò scusare la condotta di Onorio, il quale nel nascere del monotelismo, ingannato dall' astuta lettera di Sergio, poteva aver buone ragioni per rispondere come fece, e per imporre silenzio, per paura, che non si supponessero in G. C. le due volontà contrarie dell' umana natura, conseguenza del disordine introdotto dal peccato di Adamo, come è dichiarato nella citata Apologia di Giovanni IV. Finalmente non so, se la condotta del sesto Concilio non distrugga il supposto fondato sulle parole di Leone II. Leggo il nome di Onorio confuso con quelli di tutti i Capi del monotelismo, e senza riguardo alcuno scomunicato. In quanto alla lettera di lui a Sergio, trovo espressioni troppo forti per supporre, che il Concilio abbia condannato Onorio solo per motivo di negligenza. Ecco come il Concilio si spiega nell' art. 13. Labbe tom. 6. pag. 344. *Cum his vero projici a S. D. Catholica Ecclesia, et anathematisari praevidimus etiam Honorium qui fuerat Papa antiquae Romae, eo quod invenimus per scripta, quae per eum facta sunt ad Sergium, quia in omnibus ejus mentem secutus est, et ejus dogmata confirmavit.*

Queste difficoltà han fatto nascere molti sospetti contro la sincerità degli atti del

sesto Concilio, e molti autori pretendono, che il nome d'Onorio vi sia stato falsamente introdotto. Sostengono quest'opinione con molte ragioni, che non sono da disprezzarsi, e che potete veder riprodotte dall'Abate Barruel nel suo libro *Du Pape &c.* Io non credo di dovermi gettare in cotesta questione, e concederò ancora esser cosa difficile l'impugnare la condanna di Onorio. Ma penso, che mi si debba concedere nel medesimo tempo, che tale condanna è avvolta fin qui in molte oscurità, e che nella totalità ci presenta molte contraddizioni, e difficoltà. Forse il tempo ci ha levato per sempre, o ci tiene nascosto qualche altro monumento, che potrebbe dissipare le tenebre, che offuscano questo punto della storia Ecclesiastica. Intanto io dimando a voi, se secondo le regole della sana critica basti un solo fatto non ancora pienamente illustrato, per fondarvi sopra una massima di tanta importanza.

Ma vedete, quanto io sono condiscendente con Fleury: voglio concedergli per un momento, che la lettera d'Onorio sia una decisione dogmatica pronunziata *ex Cathedra*, che contenga l'errore dei monoteliti, che la condanna d'Onorio sia un fatto certissimo, e chiaro in tutte le sue circostanze, che Onorio sia stato scomunicato, e la lettera di lui condannata come eretica. Contuttociò ancora sostengo, che questa condanna accomodata pu-

re così al gusto di Fleury sarebbe affatto insufficiente per sostenere la pretensione dell' articolo quarto. Abbiamo in fatti veduto, che l' articolo suppone, che il giudizio del Papa nelle questioni di fede può essere riformato da' Vescovi della Cristianità, o dispersi, o adunati in Concilio. Ora l'esempio d' Onorio nol proverebbe giammai. La condanna della persona, e della lettera di lui sarebbe stata fatta non dai Vescovi soli, ma dall' autorità del Papa Agatone successore di Onorio. Sentite a questo proposito il Papa Adriano IV. in un' allocuzione contro Fozio, riferita nella settima sessione dell' ottavo Concilio Ecumenico, parlando della condanna di Onorio fatta dal sesto Concilio: *ibi nec Patriarcharum, nec caeterorum Antistiti cuipiam de eo* (Honorio) *quamlibet fas fuerit proferendi sententiam, nisi ejusdem primae sedis pontificis consensus praecessisset auctoritas*.

Dunque supponendo, che un giudizio del Papa nelle quistioni di fede abbia bisogno d'essere riformato, non si proverà mai coll' esempio di Onorio, che i Vescovi soli possan fare questo uffizio. Bisognerebbe sempre ricorrere all' autorità del successore, e intanto non si potrebbe mettere alcun rimedio alla propagazion dell' errore. L' assurdo di tal conseguenza prova la falsità del supposto.

Così i due esempli citati da Fleury, non provano niente di ciò che vien supposto nell'

ultima parte dell' articolo quarto. Di più dico, che si può provare il contrario, come cercherò di fare nello stabilire la proposizione: che nelle quistioni di fede il giudizio del Papa non va soggetto ad errore, e che forma un solo e stesso giudizio con quello della Chiesa.

LETTERA VIGESIMAQUARTA.

Dal Vangelo comincio le prove dell' enunziata proposizione, e in primo luogo dalle promesse di G. C. a Pietro solo. *Simon, Simon, ecce Satanas expetivit ut cribraret vos sicut triticum, ego autem rogavi pro te, ut non deficiat fides tua*. In queste parole G. C. ha notato ciò che spetta a tutti gli Apostoli insieme; *Satanas expetivit ut cribraret vos;* ed ha notato egualmente ciò che spetta alla persona sola di Pietro. Ella è una preghiera particolare per lui, *ego autem rogavi pro te*. Finalmente ne ha dichiarato lo scopo, e l' effetto, che la fede cioè di Pietro non manchi mai: *ut non deficiat fides tua*. Ecco dunque la Chiesa in pericolo di esser crivellata da Satana, e nello stesso tempo il rimedio preparato da G. C. colla sua preghiera, che la fede di Pietro non manchi mai. Laonde io formo questo raziocinio: o G. C. non ha preparato un rimedio sufficiente, e la sua preghiera non ha effetto, e la sua paro-

la c' inganna; o il magistero di Pietro, e del Papa successore di Lui non va soggetto ad errore nella fede, *ut non deficiat fides tua*; ma il primo sarebbe una bestemmia, dunque il secondo è una verità. Per lo contrario secondo l' articolo quarto della dichiarazione, il rimedio preparato, e promesso da G. C. non sarebbe il magistero del Papa, ma il consentimento posteriore della Chiesa, la quale potrebbe anche negarlo.

Et tu aliquando conversus confirma fratres tuos. Ecco imposto a Pietro il dovere di confermare i di lui fratelli. Ora se il magistero di Pietro soggetto fosse ad errore, G. C. avrebbe lasciata la sua Chiesa in balia di Satana per essere crivellata; la qual cosa non si può dire senza bestemmia; dunque il magistero del Papa non è soggetto ad errore nella fede. Secondo il Vangelo egli è Pietro, che dee confermare i fratelli, e secondo l' articolo quarto i fratelli confermerebbero Pietro.

Beatus es, Simon Barjona . . . . , Et ego dico tibi, quia tu es Petrus, et super hunc petram aedificabo Ecclesiam meam, et portae inferi non praevalebunt adversus eam. Bastava il dire, che G. C. era per fabbricare la sua Chiesa su questa pietra, per conchiudere, che dovea avere la stabilità necessaria a sostenere una Chiesa eterna; Imperciocchè G. C. non ha scelto in vano questa pietra a fondamento della sua Chiesa. La

stabilità della pietra concerne principalmente la fede, poichè non v'è cosa, che possa tanto ruinare l'edifizio della Chiesa, quanto il difettare, e 'l corrompersi della fede. Ma G. C. ha soggiunto per maggior sicurezza, *portae inferi non praevalebunt adversus eam*. Queste parole da' primi tempi della Chiesa in poi fino a' giorni nostri sono state comunemente applicate alla pietra medesima, come è più naturale: e l'original greco, e il testo latino ammettono questa interpretazione. Essa pure è più conforme ad una parabola di G. C. *Assimilabitur viro sapienti, qui aedificavit domum suam supra petram; et venerunt flumina &c. .... Et non cecidit; fundata enim erat supra firmam petram*. Ma siccome con questa interpretazione non si potrebbe più sostenere la dottrina del quarto articolo, coloro che la difendono, applicano le parole non alla pietra, ma all' edifizio, cioè alla Chiesa; ma le intendano pur come vogliono, che poco importa; purchè almeno non facciano passar G. C. per uno simile all' uomo insensato del Vangelo: *similis est viro stulto, qui aedificavit domum suam super arenam, et venerunt flumina &c. ... Et cecidit et fuit ruina illius magna*. Ecco come io ragiono: se il giudizio del Papa nelle quistioni di fede, soggetto fosse ad errore, G. C. non avrebbe scelto una pietra solida pel suo edifizio, avrebbe promesso in vano, che

le porte dell'inferno non prevarranno mai, e la sua Chiesa fabbricata su questa pietra andrebbe in rovina. Ma cotesto sarebbe un bestemmiare, dunque il giudizio di Pietro in riguardo alla fede non è soggetto ad errore.

Simon Joannis .... Pasce agnos meos, pasce oves meas. Non solamente coll'amministrazione de'Sacramenti, ma ancora, e principalmente colla dottrina della fede si esercita il ministero di pastore. Con queste parole Pietro è stato costituito pastor degli agnelli, e delle pecore, cioè di tutto il gregge di G. Cristo; e sebbene i Vescovi sieno i pastori delle greggie, che loro sono affidate, *pascite qui in vobis est gregem*, non lasciano però d'essere pecore di Pietro. Appunto per questo G. C. ha detto in un altro luogo: *et fiat unum ovile et unus Pastor*. Egli è dunque il Pastore di tutta la Chiesa, e tutti i Cristiani sono obbligati ad ascoltarne, e seguirne la voce: *oves vocem ejus audiunt ... oves illum sequuntur, quia sciunt vocem ejus*. Stante questo, se il magistero del Papa soggetto fosse ad errore nella fede, G. C. ci avrebbe dato un pastore, che ci guiderebbe alla perdizione; ma ciò sarebbe contrario alla sapienza di Dio; dunque il magistero del Papa non è soggetto ad errore nella fede. Secondo l'articolo quarto le pecore darebber lezione, e ravvierebbero il pastore, qualora venisse a smarrirsi.

In secondo luogo provo la mia proposizione colle promesse fatte al Collegio Apostolico, cioè a dire alla Chiesa. *Euntes praedicate Evangelium omni creaturae. Docete omnes gentes servare omnia quaecumque mandavi vobis. Mittam vobis spiritum veritatis; ille docebit vos omnem veritatem. Ecce ego vobiscum sum omnibus diebus usque ad consummationem saeculi.* Queste promesse assicurano il magistero di Pietro, quello della Chiesa, e di più che l'uno, e l'altro non formeranno che un solo e stesso magistero.

Esse ci assicurano, che il magistero di Pietro non sarà soggetto ad errore; perchè se ciò accadesse, tutte le promesse fatte alla Chiesa verrebbero necessariamente a mancare. Imperciocchè può bene accadere, che de'Vescovi cadano in errore senza danno del magistero della Chiesa: ma se ci cadesse il Papa, allora un corpo senza capo, un gregge senza pastore non sarebbe più la Chiesa di G. C. come ho dimostrato altrove.

Assicurano l'infallibilità della Chiesa; e non c'è bisogno di provarlo.

Assicurano finalmente che il magistero del Papa, e quello della Chiesa non formeranno che un solo e stesso magistero, perchè è Dio, che ha promesso al Papa, e che ha promesso alla Chiesa. Ma Dio è uno, e non contraddice a se stesso; lo Spirito santo è uno spirito di verità, e la verità è una; un so-

lo Dio, una sola fede, *unus Dominus, una fides:* ne risulta quindi, che i due magisteri non ne possono formare che un solo.

Dico dunque per le due parti della mia proposizione, che, se il magistero del Papa soggetto fosse ad errore, l'assistenza promessa alla Chiesa non avrebbe più effetto: ma ciò è assolutamente contrario alle promesse di Dio; dunque bisogna riconoscere, che il giudizio del Papa non è soggetto ad errore. Dall' altra parte, se il magistero del Papa potesse esser diverso da quello della Chiesa, vi sarebbero in primo luogo due magisteri, uno del Papa, e l'altro della Chiesa: allora nè l'uno, nè l'altro sarebbe magistero della Chiesa, ma sarebbe uno del Capo, e l'altro delle membra della Chiesa, come altrove ho già dimostrato. E qui soggiungo: se per ipotesi impossibile ciò potesse accadere, Dio sarebbe contrario a se stesso, la fede, la verità non sarebbe più una. Ora questa sarebbe una bestemmia; ne siegue perciò, che il magistero del Papa, e quello della Chiesa non saranno mai che un solo e stesso magistero. Unendo insieme le due conseguenze, ne risulta la proposizione tal quale l'ho stabilita: che il giudizio del Papa nelle quistioni di fede non è soggetto ad errore, e non forma che un solo e medesimo giudizio con quello della Chiesa.

Finalmente la proposizione è provata dalle promesse, che spettano all'unità, e alla

perpetuità della Chiesa. Abbiam già sentito, che la Chiesa è fabbricata sopra la pietra; che le porte dell'inferno non prevarranno mai contro di essa; che G. C. sarà colla Chiesa sino alla fine de'secoli; che le pecore ascolteranno, e seguiranno il pastore: che vi sarà un solo ovile, ed un sol pastore: che vi si vedrà sempre quell'unione perfetta, per cui G. C. ha pregato. Ebbene: poste tutte queste cose io vi dirò; che il magistero del Papa sia soggetto ad errore, o che sia diverso, se fosse possibile, da quel della Chiesa, tanto nell'uno, che nell'altro caso tutte le promesse di G. C. non avrebber più il loro effetto: ma ciò sarebbe un far oltraggio alla verità di Dio; dunque io debbo tirare la mia conseguenza generale: il magistero del Papa in riguardo alla fede non è soggetto ad errore, e forma un solo stesso magistero con quello della Chiesa.

LETTERA VIGESIMAQUINTA.

Tutte insieme queste promesse di G.C. nel loro senso proprio, e letterale non mi lascian più dubbio alcuno; e per dubitarne, bisognerebbe, che mi facesser vedere una contraddizione evidente colla dottrina della Chiesa. In questo solo caso sarei obbligato a cercare un altro senso improprio, e figurato, rammentandomi, che ne diceva S. Agostino:

ego Evangelio non crederem , nisi me Ecclesiae commoveret auctoritas . Ma se in ciò, che ha deciso la Chiesa, in ciò che essa m'insegna, nelle professioni di fede, che mi presenta, io ravviso la dottrina di lei perfettamente d'accordo con quello, che io aveva trovato nel Vangelo, allora non mi è più lecito covar dubbii, ma debbo arrendermi alla luce di Dio, non posso dir nulla in contrario, e se l'occasione il dimanda, debbo ancora manifestar quanto credo. *Corde enim creditur ad justitiam, ore autem confessio fit ad salutem*.

Consultiam la dottrina della Chiesa. Quando spuntarono le prime scintille di disubbidienza all' autorità, e al magistero del Capo della Chiesa, cioè ai tempi dello scisma di Acacio, e più ancora dappoi per quello di Fozio, i Papi han voluto una professione di fede. Questa è la celebre formola, che tutti i Patriarchi, Metropolitani, e Vescovi dell'Oriente han dovuto sottoscrivere, e presentare al Papa Ormisda, e alcun tempo dopo ad Agapito, e a Nicolò Primo; e che finalmente fu sottoscritta da tutto l' ottavo Concilio ecumenico, e presentata ad Adriano II., di modo che è divenuta dottrina di tutta la Chiesa. *Prima salus est rectae fidei regulam custodire, et a patrum traditione nullatenus deviare, quia non potest D. N. Jesu Christi praetermitti sententia dicentis: TU ES PETRUS,*

ET SUPER HANC PETRAM AEDIFICABO ECCLESIAM MEAM: Haec quae dicta sunt, rerum probantur effectibus; quia in sede apostolica immaculata est semper servata religio. Unde sequentes in omnibus Apostolicam sedem, et praedicantes ejus omnia constituta, spero, ut in una communione vobiscum, quam sedes apostolica praedicat, esse merear, in qua est integra. et vera christianae religionis soliditas; promittentes etiam sequestratos a communione Ecclesiae Catholicae, id est non in omnibus consentientes sedi Apostolicae, eorum nomina inter sacra non recitanda esse mysteria. Hanc autem professionem meam propria manu scripsi, et tibi Hormisdae Sancto, et Venerabili Papae urbis Romae obtuli.

Questa professione di fede m' insegna, che non bisogna disprezzar le promesse di G.C. a Pietro, che per effetto di tali promesse la religione si è sempre conservata senza macchia nella sede Apostolica, che in essa sede esiste la vera ed intiera solidità della religione Cristiana, che bisogna seguirne, e predicarne tutti i decreti: che bisogna in tutto stare unito con lei sotto pena di separazione dalla Chiesa Cattolica. Tutto ciò è perfettamente d'accordo coll' idea, che me n'era già formata sul Vangelo.

Trovo il medesimo consentimento nella professione di fede dell' Imperator Miche-

le Paleologo, e di parecchi Metropolitani, che già citai nella lettera diciassettesima, per cui i Greci furono riuniti alla Chiesa nel secondo Concilio di Lione. Ne estrarrò solamente ciò che spetta alle quistioni di fede, Labbe T. XI. part. I. pag. 966. *Et sicut prae caeteris* (Sancta Romana Ecclesia) *tenetur fidei veritatem defendere, ita et si quae de fide fuerint obortae questiones, suo debent judicio definiri*. Se cotesto giudizio potesse ancora andar soggetto a riforma, come mai sarebbe egli diffinitivo?

Nel Concilio Ecumenico di Firenze quando accadde la riunione de' Greci, fu fatta la definizione già riferita, di cui ora non piglierò, se non quanto concerne il punto della nostra quistione. *Pontificem Romanum .... verum Christi Vicarium .... et omnium Christianorum Patrem, et Doctorem existere ..... et ipsi in B. Petro a D. N. J. Christo ..... pascendi universalem Ecclesiam, plenam potestatem traditam esse*. Siccome Gesù Cristo governa la sua Chiesa coll'influenza invisibile della sua grazia, e col ministero visibile de' Pastori; così non debbo io aspettare, che ne' dubbj miei sopra la fede venga egli in persona dal Cielo, o mandi un Angelo ad ammaestrarmi. Sento però che mi ha lasciato un suo Vicario, e che il Papa è appunto il vero Vicario di G. C. *verum Christi Vicarium*. Ho io a temere ancora, che il Magistero di co-

testo Vicario di G. C. sia soggetto ed errore ? Questo Papa è il Dottore di tutti i Cristiani, il Pastore della Chiesa universale con una piena potestà di G. C. per esercitare il proprio ministero. E bene, quando avrà egli parlato, anderò io a dimandare ai figli, ai discepoli, alle pecore, che correggano il giudizio del padre, del dottore, e del pastore di tutti i Cristiani?

Finalmente la professione di fede pubblicata da Pio IV. dopo il Concilio di Trento, che ora è la professione di fede, e la dottrina di tutta la Chiesa, mi comanda di dire *Sanctam Romanam Ecclesiam omnium Ecclesiarum matrem, et magistram agnosco*. Ma se il giudizio del Papa fosse soggetto a riforma, con che ragione potremmo chiamare la Chiesa Romana *matrem, et magistram omnium Ecclesiarum*?

Conosco dunque, che ciò, che la Chiesa m' insegna, ciò che ha definito, ciò che mi ordina di professare va d' accordo benissimo con tutto ciò che ho trovato nel Vangelo, onde non ho più dubbj, nè posso averne. Se m' accingo nelle seguenti lettere a consultare la tradizione, il fo solamente per dar compimento alle mie prove a prò di coloro, che ancora ne dubitassero.

Intanto vedete, che contradizione, è cotesta! Se in una quistione di fede il Papa pronunzia il suo giudizio, la Chiesa mi comanda

di ubbidire, di sottomettere il mio intelletto, di riconoscere nella voce di lui quella di G. Cristo. Ma se mi trovassi nella Diocesi d'un Vescovo, che per disgrazia fosse ben persuaso della dottrina del quarto articolo, egli si crederebbe in diritto di dirmi: aspettate, non dovete ubbidir tanto presto: cotesto giudizio è soggetto ad errore, può essere ancora corretto, non è regola di fede, qualora non vi si unisca il consenso della Chiesa.

Per evitare sì fatta contradizione, molti di coloro che difendono il quarto articolo, dicono, che bisogna sottomettersi al giudizio del Papa anche prima di sapere, se ha ricevuto il consenso della Chiesa; ma vanno incontro così all' altro inconveniente, di esporci cioè a tributare all' errore ciò che è dovuto alla verità.

LETTERA VICESIMASESTA.

Scorrendo la storia delle eresie, e dei Concilj si vede, che il giudizio del Papa è stato risguardato sempre, come quello che dava l' infallibilità a tutti gli altri giudizj: e pronunziato che fosse, niuno divisava di contraporre dubbj, o correzioni. Converrebbe riferire tutte le lettere Sinodiche dei Padri, che chiedono al Papa la conferma delle definizioni fatte, e degli anatemi pronunziati ne' Concilii i più numerosi, ed anche ecumenici

Si vede leggendole, che essi risguardano cotesta conferma non come un semplice suffragio, ma come un atto, che dava alle decisioni dei Concilii il carattere di giudizio della Chiesa, e conseguentemente d'infallibilità. Ma questa verità non è soggetto di controversia fra Cattolici, che tutti di comune consenso negano il carattere d'infallibilità ai decreti dei Concilii, che non abbiano avuto la conferma, e la ratifica del Papa.

Il giudizio del Papa ha dato l'infallibilità anche ai Concilii non generali, come a que'due, che avevano condannato l'eresia pelagiana. Questo è il senso di quel famoso passo di S. Agostino, di cui non è stata sempre compresa bene la forza. *Jam hac de causa duo Concilia missa sunt ad sedem Apostolicam, unde etiam rescripta venerunt. Causa finita est, utinam finiatur et error.*

Dunque nessuna definizione di Concilio aveva l'infallibilità senza la conferma del Papa; ma quando egli aveva pronunziato il giudizio, non v'ha esempio, che sia caduto in pensiero ad alcuno di correggerlo. Vedete quanto si è detto nella lettera 23. in riguardo ai due esempli citati da Fleury.

Riferirò alcuni esempj, in cui si vede, che, quando il Papa ha pronunziato il suo giudizio, i Concilii ben lontani dal riformarlo, non hanno fatto che conformarvisi interamente; dal che si prova questa verità, che

l'insegnamento del Papa, e quello della Chiesa non formano mai, che un solo e medesimo insegnamento.

Ne trovo il primo esempio nel primo Concilio degli Apostoli. Act. 15. *Convenerunt Apostoli, et seniores videre de verbo hoc. Cum autem magna conquisitio fieret, surgens Petrus dixit ad eos*. Poichè Pietro ha parlato, *tacuit omnis multitudo*. Si sentono Barnaba, e Paolo. Dopo di essi Giacomo parla, e dà il suo giudizio così; *et ego judico*. La qual cosa prova bensì, che i Vescovi son giudici della fede, ma non nel senso, che possano giudicare, e correggere il giudizio di Pietro. In fatti il giudizio di Giacomo, e il decreto del Concilio: *Visum est Spiritui Sancto, et nobis*, non sono, che un solo, e medesimo giudizio con quello di Pietro. E non poteva essere diversamente, perchè il medesimo Dio aveva promesso, che la fede di Pietro non sarebbe mancata, e che il Concilio sarebbe stato da lui assistito. Lo Spirito Santo, che illuminava Pietro, illuminava anche il Concilio, e perciò non ne poteva risultare che un solo, e medesimo giudizio.

Nel Concilio di Efeso, che è il terzo Ecumenico, S. Cirillo di Alessandria, che aveva avuto dal Papa S. Celestino l'incumbenza di condannare Nestorio, scrisse al Pontefice in nome del Concilio, prima di separarsi dalla comunione di quell'eresiarca: *non prius autem*

illius communionem palam, aperteque deserimus, quam haec ipsa pietati tuae indicaremus. Digneris proinde quid hic sentias praescribere, quo liquido nobis constet, communicare ne cum illo oporteat, an denuntiare neminem cum illo communicare. Epist. Cyril. ad Caelest. in 1. act. Questa causa spettava alla fede; e la sentenza data di poi contro Nestorio fu l'esecuzione della lettera del Papa S. Celestino. *Coacti per sacros canones et epistolam SS̃mi patris nostri, et comministri Caelestini*, dicono i Padri del Concilio, siccome ho di già osservato nell'esaminare il secondo articolo della dichiarazione.

Prima del Concilio di Calcedonia, che è il IV. ecumenico, S. Leone aveva già condannata l'eresia di Eutichete colla sua lettera dogmatica a S. Flaviano. Appena fu letta, i seicento Padri del Concilio esclamarono: *haec est fides patrum, haec est fides Apostolorum, ita credunt orthodoxi, anathema illi, qui non ita credit. Petrus per Leonem locutus est*; Dice il Fleury, che il Concilio esaminò la lettera di S. Leone. Qualora però si leggano gli Atti del Concilio non si trova luogo per cotesto esame. Subito dopo la lettura della lettera di S. Leone, i Padri del Concilio fecero le acclamazioni testè citate. *Post lectionem autem praedictae epistolae Rm̃i Episcopi clamaverunt*. Labbe t. IV. pag. 368.

Ma ciò che prova, quanto l'esempio del

Concilio di Calcedonia sia contrario alla pretensione di Fleury, e a quanto viene supposto nel 4. articolo, si è primieramente il fatto accadnto nella quinta azione. Vi si lesse un'altra definizione di fede, che differiva in qualche parte da quella, che era contenuta nella lettera di S. Leone. Questa nuova definizione fu approvata da tutti i Padri del Concilio, eccetto i legati di S. Leone, ed alcuni Orientali. Dappoi che Anatolio Vescovo di Costantinopoli ebbe interrogato i Padri: *placet vobis definitio? Omnes Rmi Episcopi praeter Romanos, et aliquos Orientales clamaverunt: definitio placet; haec fides patrum; qui aliter sapit anathema sit. Nestorianos mitte foras. Haec definitiò omnibus placet*. Malgrado tutte le voci de'Vescovi, i Legati della S. Sede si opposero: e siccome le grida di coloro, che sostenevano la nuova definizione, crescevano sempre di più, *Paschasinus, et Lucentius Episcopi, et Bonifacius Presbiter, Legati sedis Apostolicae dixerunt: si non consentiunt epistolae apostolici, et beatissimi viri Papae Leonis, jubete nobis rescripta dari ut revertamur*. Non ostante la protesta de' Legati, e la minaccia di abbandonare il Concilio, non cessaron però gli sforzi de'Padri per sostenere la nuova definizione. *Praedicti Rmi Episcopi clamaverunt: ista definitio orthodoxa est ..... Spiritus Sanctus definitionem dictavit ..... modo subscribatur*. Siccome

poi non cessava il tumulto nel Concilio, i giudici furono obbligati a dimandare. *Epistolam sanctissimi Leonis suscipitis?* E finalmente dopo molti dibattimenti, come si può leggere nell'azione citata, Labbe t. IV. pag. 556. la nuova definizione fu abbandonata, e si stese la definizione di fede, che fu compilata sulle parole medesime di S. Leone. Ecco come una definizione, che nella quinta azione del Concilio di Calcedonia era stata approvata da quasi tutti i Padri, e accettata da essi come ortodossa, e dettata dallo Spirito Santo, fu poi rigettata per la sola resistenza de'Legati della S. Sede, e corretta seconda la lettera di S. Leone.

Le espressioni del Concilio Calcedonese sono state rinnovate da' Padri del terzo di Costantinopoli, che è il sesto ecumenico, in riguardo alla lettera del Papa S. Agatone, che condanna i Monoteliti: *summus nobiscum certabat apostolorum princeps; illius enim imitatorem et sedis successorem habuimus fautorem.... Littera proferebatur, et Petrus per Agathonem loquebatur... Velut ipsum principem Apostolici chori, primaeque cathedrae antistitem Petrum contuiti sumus... Quas litteras libentibus animis, sincereque accepimus, et velut ipsum Petrum ulnis animi suscepimus*. Finalmente i medesimi Padri nel chiederne la conferma: *orthodoxae fidei splendidam lucem vobiscum clare praedicavimus, quam*

ut iterum per honorabilia vestra rescripta confirmetis, vestram oramus paternam sanctitatem. Tibi ut primae sedis Antistiti universalis Ecclesiae, quid gerendum sit, relinquimus stanti supra firmam fidei petram. Act. 18.

Co'medesimi sentimenti i Padri del secondo Concilio di Nicea, il VII. ecumenico, ricevettero la lettera di Adriano I. contro gl' Iconoclasti. Alla lettura di essa, e all'interrogazione de'legati, *tota synodus dixit: sequimur, et suscipimus, et admittimus. Tota sacra synodus ita credit, ita sapit, ita dogmatizat*. Dopo di ciò tutti i Vescovi fecero professione di ricevere le sante immagini, *secundum epistolas synodicas Bmi patris senioris Romae Hadriani* Act. 2.

Così nel IV. di Costantinopoli, ossia l'ottavo ecumenico, i Legati di Adriano II. presentarono la formula del Papa Ormisda, della quale ho parlato, perchè fosse sottoscritta da tutti i Padri, i quali risposero. *Juste et convenienter lectus nobis libellus expositus est a sancta Romanorum Ecclesia, et propterea nobis placet*. Sottoscrissero tutti la professione, e trasportati dalla lor fede esclamarono: *fidelis Dominus in omnibus verbis suis, qui ait ad apostolos, et discipulos: ecce ego vobiscum sum omnibus diebus usque ad consummationem saeculi, et ait ad Petrum principalissimam summitatem: tu es Petrus .... et portae inferi non prevalebunt*. Act. 1. art. 10.

Egli è inutile citare i Concilii tenuti in Occidente, come quelli di Laterano, di Lione, e di Vienna, ne'quali trovandosi i Papi in persona, quasi tutti gli atti ne portano il nome. Mi contenterò di fare un'osservazione sopra quello di Costanza, in cui erano stati condannati gli errori di Wicleffo, e di Hus. Dopo l'elezione di Martino V. il Concilio stava per finire, quando i Deputati di Polonia pregarono istantissimamente il Papa a confermare la condanna de'medesimi errori fatta nel Concilio, per questo motivo perchè altrimenti sarebbe rimasta senza forza; la qual cosa obbligò Martino V. a metter fuori la Bolla, in cui egli espressamente ne confermò la condanna. Del resto ho già parlato nella lettera precedente del Concilio di Lione, e di quello di Firenze.

LETTERA VIGESIMASETTIMA.

In questa lettera finirò con altre testimonianze cavate dalla tradizione, e dai Padri.

S. Ireneo m'insegna, che la maniera di confondere tutti gli eretici, è quella di oppor loro la tradizione, e la fede della Chiesa di Roma, perchè tutti i fedeli debbono convenire con essa a cagione del primato, e perchè conserva la tradizione degli Apostoli: *maximae & antiquissimae et omnibus cognitae, a clarissimis duobus Apostolis Petro, & Paulo fundatae, & con-*

stitutae Ecclesiae, eam quam habet ab apostolis traditionem, et annuntiatam omnibus fidem per successionem episcoporum venientem usque ad nos, indicantes, confundimus omnes eos, qui quoquo modo, vel per sui placentiam malam, vel per vanam gloriam, vel per caecitatem praeter-quam oportet colligunt . . . . . Ad hanc enim Ecclesiam propter potentiorem principalitatem necesse est omnem convenire Ecclesiam, id est eos qui sunt undique fideles, in qua semper ab his qui sunt undique conse vata est ea quae est ab apostolis traditio . „ Advers. haeres. lib. 3. cap. 3.

Tertulliano dopo aver fatto l'elogio della Chiesa di Roma, soggiunge ; *videamus quid didicerit, quid docuerit, quid cum Africanis quoque contesserarit*. De praes. c. 36.

La maggior parte degli eretici de' primi secoli venivano a posta a Roma coll'intenzione di sedurre il Papa e di estorcerne la comunione, come fecero Valentino, Cerdone, e Marcione. Il caso più curioso in questo genere è quello, che accadde a Montano, il quale si diceva il Paraclito, e che sperava di sedurre il Papa, quando l'impostura ne fu scoperta da un altro eretico per nome Prassea, il quale negando la distinzione delle persone della santissima Trinità, diceva, che il Padre Eterno era stato crocefisso : il quale avvenimento fece dire a Tertulliano già divenuto Montanista in una maniera tutta sua : *duo negotia Diaboli procuravit*

Romae Praxeas; Paracletum fugavit, et Patrem crucifixit. In Prax.

Ma questi sforzi degli eretici provenivano dalla persuasione, in cui erano fermi, che dopo aver sedotto il Papa, facilmente sarebbero venuti a capo di sedurre anche gli altri. Nel medesimo tempo veggiamo che i fedeli erano persuasi, che cotesti sforzi degli eretici sarebbero stati inutili. A questo proposito ecco un passo di S. Cipriano. „ *Pseudo episcopo sibi ab haereti-*
„ *cis constituto, navigare audent, et ad Petri*
„ *Cathedram principalem, unde unitas sacer-*
„ *dotalis exorta est, a schismaticis et profanis*
„ *litteras ferre; nec cogitare eos esse Romanos,*
„ *quorum fides apostolo praedicante laudata est,*
„ *et ad quos perfidia habere non potest accessum.*
Epist. 55.

Il gran S. Dionigi di Alessandria scrivendo contro l'eresia di Sabellio, fu dinunziato al Papa S. Dionigi dai Vescovi della Pentapoli, come se fosse caduto nell' errore opposto. Il Papa avendogli ordinato di giustificarsi, egli mandò la sua apologia, per cui fu assoluto d'ogni accusa dal Papa, il giudizio del quale il giustificò agli occhi di tutta la Chiesa. Ce lo dice S. Atanasio: *re demum* (Romae) *diligenter perpensa, absolutus est Dionysius*. „ Apud Labb. conc. Tom. 2. col. 830.

Questi monumenti sono del secondo, e del terzo secolo. Nel quarto io trovo la testimonianza di S. Girolamo. Il S. Dottore essendo in An-

tiochia trovò quella Chiesa divisa in tre partiti sotto tre differenti Vescovi, Melezio, Vitale, e Paolino. Vi si agitava una quistione concernente la fede, cioè se si avesse a dire, che in Dio vi sono tre *ipostasi*; perchè non si era d'accordo sopra il significato della parola *ipostasi*, che altri prendevano per persona, ed altri per sostanza. Ognun voleva tirare il Santo Dottore dalla sua. La prima risposta che diede, fu che quegli che era unito alla Cattedra di S. Pietro, sarebbe stato suo. *Ego clamito: Si quis cathedrae Petri jungitur, meus est*. Ma siccome tutti tre i partiti dicevano d'essere uniti al Papa, S. Girolamo ebbe ragione di dubitare della loro sincerità, come ne scrisse a S. Damaso. *Meletius, Vitalis, Paulinus haerere tibi se dicunt. Possem credere si hoc unus assereret; nunc autem aut duo mentiuntur, aut omnes*. Si diresse dunque a S. Damaso per ottenerne il discioglimento della difficoltà, se poteva o no usare il termine di tre ipostasi. Ma vedete con qual rispetto, e con quale fiducia egli parla al Successor di S. Pietro: *A Sacerdote victimam salutis, a pastore praesidium ovis flagito. Cum successore piscatoris, et discipulo crucis loquor. Ego nullum primum nisi Christum sequens, beatitudini tuae, idest cathedrae Petri consocior. Super illam aedificatam Ecclesiam scio. Quicumque extra hanc domum agnum comederit, profanus est. Si quis in arca Noe non fuerit, peribit regnante diluvio. Non novi Vitalem, Meletium respuo, ignoro Pauli-*

num. Quicumque tecum non colligit, spargit, hoc est qui Christi non est, Antichristi est. Quamobrem obtestor beatitudinem tuam per crucifixum, mundi salutem: per homousion Trinitatem, ut mihi epistolis tuis, sive tacendarum, sive dicendarum hypostaseon detur auctoritas.

Alla testimonianza di S. Girolamo potrei aggiunger quella di S. Agostino in riguardo ai rescritti della Sede Apostolica, i quali decisivamente condannarono l'eresia Pelagiana; ma l'ho già riferita nella lettera precedente, parlando dei due Concilii per cotesta materia tenuti nell'Affrica.

Nel quinto ecco come risponde S. Pier Crisologo ad Eutichete, che si lamentava d'essere stato condannato da S. Leone: gli consiglia di sottomettersi al giudizio del Papa; *quoniam B. Petrus, qui in propria sede vivit et praesidet, praestat quaerentibus fidei veritatem.*

Eccovi pure, come i Vescovi delle Gallie rispondono alla lettera dogmatica di S. Leone: *Apostolatus vestri scripta ita ut symbolum fidei quisquis redemptionis sacramenta non negligit, tabulis cordis adscripsit, et tenaci memoriae commendavit*: Epist. Synod. episc. Gal. ad S. Leonem.

Nel sesto S. Cesario riconosce nel Papa la medesima autorità, e la stessa voce dello Spirito Santo, che parlò nel Concilio di Nicea, e negli altri. *Nemo mihi alia quaelibet con-*

tra auctoritatem sedis apostolicae : aut contra CCCXVIII. episcoporum praecepta , aut reliquorum canonum statuta obiiciat ; quia quidquid contra illorum definitiones , in quibus Spiritum sanctum locutum esse credimus, dictum recipere , non solum temerarium , sed etiam periculosum esse dubito. Epist. Caesar. Arelat.

E Ferrando Diacono di Cartagine dice: *interroga igitur , si veritatem cupis audire , principaliter apostolicae sedis antistitem , cujus sana doctrina constat judicio veritatis , et fulcitur munimine auctoritatis*. Epist. ad Sever. scholast.

Nel settimo secolo veggo comparire alla presenza di Martino I. in un Concilio di Roma, Stefano Vescovo di Dorilea , mandato da Sofronio Patriarca di Gerusalemme , il qual dice , che il Santo Patriarca l'ha condotto sul monte Calvario, e gli ha dato il giuramento pel sangue di G. C. sparso su quel monte , di andar subito fino a Roma per ottenere dal successore di Pietro la stabilità della fede contro gli errori dei Monoteliti: *quantocius de finibus terrae ad terminos eorum deambula, donec ad Apostolicam sedem , ubi orthodoxorum dogmatum fundamenta existunt , pervenias*. In Con. Rom. sub Mart. I.

Nel nono Teodoro Studita chiama la sede Apostolica , *verticalem thronum , in quo Christus fidei claves posuit , adversus quam non*

praevaluerunt unquam nec praevalebunt usque ad consummationem saeculi portae inferi, ora scilicet haereticorum, sicut pollicitus est qui non mentitur. Epist. ad Neurratium.

Vi sarebbero ancora ben altre testimonianze a citare; ma io non ho voluto quelle de'Papi, e de'tempi posteriori alle Decretali. Credo però di avere sufficientemente provata la mia proposizione.

LETTERA VIGESIMOTTAVA.

Per conciliare l'articolo quarto colla dottrina della Chiesa, pretende Bossuet, che l'indeficienza della fede promessa da G. C., non dee intendersi in favore del Papa, ma della Sede Apostolica.

Ma primieramente cotesto sistema mancherebbe di prove. Abbiam veduto, come G.C. ha indirizzate le sue promesse a Pietro. Se queste non provano per la persona di Pietro, non proveranno nè anche in favore della Sede di lui.

In secondo luogo l'indeficienza nella fede della Sede Apostolica non può concepirsi senza l'indeficienza del Papa. La Sede non opera, e non parla, se non in persona del Pontefice, che la tiene; e se manca la fede del Papa, manca pur quella della sede.

In fatti Bossuet riduce alla fine l'indeficienza della Sede Apostolica nella fede ad una

indeficienza imperfettissima, dicendo che Dio non permetterà mai, che la S. Sede sia occupata da un Papa, o da una serie di Papi, che tirino la Chiesa in errore; che essa non cadrà mai nello scisma, e nell'eresia, come è avvenuto a molte Chiese dell'Oriente; che potrà bensì errare ne'suoi giudizj sopra la fede, ma che gli errori ne saranno veniali; che non si ostinerà nell'errore, e che le altre Chiese la ricondurranno sul sentiero della verità.

Ecco, per dirla schietta, un'idea d'indeficienza veramente singolare, che non corrisponde nè alle promesse di G. C., nè ai bisogni della Chiesa. Del resto questo sistema è soggetto alle medesime difficoltà, che abbiam già notate. Sono sempre le membra senza il capo, che dovranno richiamare il capo alla verità; quell' infallibilità, che si nega al capo, converrà poi accordarla necessariamente alle membra, quando giudicheranno senza del capo. Finalmente avrebbersi ancora a provare le supposizioni di questo sistema con qualche esempio della Storia Ecclesiastica.

L'inutilità di cotesti sforzi diviene per me una prova di più, che il quarto articolo non si può sostenere.

Del resto coloro, che han voluto corroborare la dichiarazione del 1682. col nome di Bossuet, avrebbero oscurata la gloria di quel

grand' uomo, se altronde non fosse tanto sodamente fissata da tanti titoli.

E certamente la riputazione di Bossuet non dipende dalla dichiarazione. L'editore de' nuovi Opuscoli di Fleury stampati a Parigi nel 1807. ha osservato molto a proposito, che Bossuet non avrebbe voluto, che si fosse trattata la quistione dell' autorità del Papa, e che ha cercato di rimuoverla; e che dopo l'accomodamento con Innocenzo XII, egli abbandonò la dichiarazione, restringendosi a difendere la dottrina, che chiamasi dei Dottori di Parigi, *prisca illa sententia Parisiensium*.

Si potrebbe aggiungere, che nella difesa del Clero Francese, e nell' opera *Gallia Orthodoxa* egli ha cercato di mitigare i quattro articoli, e di ravvicinarli alla dottrina comune; e non gli sono certo mancati a questo fine nè la volontà, nè i talenti.

Perdonate questa piccola digressione all' ammirazione, che ho per Bossuet. Altro non mi rimane, che di sciogliere alcune obbiezioni, e ne farò il soggetto dell' ultima lettera.

LETTERA VIGESIMANONA.

Vi presento un' obbiezione colle parole medesime del Fleury. „ S. Cipriano fino dal „ terzo secolo sostiene con tutti i Vescovi dell' „ Africa, e con molti dell'Asia minore, che „ gli eretici dovevano essere ribattezzati con-

„ tro l' espressa decisione di Santo Stefano,il
„ quale ne venne fino alla scomunica , o almeno
„ la minacciò ; e S. Agostino per iscusare S. Ci-
„ priano di aver sostenuto questo errore , non
„ dice altro , se non che la quistione era dif-
„ ficile , e che non era ancora stata decisa da un
„ Concilio universale . Dunque nè S. Agostino ,
„ nè San Cipriano credevano , che ci fosse ob-
„ bligo di sottomettersi subito che il Papa aves-
„ se parlato . „

L'esempio non è scelto troppo bene per confermare l'articolo 4. perchè bisognerebbe trovarne uno , in cui il Papa avesse il torto , e ove il giudizio di lui fosse stato corretto. Ma qui è tutto il contrario . Non convien poi nè anche aggravare di troppo il fallo di S. Cipriano , poichè è bensi vero , ch' egli era in errore , sostenendo, che il battesimo degli eretici fosse nullo ; ma conviene rammentarsi , che Santo Stefano non si mise punto a disaminare l'errore , nè le ragioni , a cui appoggiavasi S. Cipriano , e si attenne semplicemente alla pratica generale , e costante della Chiesa , ordinando di non fare contro la stessa alcuna innovazione : *nihil innovetur , nisi quod traditum est , ut manus imponantur ad paenitentiam* . Ve ne potete accertare leggendo S. Vincenzo Lirinense , e S. Agostino . Il Concilio di Nicea poi , che è il solo Concilio universale , che abbia parlato di questa quistione , nè anche esso dà alcuna decisione dogmatica , perchè probabilmente non era

necessaria, e solo ne fece un canone di disciplina. S. Cipriano avrà dunque commesso il fallo di resistere a un ordine del Papa, ma non quello di resistere a un giudizio dogmatico, che non si trova nel decreto di S. Stefano, nè nel Canone di disciplina di Nicea nè altrove.

Ma è poi egli ben vero, che S. Agostino altro non dice, se non che la quistione era difficile, e non era ancora stata decisa da un Concilio universale? Leggete S. Agostino nel luogo ove tratta questo punto contro i Donatisti, e troverete, che dice qualche cosa di più; che il fallo di S. Cipriano è stato coperto dall' abbondanza della carità *ubere charitatis*, e reciso dalla spada del Martirio, *Martyrii falce purgatum est*.

Osservo in ultimo luogo, che l'esempio di S. Cipriano non può somministrare alcuna prova contro l'infallibilità dei giudizj del Papa nelle quistioni di fede. Per ben giudicare del fallo di S. Cipriano, è necessario esaminare, sotto qual aspetto egli riguardasse la questione del battesimo dato dagli eretici. Non v'ha dubbio, che il Santo la tenne per punto di disciplina, e non mai come una questione concernente il dogma. In fatti sebbene fosse d'opinione, esser cosa più ragionevole il battezzare coloro, che avevan ricevuto il battesimo dagli eretici, nondimeno lasciava agli altri la libertà di operare diversamente, e non si credette in dovere di separarsi dalla loro comunione. Così osserva S. Agostino nel libro *de Bapt. contra Donat.*,

onde si prova, che S. Cipriano non riguardava la pratica contraria come un errore nel dogma. Anche S. Basilio, come si vede dalle sue lettere, teneva molto tempo dopo nella Cappadocia la pratica adottata da S. Cipriano nell' Africa, lasciando agli altri la medesima libertà di seguire la pratica contraria. Ora se S. Cipriano riguardava questa quistione come un punto di disciplina, che si può mai dedurre dalla resistenza di lui al decreto di S. Stefano contro l'infallibilità del Papa ne' giudizj dogmatici? Meno ancora potrebbesi far valere cotesta resistenza dopo di ciò, che abbiam già osservato, cioè che il decreto di S.Stefano non entrava nell' esame della quistione, nè delle ragioni portate da S. Cipriano; e chefinalmente non era punto un giudizio dogmatico. Io non dico, che la quistione in se stessa non fosse tale da spettare alla fede, ed intaccare il dogma, ma dico, che S. Cipriano non la riguardava sotto questo aspetto, e che il decreto di S. Stefano non può passare per un giudizio dogmatico, ma era solamente un ordine di non fare alcun cangiamento all' antica disciplina dellaChiesa „ *nihil innovetur nisi quod traditum est*. Laonde si potrebbe al Fleury concedere la conseguenza, senza che ne risultasse la minima difficoltà contro l'infallibilità del Papa „ Dunque nè S. Agostino, nè S. Cipriano „ credevano, che ci fosse l'obbligo di sottomet-„ tersi, subito che il Papa avesse parlato „ Se i due Santi l'hanno pensata così nel caso d'un

punto di disciplina, e in riguardo a un ordine del Papa concernente la disciplina, quest' opinione non sarebbe importante nella quistione dell' infallibilità del Papa. Ma non si può provare, che S. Agostino, e S. Cipriano credessero, che non ci fosse l'obbligo di sottomettersi a un giudizio dogmatico del Papa.

V' ha chi crede, che ammettendo l' infallibilità de' Papi, il Concilio diventa inutile. Ciò che G. C. ha voluto, ciò che è stato praticato dagli Apostoli, non può essere inutile. Sebbene il Papa abbia la promessa, che la sua fede non mancherà mai, egli è però sempre obbligato ad usare tutti i mezzi convenienti prima di pronunziare il giudizio. Ora di tutti i mezzi niuno è da preferirsi ad un Concilio generale, al quale è stata egualmente promessa l' infallibilità. La providenza di Dio infallibilmente ottiene il suo fine, ma ne dispone i mezzi con grande soavità . . . . *attingit a fine usque ad finem fortiter, et disponit omnia suaviter*. Dico di più, che il Concilio talvolta è d' una tale necessità, ed utilità per la Chiesa, che il Papa è obbligato a fare quanto mai può per procurarne la celebrazione.

Finalmente altri pensano, che i Vescovi non saranno più giudici della fede, se si ammette l' infallibilità del Papa. Ma ho già osservato, che il giudice della fede non è giu-

dice di ciò, che già è stato deciso: altrimenti bisognerebbe pur dire, che nè il Concilio, nè il Papa sono giudici della fede, perchè non possono più sottomettere al loro giudizio nè il simbolo di Nicea, nè la lettera dogmatica di S. Leone. Ho pure osservato, che il giudicare non è correggere, onde si può esser giudice senza riformare il giudizio pronunziato da un altro.

Altro dunque non mi rimane per pagare interamente il mio debito, che di dirvi, in quante maniere i Vescovi esercitano il ministero di giudici della fede.

Primieramente condannando gli errori nella loro Diocesi, o nella estensione della loro giurisdizione. Così Alessandro condannò gli errori di Ario in un Concilio di tutti i Vescovi dell' Egitto. Sì fatto giudizio non è diffinitivo, e se ne può appellare al Concilio universale, o al Papa.

In secondo luogo i Vescovi nel Concilio hanno prevenuto il giudizio del Papa, e questo loro giudizio, come si è già osservato, quando è confermato dal Papa, diviene giudizio della Chiesa, e conseguentemente infallibile. Si possono addurre in esempio i due primi Concilii Ecumenici, e il quinto confermato da Papa Vigilio. Non è necessario nè anche, che il Concilio sia generale, purchè sia confermato dal Papa, per aver la medesima forza, come abbiam veduto con S. Ago-

stino in riguardo ai due Concilii, che han condannata l'eresia Pelagiana.

In terzo luogo, come spesso è accaduto, ed io ne ho già citati parecchi esempli, quando il Papa ha prevenuto il giudizio de' Vescovi, questi non cessano d'esser giudici della fede, sebbene non possano riformare il giudizio del Papa. Imperocchè non è cosa essenziale pel giudice di riformare, ed anche ciascun Vescovo può avere diverse ragioni, su cui fondarsi nel proprio giudizio; ma il giudizio non cessa di essere uno. Le ragioni non formano il giudizio: il giudizio non è altro, che la decisione.

Finalmente è accaduto, che dopo la condanna degli errori si è dovuto stabilire la dottrina della Chiesa, e formare gli anatemi, per determinare con maggior precisione i punti, in cui è riposto l'errore, onde preservare i fedeli dalla seduzione. Porto l'esempio del Concilio di Trento. Parecchi errori di Lutero erano stati condannati da una Bolla di Leon X. e non si trattava già di riformare la Bolla, nè di dichiarare, se i punti, che erano stati condannati, erano veramente errori. Ma bisognava dichiarare con precisione la dottrina Cattolica ne' punti impugnati, e notare distintamente in che consistevano gli errori. Il Concilio di Trento ha fatto questa operazione in un modo ammirabile, principalmente nella dottrina, e nei canoni sopra la giustificazione, ove ha saputo colpire

l'eresia, senza toccar le opinioni delle scuole Cattoliche. Si fatta condotta avrebbe potuto servir d'esempio all' Assemblea del Clero del 1682., se altronde avesse avuto l'autorità competente, e motivi legittimi per fare la dichiarazione, che ha pubblicato.

FINE

Ad majorem Dei gloriam.

IMPRIMATVR

Si videbitur Revmo Patri Sacri Palatii Apostolici Magistro.

Candidus Maria Frattini Archiep. Philipp. Vicesg.

APPROVAZIONE.

Per ordine del Rmo P. M. del S. P. A. ho ponderato le ventinove lettere anonime, intorno alla Dichiarazione dal Clero di Francia emanata nel 1682. L'Autore ha conseguito lo scopo, che si è prefisso nella prima di dette lettere, e lo conseguirà vieppiù, se saranno publicate colla stampa, di cui le reputo degnissime; perchè immuni da errore, scritte con chiarezza di metodo, e di stile, e con dignitoso, modesto, e raro spirito di carità. In fede ec.

Dall' Ospizio del Convento di S. Maria so-

pra Minerva in questo dì 24. Settembre dell' anno 1818.

Fr. Giuseppe Maria Silvestrini Teologo Casanatense.

IMPRIMATVR

Fr. Philippus Anfossi Ord. Praed.
S. P. A. Magister.

ERRATA			CORRIGE
Pag. 18	Lin. 14	tutti pretesti	tutti i pretesti
23	8	nn terzo	un terzo
24	1	iudegnazione	indegnazione
30	5	antori	autori
37	2	articclo	articolo
44	8	Cniesa	Chiesa
45	14	ne sono	nè sono
65	22	*custoditu*	*custodita*
92	20	altre, tre,	altre
120	28	li capo	il capo.
148	1	ed errore	ad errore
149	16	di erspoci	di esporsi